Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 327 del 19 dicembre 1972

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 19 dicembre 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1972.

Rinnovo delle convenzioni con gli istituti di credito incaricati della distribuzione primaria dei valori bollati ai rivenditori secondari.

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1972.

Rinnovo delle convenzioni con gli istituti di credito incaricati della distribuzione primaria dei valori bollati ai rivenditori secondari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 della legge 27 dicembre 1952, n. 3596;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1968, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 25 ottobre 1968, che ha approvato le convenzioni stipulate il 16 aprile 1968 tra il Ministero delle finanze e l'Istituto bancario San Paolo di Torino, la Cassa di risparmio delle provincie lombarde e la Banca popolare di Milano, l'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie, l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, il Monte dei paschi di Siena, il Banco di Santo Spirito di Roma, il Banco di Sardegna, il Banco di Napoli, la Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con le quali è stata confermata ai predetti istituti di credito, per il periodo 1° gennaio 1968-31 dicembre 1969, la gestione del servizio di distribuzione primaria dei valori bollati ai rivenditori secondari del Piemonte, della Lombardia, delle Venezie, della Liguria, dell'Emilia e della Romagna, della Toscana e dell'Umbria, delle Marche, del Lazio, della Sardegna, dell'Abruzzo, della Campania e del Molise, delle Puglie e della Lucania, della Calabria;

Considerato che le predette convenzioni, per effetto di tacita proroga prevista negli articoli 15 e 16 delle stesse, sono scadute il 31 dicembre 1971;

Considerata l'opportunità e la convenienza per l'Amministrazione delle finanze di provvedere al rinnovo delle suddette convenzioni per un biennio e cioé dal 1° gennaio 1972 al 31 dicembre 1973, con l'osservanza delle norme, modalità e clausole contenute nelle convenzioni stipulate in data 22 settembre 1972 ed allegate al presente decreto, del quale costituiscono parte integrante e col quale vengono approvate;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Decreta:

Sono approvate le convenzioni stipulate il 22 settembre 1972 con l'Istituto bancario San Paolo di Torino, la Cassa di risparmio delle provincie lombarde e la Banca popolare di Milano, l'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie, l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, il Monte dei paschi di Siena, il Banco di Santo Spirito, il Banco di Sardegna, il Banco di Napoli, la Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con le quali è confermata ai predetti istituti di credito, per il biennio 1° gennaio 1972-31 dicembre 1973, la gestione del servizio di distribuzione primaria dei valori bollati ai rivenditori secondari del Piemonte, della Lombardia, delle Venezie, della Liguria, dell'Emilia e della Romagna, della Toscana e dell'Umbria, delle Marche, del Lazio, della Sardegna, dell'Abruzzo, della Campania e del Molise, delle Puglie e della Lucania, della Calabria.

Dette convenzioni sono allegate al presente decreto del quale costituiscono parte integrante.

La relativa spesa, che si presume in complessive annue L. 4.705.000.000, graverà sul cap. 1343 del bilancio passivo di questo Ministero per l'anno finanziario 1972 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni finanziari successivi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 23 settembre 1972

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1972
Registro n. 52 Finanze, foglio n. 343

Rinnovo della convenzione con l'Istituto bancario San Paolo di Torino per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nel Piemonte.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro prof. dott. Athos Valsecchi e l'Istituto bancario San Paolo di Torino, con sede in Torino, rappresentato dal suo presidente prof. dott. Luciano Iona si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata fra il Ministero delle finanze e l'Istituto bancario San Paolo di Torino in data 29 ottobre 1938, approvata con regio decreto 15 dicembre 1938, n. 1943, con la quale fu affidato al detto Istituto il servizio di distribuzione dei valori bollati nel Piemonte, e prorogata, con modificazioni, per il biennio 1° gennaio 1941 - 31 dicembre 1942, con la convenzione 21 novembre 1940, approvata con regio decreto 23 dicembre 1940, n. 1962 e successivamente prorogata tacitamente per altri due bienni e cioè dal 1° gennaio 1943 al 31 dicembre 1944 e dal 1° gennaio 1945 al 31 dicembre 1946, sostituita ad ogni effetto a decorrere dal 1° gennaio 1946, per il biennio 1946-47, con la convenzione 24 agosto 1946 approvata con decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1946, n. 646, rinnovata con modificazioni per un triennio e cioè dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 1950 con la convenzione 26 aprile 1950, approvata con la legge 16 dicembre 1950, n. 1022, e successivamente prorogata tacitamente per il successivo triennio e cioè dal 1° gennaio 1951 al 31 dicembre 1953, rinnovata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1955, con la convenzione 17 marzo 1954, approvata con decreto ministeriale del 18 marzo 1954, rinnovata con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1957, con la convenzione 20 febbraio 1956, approvata con decreto ministeriale 21 febbraio 1956, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* numero 121 del 18 maggio 1956, prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1959, rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1961, con la convenzione 19 maggio 1960, approvata con decreto ministeriale 20 maggio 1960, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1961, prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1963 e rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1965, con la convenzione 24 giugno 1964, approvata con decreto ministeriale 26 giugno 1964, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 277 dell'11 novembre 1964 e prorogata tacitamente per

un biennio e cioè dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1967, rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1969 con la convenzione 16 aprile 1968, approvata con decreto ministeriale 18 aprile 1968, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 25 ottobre 1968 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 1971, è rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1972 al 31 dicembre 1973, alle condizioni che seguono.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze consente all'Istituto bancario San Paolo di Torino di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nelle province seguenti: Torino, Cuneo, Vercelli, Alessandria, Novara, Asti e Aosta (Regione).

E' in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni tipi di valori bollati agli uffici del registro.

Art. 3.

L'Istituto bancario San Paolo di Torino accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di esigerlo con l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Art. 4.

L'Istituto bancario San Paolo di Torino continuerà a mantenere in Torino, a proprie spese, un magazzino compartimentale di valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi.

Resta fissata in L. 13.000 milioni la scorta di valori bollati di cui il magazzino suddetto è stato già dotato. La dotazione complessiva dovrà risultare da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare della detta scorta potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alla contrazione e all'incremento dei prelievi di valori bollati effettuati dall'Istituto.

Art. 5.

L'Istituto bancario San Paolo di Torino assume in deposito la dotazione di valori bollati, di cui al precedente art. 4, e ne rende responsabile, obbligandosi a restituirla integralmente in valori o in denaro al termine della durata della presente convenzione o della proroga prevista dal successivo art. 15 ed anche prima all'atto dell'eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze autorizza l'Istituto bancario San Paolo a disporre, sulla detta dotazione per la distribuzione, senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo, salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5 di un ammontare di valori bollati non superiore ai 9/10 della dotazione stabilita col precedente art. 4.

Art. 7.

L'Istituto si obbliga a tener ferme costantemente nel magazzino compartimentale come scorta almeno 1/10 dei valori bollati costituenti la predetta dotazione, giusta i vari tagli e specie che verranno determinati in apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Di tale quantitativo di valori il detto Istituto non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 8.

L'Istituto si obbliga ad effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 25 e il 10 di ogni mese il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate, al netto degli aggi riconosciuti ai rivenditori secondari nella misura di legge, rispettivamente nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze e rappresentanze e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al deposito generale valori bollati di Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione mediante versamento del relativo importo presso la sezione di tesoreria provinciale di Torino. Le somme introitate per la distribuzione dei valori bollati nel territorio della regione Valle d'Aosta, dovranno essere versate, invece, presso la sezione di tesoreria provinciale di Aosta.

All'ordinazione devono essere allegate le relative quietanze.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto lo Istituto si obbliga a trasmettere entro il giorno 26 ed entro il giorno 11 di ogni mese all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Torino, un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese da ogni singola dipendenza e rappresentanza e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori con indicazione degli estremi delle quietanze di tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 9.

Le spese relative al conservamento nel magazzino compartimentale dell'Istituto della dotazione dei valori bollati di cui all'art. 4, come quelle di trasporto dei valori bollati e degli stampati dal deposito generale dei valori bollati di Roma dall'Istituto Poligrafico dello Stato e dalla cartiera di Foggia, fino alla stazione ferroviaria di Torino ed a quella intendenza di finanza su ordinazione dell'Istituto bancario San Paolo, sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati dalla stazione ferroviaria o dall'intendenza di finanza di Torino al magazzino compartimentale dell'Istituto come le spese di gestione di questo, le spese per la custodia e la conservazione della dotazione stessa e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dal magazzino compartimentale sono a carico dell'Istituto.

Art. 10.

L'Istituto si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, succursali, sub-agenzie, ecc.)

nonchè di istituti di credito corrispondenti o di apposite rappresentanze nelle piazze indicate nell'allegato *A*) alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate di intesa tra l'Amministrazione delle finanze e dell'Istituto, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

L'Istituto si obbliga ad effettuare la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari tutti i giorni in cui gli istituti di credito restano aperti al pubblico, ad eccezione dell'ultimo giorno di ogni quindicina.

Qualora l'Istituto intenda spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati, quale risulta dall'allegato *A*) alla presente convenzione, dovrà ottenere il preventivo assenso dal Ministero delle finanze Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'Istituto si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A*) una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita di distributori secondari.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori per ogni specie e taglio che devono costituire la detta dotazione e quale parte di essa devè rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dall'Istituto bancario San Paolo di Torino contro pagamento al deposito generale dei valori bollati compete all'Istituto la seguente provvigione:

— L. 2,15% fino ad un importo di L. 24.000 milioni;

— L. 0,30% sull'importo eccedente L. 24.000 milioni.

Nessun altro aggio, provvigione e compenso spetta all'Istituto bancario San Paolo ed alle sue dipendenze, rappresentanze o istituti di credito corrispondenti per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art. 12.

La provvigione di cui al precedente art. 11 sarà liquidata, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e l'Istituto, mensilmente, con l'osservanza delle norme emanate dal Ministero delle finanze.

L'Istituto bancario San Paolo di Torino deve corrispondere, per conto dello Stato, ai rivenditori di valori bollati l'aggio nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge.

Per il rimborso dell'aggio anticipato ai rivenditori, l'Istituto bancario inoltrerà mensilmente all'intendenza di finanza, tramite l'ispettore compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, le domande di prelevamento di valori bollati, modello 22 Tasse, con i relativi riepiloghi modelli 162 e 162-*bis*.

L'intendenza di finanza, sulla base di tale documentazione, tenuto conto anche degli eventuali rilievi dell'ispettorato compartimentale, emetterà ordinativo di pagamento dell'importo dell'aggio, commutabile, da parte della tesoreria provinciale e regionale, in quietanza di entrata a favore del deposito generale dei valori bollati di Roma.

Il deposito generale provvederà quindi alla rimessa, a favore dell'Istituto, di un ammontare di valori bollati pari alla somma risultante dalla quietanza.

Art. 13.

L'Istituto si obbliga a tenere, per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione, le contabilità che sono attualmente in uso presso i magazzini gestiti dall'Amministrazione e presso gli uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori, sia presso il magazzino compartimentale dell'Istituto, sia presso gli organi di distribuzione.

L'Istituto si obbliga altresì di sottoporsi, per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il magazzino compartimentale come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 14.

L'Istituto bancario San Paolo di Torino a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni e di quelli che esso si assume con la presente, si obbliga a confermare entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di quest'ultima convenzione, il deposito cauzionale già prestato in base alle precedenti convenzioni ed alle successive integrazioni di esso ammontante a L. 390 milioni (valore nominale).

Tutti i titoli costituenti il predetto deposito cauzionale dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore dell'amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4.

L'eventuale aumento del deposito cauzionale dovrà essere effettuato con titoli dello Stato 5%, intestati al predetto Istituto.

Art. 15.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1972 ed ha la durata di anni due. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, s'intende rinnovata per un successivo biennio.

Roma, addì 22 settembre 1972

Il Ministro per le finanze
VALSECCHI

Il presidente dell'Istituto bancario
San Paolo di Torino
LUCIANO IONA

Registrato al n. 9499, modello 71/M, addì 17 novembre 1972, al I Ufficio registro, atti privati di Roma, esatte L. 4.410 (quattromilaquattrocentodieci). — Il direttore: RADICE. — *Il cassiere*: FORTUNATO.

ALLEGATO *A*
(Articolo 10 della convenzione)

Elenco delle piazze nelle quali l'Istituto bancario San Paolo di Torino si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo di proprie dipendenze o rappresentanze o di istituti di credito corrispondenti.

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
1	Acqui Terme	Alessandria	Istituto Bancario San Paolo Filiale
2	Alessandria	Id.	Istituto Bancario San Paolo Filiale
3	Casale Monferrato	Id	Istituto Bancario San Paolo Filiale
4	Murisengo	Id.	Banca popolare di Novara
5	Novi Ligure	Id.	Istituto Bancario San Paolo Filiale
6	Cocimiano	Id.	Banca popolare di Novara
7	Ovada	Id.	Istituto Bancario San Paolo Filiale
8	Sale	Id.	Istituto Bancario San Paolo Filiale
9	Ticineto	Id.	Istituto Bancario San Paolo - Filiale
10	Tortona	Id.	Istituto Bancario San Paolo Filiale
11	Valenza	Id.	Istituto Bancario San Paolo Filiale
12	Vignale Monferrato	Id.	Istituto Bancario San Paolo Filiale
13	Aosta	Aosta	Istituto Bancario San Paolo Filiale
14	Chatillon	Id.	Cassa risparmio di Torino
15	Donnaz	Id.	Istituto Bancario San Paolo Filiale
16	Asti	Asti	Istituto Bancario San Paolo Filiale
17	Canelli	Id.	Istituto Bancario San Paolo Filiale
18	Castagnolo Monferrato	Asti	Istituto Bancario San Paolo Filiale
19	Costigliolo d'Asti	Id.	Istituto Bancario San Paolo Filiale
20	Mombercelli	Id.	Istituto Bancario San Paolo Filiale
21	Moncalvo	Id.	Istituto Bancario San Paolo Filiale
22	Montafia	Id.	Istituto Bancario San Paolo Filiale
23	Montegrosso d'Asti	Id.	Istituto Bancario San Paolo Filiale
24	Montiglio	Id.	Banca popolare di Novara
25	Nizza Monferrato	Id	Istituto Bancario San Paolo - Filiale
26	San Damiano d'Asti	Id.	Istituto Bancario San Paolo Filiale
27	Villafranca d'Asti	Id.	Istituto Bancario San Paolo Filiale
28	Villanova d'Asti	Id.	Istituto Bancario San Paolo Filiale
29	Alba	Cuneo	Istituto Bancario San Paolo Filiale
30	Barge	Id.	Banca popolare di Novara
31	Borgo San Dalmazio	Id	Banca popolare di Novara
32	Boves	Id.	Banca popolare di Novara
33	Bra	Id	Istituto Bancario San Paolo Filiale
34	Caraglio	Id.	Banca popolare di Novara
35	Carrù	Id.	Istituto Bancario San Paolo Filiale
36	Ceva	Id.	Istituto Bancario San Paolo Filiale
37	Chiusa di Pesio	Id.	Banca popolare di Novara
38	Cortemilia	Id.	Banca popolare di Novara
39	Cuneo	Id.	Istituto Bancario San Paolo Filiale

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
40	Demonte	Cuneo	Banca popolare di Novara
41	Dogliani	Id.	Istituto Bancario San Paolo Filiale
42	Dronero	Id.	Banca popolare di Novara
43	Fossano	Id.	Istituto Bancario San Paolo Filiale
44	Garessio	Id.	Cassa risparmio di Torino
45	Limone Piemonte	Id	Banca popolare di Novara
46	Mondovì	Id.	Istituto Bancario San Paolo Filiale
47	Ormea	Id.	Cassa risparmio di Torino
48	Racconigi	Id.	Banca popolare di Novara
49	Saluzzo	Id.	Istituto Bancario San Paolo Filiale
50	Savigliano	Id.	Istituto Bancario San Paolo Filiale
51	Sommariva del Bosco	Id.	Istituto Bancario San Paolo Filiale
52	Venasca	Id.	Cassa risparmio di Torino
53	Arona	Novara	Istituto Bancario San Paolo Filiale
54	Baveno	Id	Banca popolare di Novara
55	Bellinzago	Id.	Banca popolare di Novara
56	Borgomanero	Id.	Banca popolare di Novara
57	Borgoticino	Id.	Banca popolare di Novara
58	Cannobio	Id.	Banca popolare di Intra
59	Domodossola	Id.	Banca popolare di Novara
60	Ghemme	Id.	Banca popolare di Novara
61	Gozzano	Id	Banca popolare di Novara
62	Gravellona Toce	Id.	Banca popolare di Novara
63	Grignasco	Id.	Banca popolare di Novara
64	Intra (Verbania)	Id.	Banca popolare di Intra
65	Novara	Id	Istituto Bancario San Paolo Filiale
66	Oleggio	Id.	Banca popolare di Novara
67	Omegna	Novara	Banca popolare di Novara
68	Ornavasso	Id.	Banca popolare di Novara
69	Orta San Giulio	Id.	Banca popolare di Novara
70	Pallanza (Verbania)	Id	Banca popolare di Novara
71	Romagnano Sesia	Id.	Banca popolare di Novara
72	Santa Maria Maggiore	Id.	Banca popolare di Novara
73	Stresa	Id.	Banca popolare di Novara
74	Varallo Pombia	Id.	Banca popolare di Novara
75	Varzo	Id.	Banca popolare di Novara
76	Vogogna	Id.	Banca popolare di Novara
77	Avigliana	Torino	Istituto Bancario San Paolo Filiale
78	Bardonecchia	Id.	Istituto Bancario San Paolo Filiale
79	Caluso	Id	Istituto Bancario San Paolo Filiale
80	Carignano	Id	Istituto Bancario San Paolo Filiale
81	Carmagnola	Id	Istituto Bancario San Paolo Filiale
82	Castellamonte	Id.	Istituto Bancario San Paolo Filiale
83	Cavour	Id.	Cassa risparmio di Torino
84	Cesana Torinese	Id.	Istituto Bancario San Paolo Filiale
85	Chieri	Id	Istituto Bancario San Paolo Filiale
86	Chivasso	Id.	Istituto Bancario San Paolo Filiale
87	Ciriè	Id.	Istituto Bancario San Paolo Filiale
88	Cuorgnè	Id	Istituto Bancario San Paolo Filiale
89	Forno Canavese	Id.	Istituto Bancario San Paolo Filiale

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
90	Giaveno	Torino	Istituto Bancario San Paolo Filiale
91	Grugliasco	Id.	Istituto Bancario San Paolo Filiale
92	Ivrea	Id.	Istituto Bancario San Paolo Filiale
93	Lanzo Torinese	Id.	Istituto Bancario San Paolo Filiale
94	Moncalieri	Id.	Istituto Bancario San Paolo Filiale
95	Orbassano	Id.	Istituto Bancario San Paolo Filiale
96	Perosa Argentina	Id.	Istituto Bancario San Paolo Filiale
97	Pinerolo	Id.	Istituto Bancario San Paolo Filiale
98	Poirino	Id.	Istituto Bancario San Paolo - Filiale
99	Pont Canavese	Id.	Istituto Bancario San Paolo Filiale
100	Rivara Canavese	Id.	Banca popolare di Novara
101	Rivarolo Canavese	Id.	Istituto Bancario San Paolo Filiale
102	Rivoli	Id.	Istituto Bancario San Paolo Filiale
103	Susa	Id.	Istituto Bancario San Paolo Filiale
104	Torino	Id.	Istituto Bancario San Paolo Sede di Torino, via Monte di Pietà
105	Torino	Id.	Istituto Bancario San Paolo Agenzia di Città n. 6
106	Torre Pellice	Id.	Cassa risparmio di Torino
107	Ulzio	Id.	Cassa risparmio di Torino
108	Venaria Reale	Id.	Istituto Bancario San Paolo Filiale
109	Vigone	Id.	Istituto Bancario italiano
110	Villar Perosa	Torino	Istituto Bancario San Paolo Filiale
111	Viù	Id.	Istituto Bancario San Paolo Filiale
112	Andorno Micca	Vercelli	Banca popolare di Novara
113	Biella	Id.	Istituto Bancario San Paolo Filiale
114	Borgosesia	Id.	Istituto Bancario San Paolo Filiale
115	Carazena	Id	Istituto Bancario San Paolo Filiale
116	Cigliano	Id.	Istituto Bancario San Paolo Filiale
117	Cossato	Id.	Cassa risparmio di Biella
118	Crescentino	Id.	Istituto Bancario San Paolo Filiale
119	Gattinara	Id.	Istituto Bancario San Paolo Filiale
120	Livorno Ferraris	Id.	Istituto Bancario San Paolo Filiale
121	San Germano Vercellese	Id.	Istituto Bancario San Paolo Filiale
122	Santhià	Id.	Istituto Bancario San Paolo Filiale
123	Trino	Id.	Istituto Bancario San Paolo Filiale
124	Vallemosso	Id.	Istituto Bancario San Paolo Filiale
125	Varallo	Id.	Istituto Bancario San Paolo - Filiale
126	Vercelli	Id.	Istituto Bancario San Paolo - Filiale

Roma, addì 22 settembre 1972

Il Ministro per le finanze
VALSECCHI

Il Presidente dell'Istituto bancario San Paolo di Torino
LUCIANO IONA

Rinnovo della convenzione con la Cassa di risparmio delle provincie lombarde e con la Banca popolare di Milano per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nella Lombardia.

Fra il Ministero delle finanze rappresentato dal Ministro prof. dott. Valsecchi e la Cassa di risparmio delle provincie lombarde rappresentata dal suo delegato dott. Rolando Colgergnan e la Banca popolare di Milano, società cooperativa a responsabilità limitata dal suo delegato dott. Nicola Carbone, entrambi al presente atto autorizzati come da deleghe allegate sub *B* e *C*, si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata fra il Ministero delle finanze, la Cassa di risparmio delle provincie lombarde e la Banca popolare di Milano in data 7 novembre 1940, approvata con regio decreto 23 dicembre 1940, n. 2026, con la quale fu affidato ai detti Istituti il servizio di distribuzione dei valori bollati nella Lombardia per il biennio 1° gennaio 1941 31 dicembre 1942, rinnovata, con modificazioni, per il biennio 1° gennaio 1943 31 dicembre 1944 con convenzione 22 dicembre 1942, approvata con regio decreto 29 marzo 1943, n. 254, prorogata tacitamente per un altro biennio e cioè dal 1° gennaio 1945 al 31 dicembre 1946 è sostituita ad ogni effetto a decorrere dal 1° gennaio 1946 per il biennio 1946-47, con la convenzione 24 agosto 1946, approvata con decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1946, n. 601, rinnovata, con modificazioni, per un triennio e cioè dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 1950 con la convenzione 26 aprile 1950 approvata con la legge 16 dicembre 1950, n. 1022, e successivamente prorogata tacitamente per il successivo triennio e cioè dal 1° gennaio 1951 al 31 dicembre 1953, rinnovata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1955, con la convenzione del 17 marzo 1954 approvata con il decreto ministeriale 18 marzo 1954, rinnovata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1957, con la convenzione 20 febbraio 1956, approvata con decreto ministeriale 21 febbraio 1956, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 18 maggio 1956, prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1959, rinnovata, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1961, con la convenzione 19 maggio 1960, approvata con decreto ministeriale 20 maggio 1960, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1961 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1963 e rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1965, con la convenzione 24 giugno 1964, approvata con decreto ministeriale 26 giugno 1964, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 277 dell'11 novembre 1964 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1967, rinnovata per un biennio dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1969 con la convenzione 16 aprile 1968, approvata con decreto ministeriale 18 aprile 1968, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 25 ottobre 1968 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 1971, è rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1972 al 31 dicembre 1973, alle condizioni che seguono.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze consente alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde ed alla Banca popolare di Milano, società a responsabilità limitata di continuare ad effettuare, in comunione, con responsabilità solidale ad ogni effetto, fra i due istituti il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nelle seguenti province: Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni tipi di valori bollati agli uffici del registro.

Art. 3.

La Cassa di risparmio delle provincie lombarde e la Banca popolare di Milano, società cooperativa a responsabilità limitata, accettano di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbligano di eseguirlo con l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione, rendendosene solidamente responsabili.

Art. 4.

La Cassa di risparmio delle provincie lombarde e la Banca popolare suddetta continueranno a mantenere in Milano, a proprie spese, un magazzino compartimentale dei valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi.

Resta fissata in L. 30.000 milioni la scorta dei valori bollati di cui il magazzino suddetto è stato già dotato.

La dotazione complessiva dovrà risultare da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare della detta dotazione potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alla contrazione o all'incremento dei prelievi dei valori bollati effettuati dagli Istituti.

Art. 5.

La Cassa di risparmio delle provincie lombarde e la Banca popolare di Milano, Società cooperativa a responsabilità limitata assumono in deposito la dotazione di valori bollati di cui al precedente art. 4 e se ne rendono responsabili solidalmente, obbligandosi a sostituirla integralmente in valori o in denaro, al termine della presente convenzione o della proroga prevista dal successivo art. 15 ed anche prima all'atto dell'eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze autorizza la Cassa di risparmio delle provincie lombarde e la Banca popolare di Milano a disporre sulla detta dotazione per la distribuzione, senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo, salvo per altro l'obbligo della restituzione, ai sensi del precedente art. 5, di un'ammontare di valori bollati non superiore ai 9/10 della dotazione stabilita col precedente art. 4.

Art. 7.

La Cassa di risparmio delle provincie lombarde e la Banca popolare di Milano si obbligano a tenere ferme costantemente nel magazzino compartimentale come scorta almeno 1/100 dei valori bollati costituenti la

predetta dotazione, giusta i vari tagli e specie che versano determinati in apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Di tale quantitativo di valori i detti istituti non potranno disporre se non previa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 8.

La Cassa di risparmio e la Banca si obbligano ad effettuare almeno ogni quindici giorni od in ogni caso non oltre il 25 e il 10 di ogni mese il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate, al netto degli aggi riconosciuti ai rivenditori secondari nella misura di legge, rispettivamente nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze e rappresentanze e dei propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al deposito generale dei valori bollati di Roma pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione mediante versamento del relativo importo presso la sezione di tesoreria provinciale di Milano. Alla ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Al fine del controllo di quanto sopra convenuto la Cassa di risparmio e la suddetta Banca si obbligano a trasmettere entro il giorno 26 ed entro il giorno 10 di ogni mese all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Milano un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese da ogni singola dipendenza, rappresentanza e dai corrispondenti, che provvedono alla distribuzione dei valori, con indicazione degli estremi delle quietanze di tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 9.

Le spese relative al concentramento nel magazzino compartimentale degli Istituti della dotazione dei valori bollati di cui all'art. 4 come quelle di trasporto dei valori bollati e degli stampati dal deposito generale dei valori bollati di Roma o dall'Istituto Poligrafico dello Stato o dalla cartiera di Foggia, fino alla stazione ferroviaria di Milano od a quella intendenza di finanza su ordinazione della Cassa di risparmio delle provincie lombarde e della Banca popolare di Milano, sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati della stazione ferroviaria o dall'intendenza di finanza di Milano al magazzino compartimentale degli Istituti, come le spese di gestione di questo, le spese per la custodia e la conservazione della dotazione stessa e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dal magazzino compartimentale, sono invece a carico degli Istituti.

Art. 10.

La Cassa di risparmio e la Banca si obbligano a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, succursali, subagenzie ecc.) nonchè di Istituti di credito corrispondenti o di apposite rappresentanze nelle piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate di intesa fra la amministrazione delle finanze, la Cassa di risparmio e la Banca, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

La Cassa di risparmio e la Banca si obbligano ad effettuare la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari tutti i giorni in cui gli istituti di credito restano aperti al pubblico, ad eccezione dell'ultimo giorno di ogni quindicina.

Qualora la Cassa di risparmio e la Banca intendano spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione dovranno ottenerne il preventivo assenso dal Ministero delle finanze, direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

La Cassa di risparmio e la Banca si obbligano a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita di distributori secondari. E' facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori per ogni specie e taglio, che devono costituire la detta dotazione e quale parte di essa deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde e dalla Banca popolare di Milano contro pagamento al deposito generale dei valori bollati, compete agli istituti la seguente provvigione:

L. 1,50% fino ad un importo di L. 55 miliardi;

L. 0,30% sull'importo eccedente L. 55 miliardi.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spettano alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde e alla Banca popolare di Milano ed alle loro dipendenze, corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art. 12.

La provvigione di cui al precedente art. 11 sarà liquidata, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e la Cassa di risparmio e la Banca, mensilmente, con l'osservanza delle norme emanate dal Ministero delle finanze.

La Cassa di risparmio e la Banca devono corrispondere, per conto dello Stato, ai rivenditori di valori bollati l'aggio nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge.

Per il rimborso dell'aggio anticipato ai rivenditori, la Cassa di risparmio e la Banca inoltreranno mensilmente all'intendenza di finanza, tramite l'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, le domande di prelevamento di valori bollati, modello 22 Tasse, con i relativi riepiloghi modelli 162 e 162-*bis*.

L'intendenza di finanza, sulla base di tale documentazione, tenuto conto anche degli eventuali rilievi dell'ispettorato compartimentale, emetterà ordinativo di pagamento dell'importo dell'aggio, commutabile, da parte della tesoreria provinciale o regionale, in quietanza di entrata a favore del deposito generale dei valori bollati di Roma.

Il deposito generale provvederà quindi alla rimessa, a favore della Cassa di risparmio e della Banca di un ammontare di valori bollati pari alla somma risultante della quietanza.

Art. 13.

La Cassa di risparmio e la Banca si obbligano a tenere per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esse affidato con la presente convenzione le contabilità che sono attualmente in uso presso i magazzini gestiti dall'amministrazione e presso gli uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori, sia presso il magazzino compartimentale degli istituti, sia presso gli organi di distribuzione.

La Cassa di risparmio e la Banca si obbligano altresì di sottoporsi, per quanto riguarda la gestione del servizio ad essa affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il magazzino compartimentale, come presso gli uffici periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari dell'amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze nonchè alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 14.

La Cassa di risparmio delle provincie lombarde e la Banca popolare di Milano, Società cooperativa a responsabilità limitata, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni e di quelli che esse si assumono con la presente, si obbligano di confermare, entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di questa ultima convenzione, il deposito cauzionale già prestato, in base alle precedenti convenzioni ed alle successive integrazioni di esse ammontate attualmente a L. 1.056.000.000 (valore nominale).

Tutti i titoli costituenti il predetto deposito cauzionale dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore dell'amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilite dal precedente art. 4.

L'eventuale aumento del deposito cauzionale dovrà essere effettuato con titoli dello Stato 5% intestati agli istituti.

Art. 15.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1972 ed ha la durata di due anni. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine si intende rinnovata per il successivo biennio.

Roma, addì 22 settembre 1972.

Il Ministro per le finanze
VALSECCHI

p. *La Cassa di risparmio delle provincie lombarde*
ROLANDO COLGERGNAN

p. *La Banca popolare di Milano*
NICOLA CARBONE

Registrato al n. 9500, modello 71/M, addì 17 novembre 1972, al I Ufficio registro, atti privati di Roma, esatte L. 8.820 (ottomilaottocentoventi). — Il direttore: RADICE. *— Il cassiere:* FORTUNATO.

ALLEGATO A
(Articolo 10 della convenzione)

Elenco delle piazze nelle quali la Cassa di risparmio delle provincie lombarde e la Banca popolare di Milano si obbligano a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo di proprie dipendenze o di rappresentanze o di istituti di credito corrispondenti.

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
1	Almenno San Salvatore	Bergamo	Cassa di risparmio, piazza S. Salvatore, 6
2	Alzano Lombardo	Id.	Cassa di risparmio, piazza Italia, 1
3	Bergamo	Id.	Cassa di risparmio, largo Bellotti, 5/A
4	Calolziocorte	Id.	Cassa di risparmio, corso Europa, 14
5	Caprino Bergamasco	Id.	Cassa di risparmio, piazza Garibaldi, 5
6	Caravaggio	Id.	Cassa di risparmio, via Prata, 5
7	Clusone	Id.	Cassa di risparmio, piazza Orologio, 38
8	Candino	Id.	Cassa di risparmio, via Castello, 2

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
9	Cazzaniga	Bergamo	Banca popolare di Bergamo, via Marconi, 5
10	Lovere	Id.	Cassa di risparmio, **via Cavallotti**, 9/*A*
11	Martinengo	Id.	Cassa di risparmio, via Locatelli, 14
12	Ponte S. Pietro	Id.	Cassa di risparmio, via Garibaldi, 31
13	Romano di Lombardia	Id.	Cassa di risparmio, via Rubini
14	San Giovanni Bianco	Id.	Cassa di risparmio, piazza Zignoni, 51
15	Piazza Brembana	Id.	Cassa di risparmio, via Bellotti, 13
16	Sarnico	Id.	Cassa di risparmio, piazza XX Settembre, 1
17	Trescore Balneario	Id.	Cassa di risparmio, via Locatelli, 9
18	Treviglio	Id.	Cassa di risparmio, **piazza Garibaldi**, 2
19	Verdello	Id.	Cassa di risparmio, piazza Grassi, 4
20	Zogno	Id.	Cassa di risparmio, via Cardinal Furietti, 1-*bis*
21	Breno	Brescia	**Banca S. Paolo, via Mazzini, 72**
22	Brescia	Id.	Banca S. Paolo, corso Martiri della Libertà, 13
23	Brescia	Id.	Cassa di risparmio, via Moretto, 38/*B*
24	Chiari	Id.	Cassa di risparmio, via XXVI Aprile, 65
25	Darfo	Id.	Cassa di risparmio, vicolo Rotondo, 2
26	Desenzano del Garda	Id.	Cassa di risparmio, Porta Gramsci
27	Edolo	Id.	Banca Val Camonica, via Perre, 14/16
28	Gardone Val Trompia	Id.	Cassa di risparmio, piazza Garibaldi, 3/*A*

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
29	Iseo	Brescia	Cassa di risparmio, via **Quadra**, 5
30	Lonato	Id.	Cassa di risparmio, via Garibaldi, 71
31	Lumezzane	Id.	Cassa di risparmio, via Monte Suello, 79
32	Montichiari	Id.	Cassa di risparmio, piazza Garibaldi
33	Orzinuovi	Id.	Cassa di risparmio, via Gambara, 1
34	Palazzolo sull'Oglio	Id.	Cassa di risparmio, piazza Zamara, 18
35	Pisogne	Id.	Cassa di risparmio, via Nave Corriera
36	Rovato	Id.	Cassa di risparmio, corso Bonomelli, 103
37	Salò	Id.	Cassa di risparmio, piazza Garibaldi
38	Verolanuova	Id.	Cassa di risparmio, via Garibaldi
39	Vestone	Id.	**Banca S. Paolo, via Perlasca, 2**
40	Vobarno	Id.	Cassa di risparmio, via De Zoboli, 13
41	Appiano Gentile	Como	Cassa di risparmio, via della Libertà, 1
42	Asso	Id.	Cassa di risparmio, via Matteotti, 6
43	Barzanò	Id.	Banca popolare Lecco, via Besana
44	Bellano	Id.	Cassa di risparmio, via Manzoni, 2
45	Bellagio	Id.	Banca popolare di Lecco, piazza Mazzini, 6
46	Brivio	Id.	Cassa di risparmio, via Vittorio Emanuele, 6
47	Cantù	Id.	Cassa di risparmio, via Roma, 6
48	Castiglione Intelvi	Id.	Cassa di risparmio, via Torre, 5
49	Cermenate	Id.	Cassa di risparmio, piazza XX Settembre n. 1

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
50	Cernobbio	Como	Cassa di risparmio, via Regina, 16
51	Como	Id.	Cassa di risparmio, via V Giornate, 31
52	Costa Masnaga	Id.	Banca popolare di Lecco, via XXV Aprile, 6
53	Erba	Id.	Cassa di risparmio, via XXV Aprile, 24
54	Introbio	Id.	Banca popolare di Lecco, via della Vittoria
55	Gravedona	Id.	Banca popolare di Lecco, via Stampa, 1
56	Lecco	Id.	Banca popolare di Lecco, piazza Garibaldi, 8
57	Lecco	Id.	Cassa di risparmio, piazza Mazzini, 14
58	Mandello Lario	Id.	Cassa di risparmio, piazza Leonardo da Vinci, 1
59	Mariano Comense	Id.	Cassa di risparmio, piazza Roma, 86
60	Monaggio	Id.	Cassa di risparmio, via Mazzini, 1
61	Merate	Id.	Cassa di risparmio, corso Baslini, 3
62	Missaglia	Id.	Cassa di risparmio, via Conciliazione
63	Oggiono	Id.	Cassa di risparmio, via 1° Maggio, 33
64	Olgiate Comasco	Id.	Cassa di risparmio, via Tartini, 1
65	Porlezza	Id.	Cassa di risparmio, via Colombaio, 27
66	Casalmaggiore	Cremona	Cassa di risparmio, piazza Garibaldi, 13
67	Castelleone	Id.	Cassa di risparmio, via Roma, 6
68	Crema	Id	Cassa di risparmio, piazza Vittorio Emanuele II, 3
69	Cremona	Id.	Cassa di risparmio, via Matteotti, 15
70	Isola Dovarese	Cremona	Cassa di risparmio, via Garibaldi, 2
71	Piadena	Id.	Banca popolare di Cremona, via Libertà, 34
72	Ostiano	Id.	Cassa di risparmio, via Mazzini, 4
73	Pizzeghettone	**Id.**	Banca popolare di Cremona, via Garibaldi, 9
74	Robecco D'Oglio	Id.	Cassa di risparmio, via De Amicis, 1
75	Soncino	Id.	Cassa di risparmio, via dei Mercanti, 11
76	Soresina	Id.	Cassa di risparmio, via Marconi, 2
77	Asola	Mantova	Cassa di risparmio, via Garibaldi, 13
78	Bozzolo	Id.	Cassa di risparmio, piazza **Europa**, 6
79	Castiglione Stiviere	Id.	Cassa di risparmio, via Garibaldi, 1
80	Gonzaga	**Id.**	Cassa di risparmio, via Principe Santo, 48
81	Mantova	Id.	Cassa di risparmio, corso Libertà, 10/12
82	Ostiglia	Id.	Banca agricola Mantovana, piazza Cornelio, 8
83	Sermide	Id.	Cassa di risparmio, via Indipendenza, 46
84	Rèvere	Id.	Banca agricola Mantovana, via Umberto I, 8
85	Suzzara	Id.	Banca agricola **Mantovana, via** Roma, 3
86	Viadana	Id.	Cassa di risparmio, piazza Matteotti, 2
87	Abbiategrasso	Milano	Cassa di risparmio, piazza Cinque Giornate, 4
88	Arluno	Id.	Cassa di risparmio, via Rossini, 1
89	Besana Brianza	Id.	Cassa di risparmio, via **Viarana**, 1

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
90	Binasco	Milano	Cassa di risparmio, via Don Albertario n. 11/13
91	Bollate	Id	Cassa di risparmio, via Matteotti, 22
92	Carate Brianza	Id	Cassa di risparmio, via S. Giuseppe, 20
93	Casalpusterlengo	Id.	Cassa di risparmio, piazza del Popolo
94	Cassano D'Adda	Id.	Cassa di risparmio, via V. Veneto, 40
95	Castano Primo	Id	Cassa di risparmio, piazza Mazzini
96	Cernusco sul Naviglio	Id.	Cassa di risparmio, via Uboldo, 14
97	Cinisello Balzamo	Id.	Cassa di risparmio, via Libertà, 68
98	Codogno	Id.	Cassa di risparmio, via V. Emanuele, 25/27
99	Corsico	Id.	Cassa di risparmio, corso Cavour, 17
100	Cuggione	Id.	Cassa di risparmio, piazza Berra, 3
101	Desio	Id	Cassa di risparmio, piazza Conciliazione, 2
102	Gorgonzola	Id.	Cassa di risparmio, piazza Italia, 12
103	Legnano	Id.	Cassa di risparmio, piazza IV Novembre, 5
104	Legnano	Id.	Banca di Legnano, via Tosi, 2
105	Lissone	Id.	Cassa di risparmio, via Giovanni XXIII n. 36
106	Lodi	Id.	Cassa di risparmio, via Garibaldi, 23
107	Magenta	Id.	Cassa di risparmio, via Roma, 11
108	Meda	Id.	Banca popolare di Milano, corso Matteotti, 14
109	Melegnano	Id.	Cassa di risparmio, via Roma, 13
110	Melzo	Id.	Cassa di risparmio, via F. Bianchi, 7
111	Milano	Milano	Cassa di risparmio, corso Vercelli, 25
112	Milano	Id.	Cassa di risparmio, corso Porta Romana n. 78
113	Milano	Id.	Cassa di risparmio, corso XXII marzo, 29
114	Milano	Id.	Cassa di risparmio, via Urbano III, n. 3
115	Milano	Id	Cassa di risparmio, piazza Napoli, 31
116	Milano	Id.	Banca popolare di Milano - Sede centrale, piazza Meda, 4
117	Milano	Id.	Banca popolare di Milano, piazza Baiamonti, 4
118	Milano	Id.	Banca popolare di Milano, corso Buenos Ayres, n. 36
119	Milano	Id.	Banca popolare di Milano, corso Buenos Ayres, 79
120	Milano	Id.	Banca popolare di Milano, via Meravigli, 16
121	Milano	Id.	Banca popolare di Milano, via Pontaccio, 23
122	Milano	Id.	Banca popolare di Milano, via Agudio, 1
123	Milano	Id.	Banca popolare di Milano, viale Piave, 28
124	Milano	Id.	Banca popolare di Milano, piazzale Lagosta, 9
125	Monza	Id.	Banca popolare di Milano, via Zucchi n. 28
126	Paderno Dugnano	Id.	Cassa di risparmio, via Roma, 17
127	Parabiago	Id.	Cassa di risparmio, via S. Michele, 14
128	Rho	Id.	Cassa di risparmio, via F. Meda, 1
129	S. Angelo Lodigiano	Id.	Cassa di risparmio, piazza V. Veneto, 13
130	Seregno	Id.	Banca popolare di Milano, piazza V. Veneto, 3

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
131	Sesto S. Giovanni	Milano	Cassa di risparmio, via Lamarmora, 39
132	Seveso	Id.	Cassa di risparmio, via Marconi, 47
133	Vaprio D'Adda	Id.	Cassa di risparmio, via XXV Aprile, 30
134	Vimercate	Id.	Cassa di risparmio, via Giovanni XXIII, 8/C
135	Belgioioso	Pavia	Cassa di risparmio, piazza V. Veneto, 15
136	Broni	Id.	Cassa di risparmio, via Emilia, 129
137	Casorate Primo	Id.	Cassa di risparmio, via Santagostino, 10
138	Casteggio	Id.	Cassa di risparmio, viale Stazione, 12
139	Chignolo Po	Id.	Cassa di risparmio, via Garibaldi, 137
140	Dorno	Id.	Cassa di risparmio, piazza Bonacossa, 12
141	Garlasco	Id.	Cassa di risparmio, via S. Pietro
142	Mede	Id.	Cassa di risparmio, via Dante, 25
143	Mortara	Id.	Cassa di risparmio, via Cavour, 18
144	Pavia	Id.	Cassa di risparmio, via Varese, 5
145	Robbio	Id.	Cassa di risparmio, via Marconi, 11
146	Sannazzaro De' Burgondi	Id.	Cassa di risparmio, via A. Saffi, 37
147	Stradella	Id	Cassa di risparmio, via Mazzini, 2
148	Varzi	Id.	Cassa di risparmio, via Mazza, 47
149	Vigevano	Id.	Cassa di risparmio di Vigevano, piazza Ducale, 43
150	Voghera	Id.	Cassa di risparmio, via Plana, 42
151	Bormio	Sondrio	Cassa di risparmio, via Roma, 123
152	Chiavenna	Id.	Cassa di risparmio, piazza Ploncher
153	Morbegno	Sondrio	Cassa di risparmio, via Nani, 14
154	Sondrio	Id.	Cassa di risparmio, via Piazzi, 4
155	Tirano	Id.	Cassa di risparmio, via Rajna, 2
156	Angera	Varese	Cassa di risparmio, piazza Parrocchiale, 10
157	Arcisate	Id.	Cassa di risparmio, viale Roma, 1
158	Busto Arsizio	Id.	Banca popolare di Milano, via D. Crespi, 1-*bis*
159	Fagnano Olona	Id.	Cassa di risparmio, piazza A. Di Dio
160	Gallarate	Id	Banca popolare di Milano, via G. Verdi, 8
161	Gavirate	Id.	Cassa di risparmio, via Cavallotti, 6
162	Laveno Monbello	Id.	Cassa di risparmio, via Labiena, 89
163	Luino	Id.	Cassa di risparmio, via 11 Febbraio, 3
164	Malnate	Id.	Cassa di risparmio, via Carducci, 2
165	Saronno	Id.	Cassa di risparmio, via Marconi, 14
166	Sesto Calende	Id.	Cassa di risparmio, via dell'Olmo
167	Somma Lombardo	Id.	Cassa di risparmio, via Maspero, 2
168	Tradate	Id.	Cassa di risparmio, via Mameli, 2
169	Varese	Id.	Cassa di risparmio, piazza S. Vittore, 5

Roma, addì 22 settembre 1972

Il Ministro per le finanze
VALSECCHI

p. *La Cassa di risparmio delle provincie lombarde*
Rolando COLGERGNAN

p. *La Banca popolare di Milano*
Nicola CARBONE

N. 17661 R.

COMITATO ESECUTIVO

della commissione centrale di beneficenza amministratrice della

CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMBARDE

e gestioni annesse

MILANO

Cassa di risparmio delle provincie lombarde

Seduta del giorno 9 marzo 1972

Presenti i signori:

prof. G. Dell'Amore, presidente;
prof. R. Ferrara, vice presidente;
prof. C. Masini, commissario;
C. Polli, commissario;
avv. G. Silenzi, commissario;
dott. G. Villa, commissario;
avv. L. Falaguerra, direttore generale;
avv. G. Vedani, segretario capo.

Ragioniere capo riferisce sulle ulteriori trattative condotte con il Ministero delle finanze per il rinnovo della convenzione in corso, riguardante la gestione del servizio di distribuzione primaria dei valori bollati ai rivenditori secondari nella Lombardia da parte del nostro Istituto, in unione con la Banca popolare di Milano, per il biennio 1972/73 rinnovabile, salvo disdetta, per il biennio successivo.

Precisa che, sulla base delle trattative effettuate, le condizioni stabilite per la gestione del servizio dovrebbero ricalcare quelle già previste dalla convenzione scaduta il 31 dicembre 1971, salvo — come già segnalato allo spett. Comitato esecutivo nella seduta del 25 novembre 1971 — la misura della provvigione di cui all'art. 11 della convenzione anzidetta da determinarsi come segue:

1,50% sui primi 55 miliardi di valori venduti;
0,30% sulle vendite eccedenti il limite suddetto.

Fa presente, nella fondata presunzione di una prossima approvazione da parte dei competenti organi di controllo dello Stato, l'opportunità che il comitato esecutivo voglia provvedere al rilascio delle deleghe necessarie per la stipulazione della nuova convenzione per la gestione del servizio a partire dal 1° gennaio 1972.

Il comitato esecutivo, sentito il ragioniere capo delibera di delegare il direttore generale avv. Luigi Falaguerra, i vice direttori generali dott. Giovanni Confalonieri, dott. Carlo Lardera, avv. Luigi Del Bo e dott. Giovanni Bodio, il segretario capo avv. Giuseppe Vedani, il vice segretario capo avv. Carlo Barbieri, nonchè il ragioniere capo dott. Rolando Colcergnan, in via disgiuntiva, alla stipulazione — per conto della Cassa di risparmio delle provincie lombarde ed in unione alla Banca popolare di Milano — della convenzione con il Ministero delle finanze per la distribuzione, a far tempo dal 1° gennaio 1972, dei valori bollati ai rivenditori secondari della Lombardia.

Il presidente: prof. G. DELL'AMORE

Il segretario capo: avv. G. VEDANI

Il direttore generale: avv. L. FALAGUERRA

N. 180655 di repertorio.

Conforme all'originale in atti dell'ente sopra indicato.

Milano, addì 15 marzo 1972.

Timbro e firma Ranza Ettore fu Riccardo, notaio in Casalpusterlengo

---

BANCA POPOLARE DI MILANO soc. coop. a r.l.
con sede in Milano, piazza Meda n. 4

ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

riunione di mercoledì 22 dicembre 1971, ore 15

Sono presenti:

il presidente prof. avv. Piero Schlesinger;
il vice presidente dott. Aldo Bay;
i consiglieri: dott. Andrea Borruso, dott. Renato Buschi, dott. Edoardo Castelli, rag. Fernando Cioni Mori, prof. dott. Luigi Frey, dott. Goffredo Gramignani, signor Fernando Macchetta, dott. Lucio Picconi, prof. avv. Guido Rossi, dott. Giuseppe Stante, avv. Giovanni Valcavi, prof. dott. Luigi Venegoni;
il presidente del collegio sindacale prof. dott. Romolo Scazzoso;
il sindaco effettivo dott. Alberto Dondena;
il direttore generale rag. Giosuè Ciapparelli.

Hanno giustificato la loro assenza i consiglieri dott. Nerio Nesi e dott. Gino Sferza ed il sindaco effettivo rag. Antonino Biraghi.

Assume la presidenza il prof. Schlesinger e funge da segretario il dott. Buschi.

Constatata la presenza degli amministratori e sindaci sopra elencati e quindi la validità della riunione ai sensi dell'art. 35 dello statuto, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

(*Omissis*)

4. — Relazione sui lavori della commissione di presidenza.

(*Omissis*)

4. — Relazione sui lavori della commissione di presidenza.

(*Omissis*)

D) *Rinnovo della convenzione relativa alla gestione del servizio per la distribuzione primaria dei valori bollati in Lombardia*

(*Omissis*)

Dopo esauriente discussione, il consiglio all'unanimità delibera di aderire al rinnovo per il 1972/1973, salvo rinnovo per il successivo biennio, della detta convenzione, da stipulare con il Ministero delle finanze, per la distribuzione primaria dei valori bollati ai distributori secondari della Lombardia e, all'uopo, delega i signori: prof. avv. Piero Schlesinger, dott. Aldo Bay, dott. Renato Buschi, rag. Giosuè Ciapparelli, dott. Nicola Carbone e rag. Giampiero Rizzo perchè anche disgiuntamente in nome e per conto della Banca popolare di Milano abbiano a sottoscrivere la convenzione stessa in unione alla Cassa di risparmio delle provincie Lombarde.

(*Omissis*)

A questo punto null'altro essendovi a deliberare, la seduta è tolta alle ore 19,30.

Il presidente: prof. avv. Piero SCHLESINGER

Il segretario: dott. Renato BUSCHI

N. 53876 del repertorio.

Certifico io sottoscritto dott. Nicola Scorza, notaio in Milano, iscritto nel ruolo di questo distretto notarile, che quanto sopra è estratto conforme del verbale di adunanza del consiglio di amministrazione in data 22 dicembre 1971, della Banca popolare di Milano, soc. coop. a r.l., con sede in Milano, scritto sul relativo libro verbali di consiglio, debitamente bollato, vidimato e che appare tenuto a norma di legge, libro che mi è stato esibito e che ho restituito previa collazione, con dichiarazione che le parti omesse non modificano nè alterano il contenuto di quelle trascritte.

Milano, addì 16 febbraio 1972.

Timbro e firma dott. Scorza Nicola fu Salvatore, notaio in Milano

---

Rinnovo della convenzione con l'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nelle Venezie.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro prof. dott. Athos Valsecchi e l'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie, con sede in Venezia, rappresentato dal suo presidente prof. avv. Feliciano Benvenuti si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e l'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie, con sede in Venezia, in data 28 dicembre 1939, approvata con regio decreto 22 aprile 1940, n. 453, con la quale fu affidato al detto Istituto il servizio di distribuzione dei valori bollati nelle Venezie, rinnovata, con modificazioni, per il biennio 1° gennaio 1942 31 dicembre 1943 con convenzione 28 dicembre 1941, approvata col regio decreto 9 marzo 1942, n. 344, e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1944 al 31 dicembre 1945 e, successivamente prorogata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1946 al 31 dicembre 1947 con la convenzione 24 agosto 1946, approvata con decreto del capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1946, n. 641, rinnovata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 1950 con la convenzione 26 aprile 1950, approvata con la legge 16 dicembre 1950, n. 1022, e successivamente prorogata tacitamente per il successivo biennio e cioè dal 1° gennaio 1951 al 31 dicembre 1953, rinnovata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1955, con la convenzione 17 marzo 1954, approvata con il decreto ministeriale 18 marzo 1954, rinnovata con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1956, al 31 dicembre 1957, con la convenzione 20 febbraio 1956, approvata col decreto ministeriale 21 febbraio 1956, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 18 maggio 1956, prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1959, rinnovata, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1961, con la convenzione 19 maggio 1960, approvata con decreto ministeriale 20 maggio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1961 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1963 e rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1965, con la convenzione 24 giugno 1964, approvata con decreto ministeriale 26 giugno 1964, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 277 dell'11 novembre 1964 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1967, rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1969 con la convenzione 16 aprile 1968, approvata con decreto ministeriale 18 aprile 1968, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 25 ottobre 1968 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 1971, è rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1972 al 31 dicembre 1973, alle condizioni che seguono.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze consente all'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nelle province seguenti: Bolzano, Trento, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, Gorizia, Trieste e Pordenone.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni tipi di valori bollati agli uffici del registro.

Art. 3.

L'Istituto federale accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con la osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Art. 4.

L'Istituto federale continuerà a mantenere in Venezia, a proprie spese, un magazzino centrale compartimentale dei valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi.

Resta fissata in L. 18.000 milioni la scorta di valori bollati di cui il magazzino suddetto è stato già dotato.

Tale dotazione dovrà risultare da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare della detta scorta potrà essere variata con disposizione del Ministero delle finanze in relazione alla concentrazione o all'incremento dei prelievi dei valori bollati effettuati dall'Istituto federale.

Art. 5.

L'Istituto federale assume in deposito la dotazione dei valori bollati di cui al precedente art. 4 e se ne rende responsabile obbligandosi a restituirla integralmente in valori o in denaro al termine della durata della presente convenzione o delle proroghe previste dal successivo art. 15 ed anche prima all'atto dell'eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze autorizza l'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie a disporre, sulla detta dotazione, per la distribuzione, senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo, salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5 di un ammontare di valori bollati non superiore ai 9/10 della dotazione stabilita col precedente art. 4.

Art. 7.

L'Istituto federale si obbliga a tener fermo costantemente nel magazzino compartimentale come scorta, almeno 1/10 dei valori bollati costituenti la predetta dotazione, giusta i vari tagli e specie che verranno determinati con apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Di tale quantitativo di valori il detto Istituto non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 8.

L'Istituto si obbliga ad effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 25 e il 10 di ogni mese il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate al netto degli aggi riconosciuti ai rivenditori secondari nella misura di legge, rispettivamente nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze e rappresentanze e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al deposito generale dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione mediante versa-

mento del relativo importo presso la sezione di tesoreria provinciale di Venezia. All'ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto l'Istituto federale si obbliga a trasmettere entro il giorno 26 ed entro il giorno 11 di ogni mese all'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Venezia, prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese da ogni singola cassa di risparmio o rappresentanza e dai vari corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori, con indicazione degli estremi delle quietanze di tesoreria, relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 9.

Le spese relative al concentramento nel magazzino compartimentale dell'istituto della dotazione di valori bollati di cui all'art. 4, come pure le spese relative al trasporto dei valori bollati e degli stampati dal deposito generale dei valori bollati di Roma o dall'Istituto Poligrafico dello Stato o dalla cartiera di Foggia, fino alla stazione ferroviaria di Venezia od a quella intendenza di finanza, su ordinazione dell'Istituto, sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto di detti valori e stampati dalla stazione ferroviaria o dalla intendenza di finanza di Venezia al magazzino compartimentale stesso, come le spese di gestione di questo, le spese per la custodia e conservazione della detta dotazione, nonchè le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dal magazzino compartimentale, sono, invece, a carico dell'Istituto.

Art. 10.

L'Istituto si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie Casse di risparmio sue partecipanti e filiali, agenzie, succursali, subagenzie delle dette casse nonchè di Istituti di credito corrispondenti o di apposite rappresentanze nelle piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione ed in altre che potranno essere successivamente determinate d'intesa fra l'Amministrazione delle finanze e l'Istituto, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

L'Istituto si obbliga ad effettuare la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari tutti i giorni in cui gli istituti di credito restano aperti al pubblico, ad eccezione dell'ultimo giorno di ogni quindicina.

Qualora l'Istituto intenda spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione, dovrà ottenere il preventivo assenso dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'Istituto federale si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori per ogni specie e taglio che devono costituire detta dotazione e quale parte di essa deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dall'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie contro pagamento al Deposito generale dei valori bollati di Roma, compete all'Istituto la seguente provvigione:

L. 2,50% fino ad un importo di L. 30.000 milioni;

L. 0,30% sull'importo eccedente L. 30.000 milioni.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta all'Istituto federale ed alle sue dipendenze, corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art. 12.

La provvigione di cui al precedente art. 11 sarà liquidata, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e l'Istituto, mensilmente, con l'osservanza delle norme emanate dal Ministero delle finanze.

L'Istituto federale deve corrispondere, per conto dello Stato, ai rivenditori di valori bollati l'aggio nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge.

Per il rimborso dell'aggio anticipato ai rivenditori, l'Istituto federale inoltrerà mensilmente alla intendenza di finanza, tramite l'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, le domande di prelevamento di valori bollati, modello 22 Tasse, con i relativi riepiloghi modelli 162 e 162-*bis*.

L'intendenza di finanza, sulla base di tale documentazione, tenuto conto anche degli eventuali rilievi dello Ispettorato compartimentale, emetterà ordinativo di pagamento dell'importo dell'aggio, commutabile, da parte della tesoreria provinciale o regionale, in quietanza di entrata a favore del deposito generale dei valori bollati di Roma.

Il deposito generale provvederà quindi alla rimessa, a favore dell'Istituto, di un ammontare di valori bollati pari alla somma risultante dalla quietanza.

Art. 13.

L'Istituto federale si obbliga a tenere per la gestione del servizio di distribuzione dei valori ad esso affidato con la presente convenzione, le contabilità che sono attualmente in uso presso i magazzini gestiti dall'amministrazione e presso gli uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori, sia presso il magazzino compartimentale dell'Istituto sia presso gli organi di distribuzione.

L'Istituto si obbliga altresì di sottoporsi per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione ad ogni controllo, tanto presso il magazzino compartimentale, come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze, appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 14.

L'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni e di quelli che esso si assume con la presente, si obbliga di confermare entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di quest'ultima convenzione, il deposito cauzionale già prestato in base alle precedenti convenzioni ed alle successive integrazioni di esso ed ammontante attualmente a L. 602.614.000 (valore nominale).

Tutti i titoli costituenti il predetto deposito cauzionale dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4.

L'eventuale aumento del deposito cauzionale dovrà essere effettuato con titoli di Stato 5 % intestati al predetto Istituto.

Art. 15.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1972 ed ha la durata di due anni. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, si intende rinnovata per un successivo biennio.

Roma, addì 22 settembre 1972

Il Ministro per le finanze
VALSECCHI

Il presidente dell'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie
FELICIANO BENVENUTI

Registrato al n. 9501, *modello* 71/M, *addì* 17 *novembre* 1972, *al I Ufficio registro, atti privati di Roma, esatte L.* 4.410 (*quattromilaquattrocentodieci*). — *Il direttore*: RADICE. — *Il cassiere*: FORTUNATO.

ALLEGATO *A*
(Articolo 10 della convenzione)

Elenco delle piazze sulle quali l'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle casse di risparmio sue partecipanti, delle sue direzioni compartimentali o di istituti di credito corrispondenti.

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
1	Belluno	Belluno	Sede di Belluno della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, piazza Martiri, 41
2	Agordo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, piazza della Libertà, 29
3	Auronzo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, via Roma, 63
4	Cortina	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, corso Italia, 41/43
5	Feltre	Id	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, via Garibaldi, 4
6	Pieve di Cadore	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, piazza Tiziano, 2
7	S. Stefano di Cadore	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, via Venezia, 7
8	Bolzano	Bolzano	Sede della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, via Museo, 56
9	Bressanone	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, via Bastioni Maggiori, 6/*b*
10	Brunico	Id.	Sede della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, via Fossato, 17
11	Caldaro	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, piazza Principale, 7/*B*

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
12	Chiusa	Bolzano	Filiale della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, piazza Parrocchia, 26
13	Egna	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, via Bolzano n. 12
14	Malles	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, Paese, 149
15	Merano	Id.	Sede della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, via Cassa di risparmio, 8
16	Monguelfo	Id.	Esattoria consorziale, collettoria di Monguelfo
17	Ortisei	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, via Rezia, 79
18	Silandro	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, piazza Plavenn, 36
19	Vipiteno	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, via Città nuova n. 19/a
20	Gorizia	Gorizia	Esattoria imposte dirette, via Carducci, 28
21	Cormons	Id.	Esattoria imposte dirette di Cormons, via Matteotti, 4
22	Gradisca d'Isonzo	Id.	Esattoria imposte dirette di Gradisca d'Isonzo, via Dante, 3
23	Grado	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trieste, viale Europa Unita, n. 15
24	Monfalcone	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trieste, piazza della Repubblica
25	Padova	Padova	Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, agenzia di via del Monte di Pietà
26	Camposampiero	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, via Rialto, 9
27	Cittadella	Padova	Succursale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, via Marconi, 13
28	Conselve	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, piazza XX Settembre, 9
29	Este	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, piazza Maggiore, 19
30	Monselice	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, via Roma
31	Montagnana	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, piazza V. Emanuele, 54
32	Piove di Sacco	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, via Garibaldi, 41
33	Rovigo	Rovigo	Sede della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, via Mazzini n. 11
34	Adria	Id.	Succursale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, corso del Popolo, 54
35	Badia Polesine	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, via G. Carducci
36	Castelmassa	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, via C. Battisti
37	Lendinara	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, piazza Risorgimento, 2
38	Occhiobello	Id.	Agenzia della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, via Roma n. 44
39	Trento	Trento	Cassa di risparmio di Trento e Rovereto Sede centrale, via Galilei, 1
40	Arco	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, via Mantova, 7

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
41	Borgo Valsugana	Trento	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
42	Cavalese	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, via Bronzetti, 273
43	Cembra	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
44	Cles	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, corso Dante
45	Cusiano	Id	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
46	Fondo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
47	Levico	Id	Esattoria della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
48	Malè	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
49	Mezzolombardo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
50	Pergine	Id.	Esattoria della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
51	Pinzolo	Id	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
52	Pieve Tesino	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
53	Ponte Arche	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
54	Primiero	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
55	Riva	Id	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, via Garibaldi, 1
56	Rovereto	Id.	Sede della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, piazza Rosmini, 5
57	Tione	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
58	Treviso	Treviso	Sede centrale della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, piazza dei Signori
59	Asolo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, via Canova
60	Castelfranco Veneto	Id.	Sede della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, corso XXIX Aprile
61	Conegliano	Id.	Sede della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, corso V. Emanuele II, 14
62	Cornuda	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, via Matteotti, 12
63	Crespano del Grappa	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, via Molinetto, 16
64	Follina	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, via Martiri della Libertà
65	Mogliano Veneto	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, piazza Duca d'Aosta
66	Montebelluna	Id	Sede della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, piazza Garibaldi
67	Motta di Livenza	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, piazza Luzzatti, 1
68	Oderzo	Id.	Sede della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, via Dante
69	Pieve di Soligo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, piazza Balbi Valier
70	Roncade	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, via Roma, 60

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
71	Spresiano	Treviso	Filiale della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, piazza Luciano Rigo, 43
72	Valdobbiadene	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, via G. Garibaldi, 2
73	Vittorio Veneto	Id.	Sede della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, piazza Luigi Borro
74	Trieste	Trieste	Cassa di risparmio di Trieste Centro servizi di via Giulia, 3
75	Muggia	Id.	Cassa di risparmio di Trieste Filiale di via Roma, 26
76	Udine	Udine	Cassa di risparmio di Udine e Pordenone Esattoria comunale, via Zanon, 25
77	Cervignano	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Udine e Pordenone, via Sauro, 2
78	Cividale	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Udine e Pordenone, piazza Diacono, 2
79	Codroipo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Udine e Pordenone, piazza Garibaldi
80	Latisana	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Udine e Pordenone, via C. Battisti
81	Palmanova	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Udine e Pordenone, piazza Grande
82	S. Daniele del Friuli	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Udine e Pordenone, piazza Duomo
83	S. Giorgio Nogaro	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Udine e Pordenone, piazza XX Settembre
84	Tolmezzo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Udine e Pordenone, piazza XX Settembre
85	Pordenone	Pordenone	Sede della Cassa di risparmio di Udine e Pordenone, via Mazzini
86	Maniago	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Udine e Pordenone, via Roma
87	Sacile	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Udine e Pordenone, piazza Roma
88	S. Vito al Tagliamento	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Udine e Pordenone, piazza del Popolo
89	Spilimbergo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Udine e Pordenone, via Barbacane, 2
90	Comeglians	Udine	Esattoria consorziale imposte dirette gestite dalla Banca del Friuli, via Roma, 8-A
91	Gemona	Id.	Filiale della Banca del Friuli, via XX Settembre, 1
92	Moggio Udinese	Id.	Esattoria consorziale imposte dirette gestita dalla Banca del Friuli, piazza Uffici, 4
93	Paluzza	Id.	Esattoria consorziale imposte dirette gestita dalla Banca del Friuli, piazza 21-22 Luglio, 8
94	Pontebba	Id.	Esattoria consorziale imposte dirette gestita dalla Banca del Friuli, via Roma, 4
95	Tarcento	Id.	Filiale della Banca del Friuli, via Roma, 13
96	Tarvisio	Id.	Filiale della Banca del Friuli, piazza Unità, 7
97	Venezia	Venezia	Cassa di risparmio di Venezia Sede centrale S. Marco, 4391
98	Cavarzere	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Venezia, piazza B. di Rorai n. 1

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
99	Chioggia	Venezia	Filiale della Cassa di risparmio di Venezia, corso del Popolo n. 1227
100	Dolo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Venezia, corso Matteotti, 1
101	Mestre	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Venezia, piazzetta Matter, 2
102	Mirano	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Venezia, via G. Marconi, 7
103	Portogruaro	Id	Filiale della Cassa di risparmio di Venezia, via Roma, 1/3
104	S. Donà di Piave	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Venezia, corso Silvio Trentin, 60
105	Verona	Verona	Sede centrale e sede di Verona della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, via Garibaldi, 1
106	Caprino	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, piazza Vittoria, 1
107	Cologna Veneta	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, corso Guà Dea Piccini, 35
108	Isola della Scala	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, via Cavour, 5
109	Legnago	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, piazza Garibaldi, 14
110	Soave	Id	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, piazza Mercato dei Grani, 4
111	Tregnago	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, via Vittorio Veneto, 34
112	Villafranca	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, corso Vittorio Emanuele n. 196
113	Vicenza	Vicenza	Sede della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, via C. Battisti, 6
114	Arzignano	Id.	Agenzia della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, piazza Marconi, 17
115	Asiago	Id.	Agenzia della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, via IV Novembre, 9
116	Barbarano	Id	Agenzia della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza c Belluno, piazza Roma, 50
117	Bassano	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, piazzotto Montevecchio, 15
118	Lonigo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, via Garibaldi, n. 21
119	Noventa Vicentina	Id	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, via Roma, 3
120	Marostica	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, via Mazzini, 65
121	Schio	Id	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, via Brigata Val Leogra, 2
122	Thiene	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, corso Garibaldi, 26
123	Valdagno	Id	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, corso Italia, 95

Roma, addì 22 settembre 1972

Il Ministro per le finanze
VALSECCHI

Il Presidente dell'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie
FELICIANO BENVENUTI

Rinnovo della convenzione con l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nella Liguria.

Fra il Ministero delle finanze rappresentato dal Ministro prof. dott. Atho. Valsecchi e l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane rappresentato dal suo presidente dott. Edoardo Calleri Di Sala si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane in data 28 dicembre 1941, approvata con regio decreto 9 marzo 1942, n. 466, con la quale fu affidato al detto istituto il servizio di distribuzione dei valori bollati nella Liguria per un biennio dal 1° gennaio 1942 al 31 dicembre 1943 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1944 al 31 dicembre 1945 e successivamente prorogata, con modificazioni per un altro biennio e cioè dal 1° gennaio 1946 al 31 dicembre 1947 con la convenzione 24 agosto 1946 approvata con decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1946, n. 627, rinnovata, con modificazioni, per un triennio e cioè dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 1950 con la convenzione 26 aprile 1950, approvata con legge 16 dicembre 1950, n. 1022 e successivamente prorogata tacitamente per il successivo triennio e cioè dal 1° gennaio 1951 al 31 dicembre 1953, rinnovata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1955 con la convenzione 17 marzo 1954, approvata con il decreto ministeriale del 18 marzo 1954, rinnovata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1957, con la convenzione 20 febbraio 1956, approvata con il decreto ministeriale 21 febbraio 1956, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 18 maggio 1956, prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1959, rinnovata, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1961, con la convenzione 19 maggio 1960, approvata con decreto ministeriale 20 maggio 1960, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1961 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1963 rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1965, con la convenzione 24 giugno 1964, approvata con decreto ministeriale 26 giugno 1964, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 277 dell'11 novembre 1964 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1967, rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1969 con la convenzione 16 aprile 1968, approvata con decreto ministeriale 18 aprile 1968, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 25 ottobre 1968 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 1971 è rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1972 al 31 dicembre 1973, alle condizioni che seguono.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze consente all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari delle seguenti province: Genova, Imperia, La Spezia, Savona.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni tipi di valori bollati agli uffici del registro.

Art. 3.

L'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga ad eseguirlo con l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Art. 4.

L'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane continuerà a mantenere in Genova, presso la sede della Cassa di risparmio di Genova, in via Davide Chiossone, n. 5, a proprie spese, un magazzino compartimentale dei valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi.

Resta fissata in L. 6000 milioni la scorta dei valori bollati di cui è già dotato il magazzino suddetto, come risulta da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare della detta dotazione potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze in relazione alla contrazione o all'incremento dei prelievi di valori bollati effettuati dall'Istituto.

Art. 5.

L'Istituto assume in deposito la dotazione di valori bollati di cui al precedente art. 4 e se ne rende responsabile, obbligandosi a restituirla integralmente in valori o in denaro al termine della durata della presente convenzione o delle proroghe previste dal successivo art. 15 ed anche prima all'atto dell'eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze autorizza l'Istituto a disporre sulla detta dotazione per la distribuzione senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5, di un ammontare di valori bollati non superiore ai 9/10 della dotazione stabilita dal precedente art. 4.

Art. 7.

L'Istituto si obbliga a tenere come scorta fermo costantemente nel magazzino compartimentale, almeno 1/10 dei valori bollati costituenti la predetta dotazione, giusta i vari tagli e specie che verranno determinati con apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Di tale quantitativo di valori il detto istituto non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 8.

L'Istituto si obbliga ad effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 25 e il 10 di ogni mese il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate, al netto degli aggi riconosciuti ai rivenditori secondari nella misura di legge rispettivamente nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze e rappresentanze e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al deposito generale dei valori bollati in Roma, pagandone i

prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante versamento del relativo importo presso la sezione di tesoreria provinciale di Genova o di Roma.

All'ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto l'Istituto si obbliga a trasmettere entro il giorno 26 ed entro il giorno 11 di ogni mese all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Genova un prospetto, indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese da ogni singola dipendenza e rappresentanza e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori, con l'indicazione degli estremi delle quietanze di tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 9.

Le spese relative al concentramento nel magazzino compartimentale dell'Istituto della dotazione di valori di cui all'art. 4, come quelle di trasporto dei valori bollati e degli stampati dal deposito generale dei valori bollati di Roma, o dall'Istituto Poligrafico dello Stato o dalla cartiera di Foggia, fino alla stazione ferroviaria di Genova od a quella intendenza di finanza su ordinazione dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati dalla stazione ferroviaria o dall'intendenza di finanza di Genova al magazzino compartimentale dell'Istituto come le spese di gestione di questo, le spese per la custodia e conservazione della dotazione stessa e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dal magazzino compartimentale sono invece a carico dell'Istituto.

Art. 10.

L'Istituto si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, succursali, sub-agenzie, ecc.) nonchè di istituti di credito corrispondenti o di apposite rappresentanze nelle piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate di intesa tra l'amministrazione delle finanze e l'Istituto, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

L'Istituto si obbliga ad effettuare la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari tutti i giorni in cui gli istituti di credito restano aperti al pubblico, ad eccezione dell'ultimo giorno di ogni quindicina. Qualora l'Istituto intenda spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati, quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione, dovrà ottenerne il preventivo assenso dal Ministero delle finanze, direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'Istituto si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori per ogni specie e taglio che devono costituire la detta dotazione e quale parte di essa deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dall'Istituto contro pagamento al deposito generale dei valori bollati, compete all'Istituto stesso la seguente provvigione:

L. 2,50% fino ad un importo di L. 10.500 milioni;

L. 0,30 sull'importo eccedente L. 10.500 milioni.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta all'Istituto ed alle sue dipendenze, corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art. 12.

La provvigione di cui al precedente art. 11 sarà liquidata, nei rapporti tra l'amministrazione finanziaria e l'Istituto, mensilmente, con l'osservanza delle norme emanate dal Ministero delle finanze.

L'Istituto deve corrispondere, per conto dello Stato, ai rivenditori di valori bollati l'aggio nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge.

Per il rimborso dell'aggio anticipato ai rivenditori, l'Istituto inoltrerà mensilmente all'intendenza di finanza, tramite l'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, le domande di prelevamento di valori bollati, modello 22 Tasse, con i relativi riepiloghi modelli 162 e 162-*bis*.

L'intendenza di finanza, sulla base di tale documentazione, tenuto conto anche degli eventuali rilievi dello ispettorato compartimentale, emetterà ordinativo di pagamento dell'importo dell'aggio, commutabile, da parte della tesoreria provinciale o regionale, in quietanza di entrata a favore del deposito generale dei valori bollati di Roma.

Il deposito generale provvederà quindi alla rimessa, a favore dell'Istituto, di un ammontare di valori bollati pari alla somma risultante dalla quietanza.

Art. 13.

L'Istituto si obbliga a tenere per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione, le contabilità che sono attualmente in uso presso i magazzini gestiti dall'amministrazione e presso gli uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori sia presso il magazzino compartimentale dell'Istituto, sia presso gli organi di distribuzione.

L'Istituto si obbliga altresì di sottoporsi, per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il magazzino compartimentale come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 14.

L'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni e di quelli che esso

si assume con la presente si obbliga di confermare entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di questa ultima convenzione, il deposito cauzionale già prestato in base alle precedenti convenzioni ed alle successive integrazioni di esso ed attualmente ammontante a lire 210.000.000 (valore nominale).

Tutti i titoli costituenti il predetto deposito cauzionale dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4.

L'eventuale aumento del deposito cauzionale dovrà essere effettuato con titoli dello Stato 5% intestati al predetto istituto.

Art. 15.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1972 e ha la durata di due anni. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, s'intende rinnovata per un successivo biennio.

Roma, addì 22 settembre 1972

Il Ministro per le finanze
VALSECCHI

Il presidente dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane
EDOARDO CALLERI DI SALA

Registrato al n. 9502, mod. 71/M, addì 17 novembre 1972, al I Ufficio registro, atti privati di Roma, esatte L. 4.410 (quattromilaquattrocentodieci). — Il direttore: RADICE. — *Il cassiere:* FORTUNATO.

ALLEGATO *A*
(Articolo 10 della convenzione)

Elenco delle piazze nelle quali le Casse di risparmio di Genova e Imperia, La Spezia e Savona, si obbligano di provvedere alla distribuzione dei valori bollati.

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
1	Genova centro	Genova	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, via Accademia, 2
2	GE-Sampierdarena	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, piazza Vittorio Veneto, 2
3	GE-Sestri	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, via Sestri, 114-*r*
4	GE-Voltri	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, via Don Giovanni Verità, 28-*r*
5	GE-Bolzaneto	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, via G. B. Custo, 11-*r*
6	GE-Pontedecimo	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, via F. del Canto, 4-*A*
7	GE-Rivarolo	Id	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, via G. Jori, 22-*A*
8	GE-Pegli	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, via Martiri della Libertà, 3-*A*
9	GE-Nervi	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, via G. Oberdan, 120-*A*
10	GE-Molassana	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, via Molassana, 70-*r*
11	Recco	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia via IV Novembre n. 2-*r*
12	S. Margherita Ligure	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, via XXV Aprile 1945, n. 2-*b*
13	Chiavari	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, piazza Roma, 6

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
14	Sestri Levante	Genova	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, corso Colombo, 35-*r*
15	Rapallo	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, via Giustiniani, 9
16	Rezzoaglio	Id	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, via Roma, 20
17	Busalla	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, via Roma, 1
18	Montoggio	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, via Roma, 89
19	Torriglia	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, via G. Matteotti, 48
20	Campoligure	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, piazza Martiri della Benedicta, 2
21	Arenzano	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, via Sauli Pallavicino n. 25
22	Rovegno	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, piazza Carboni, 141
23	Ronco Scrivia	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, corso Italia, 55-*d*
24	Cogoleto	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, lungomare S. Maria n. 11
25	Camogli	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, via XX Settembre, 11
26	Albenga	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, piazza del Popolo, 29
27	Alassio	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, via Dante, 114-*A*
28	Finale Ligure	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, via Garibaldi, 3
29	Varazze	Savona	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, piazza Dante Alighieri, 6
30	Loano	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, via Stella (palazzo Sirena)
31	Pietra Ligure	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, piazza Martiri della Libertà, 10
32	Imperia	Imperia	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, via G. Berio, 2
33	Imperia-Porto Maurizio	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, piazza Fratelli Serra n. 10
34	Sanremo	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, corso Mombello, 27
35	Bordighera	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, via V. Emanuele, 170
36	Pieve di Teco	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, piazza G. Brunengo
37	Taggia	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, viale Mazzini
38	Ospedaletti	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, corso Regina Margherita, 53
39	Arma di Taggia	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, via P. Boselli, 21
40	S. Bartolomeo al Mare	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, via Aurelia, 49-51-*r*
41	Ventimiglia	Id.	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, via Roma, 54
42	Varese Ligure	La Spezia	Cassa di risparmio di Genova e Imperia, via Umberto I, 1

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
43	Savona Centro	Savona	Cassa di risparmio di Savona, via A. Aonzo, 27-*r*
44	Altare	Id.	Cassa di risparmio di Savona, via Roma, 13
45	Cairo Montenotte	Id.	Cassa di risparmio di Savona, via A. Colla, 2
46	Vado Ligure	Id.	Cassa di risparmio di Savona, via Aurelia, 23
47	Millesimo	Id	Cassa di risparmio di Savona, piazza Libertà, 44
48	La Spezia Centro	La Spezia	Cassa di risparmio di La Spezia, corso Cavour, 86
49	Brugnato	Id.	Cassa di risparmio di La Spezia, via Bertucci, 10
50	Lerici	Id.	Cassa di risparmio di La Spezia, piazza Garibaldi, 14
51	Levanto	Id.	Cassa di risparmio di La Spezia, via Cairoli, 2
52	Piana Battolla	Id.	Cassa di risparmio di La Spezia, via Provinciale, 163
53	Sarzana	Id.	Cassa di risparmio di La Spezia, via Bertoloni, 16
54	Sesta Godano	Id.	Cassa di risparmio di La Spezia, via Roma, 15

Roma, addì 22 settembre 1972

Il Ministro per le finanze
VALSECCHI

Il presidente dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane
EDOARDO CALLERI DI SALA

Rinnovo della convenzione con l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari dell'Emilia e della Romagna.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro prof. dott. Athos Valsecchi e l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, rappresentato dal suo presidente dott. Edoardo Calleri Di Sala si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata fra il Ministero delle finanze e l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane in data 28 dicembre 1941, approvata con regio decreto 9 marzo 1942, n. 465, con la quale fu affidato al detto Istituto il servizio di distribuzione dei valori bollati nell'Emilia e Romagna per un biennio dal 1° gennaio 1942 al 31 dicembre 1943, e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1944 al 31 dicembre 1945 e successivamente prorogata, con modificazioni, per un altro biennio cioè dal 1° gennaio 1946 al 31 dicembre 1947 con la convenzione 24 agosto 1946 approvata con decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1946, n. 634, rinnovata, con modificazioni, per un triennio e cioè dal 1° gennaio 1948, al 31 dicembre 1950 con la convenzione 26 aprile 1950, approvata con la legge 15 dicembre 1950, n. 1022 e successivamente prorogata tacitamente per il successivo triennio e cioè dal 1° gennaio 1951 al 31 dicembre 1953, rinnovata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1955, con la convenzione 17 marzo 1954, approvata con decreto ministeriale del 18 marzo 1954, rinnovata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1957, con la convenzione 20 febbraio 1956, approvata con decreto ministeriale 21 febbraio 1956, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 18 maggio 1956, proro-

gata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1959, rinnovata, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1961, con la convenzione 19 maggio 1960, approvata con decreto ministeriale 20 maggio 1960, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1961 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1963 e rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1965, con la convenzione 24 giugno 1964, approvata con decreto ministeriale 26 giugno 1964, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 277 dell'11 novembre 1964 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1967, rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1969 con la convenzione 16 aprile 1968, approvata con decreto ministeriale 18 aprile 1968, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 25 ottobre 1968 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 1971, è rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1972 al 31 dicembre 1973, alle condizioni che seguono.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze consente all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari delle seguenti province: Bologna, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Ferrara, Ravenna e Forlì.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni valori bollati agli uffici del registro.

Art. 3.

L'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Art. 4.

L'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane continuerà a mantenere in Bologna presso la sede della Cassa di risparmio di Bologna, via Farini n. 22, a proprie spese, un magazzino compartimentale dei valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi.

Resta fissata in L. 10.000 milioni la scorta dei valori bollati di cui il magazzino suddetto è stato già dotato.

Tale dotazione dovrà risultare da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare di detta dotazione potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze in relazione alla contrazione o all'incremento dei prelievi di valori bollati effettuati dall'Istituto.

Art. 5.

L'Istituto assume in deposito la dotazione di valori bollati di cui al precedente art. 4 e se ne rende responsabile, obbligandosi a restituirla integralmente in valori o in denaro al termine della durata della presente convenzione o della proroga prevista dal successivo articolo 15, ed anche prima all'atto della eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze autorizza l'Istituto a disporre sulla detta dotazione per la distribuzione, senza l'obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo (salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5), di un ammontare di valori bollati, non superiore ai 9/10 della dotazione stabilita dal precedente art. 4.

Art. 7.

L'Istituto si obbliga a tener fermo costantemente come scorta nel magazzino compartimentale almeno 1/10 dei valori bollati costituenti la predetta dotazione, giusta i vari tagli e specie che verranno determinati con apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti. Di tale quantitativo di valori il detto Istituto non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 8.

L'Istituto si obbliga ad effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 25 e il 10 di ogni mese il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate, al netto degli aggi riconosciuti ai rivenditori secondari nella misura di legge, rispettivamente nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze e rappresentanze e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al deposito generale dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante versamento del relativo importo presso la sezione di tesoreria provinciale di Bologna o di Roma.

All'ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto, lo Istituto si obbliga a trasmettere entro il giorno 26 ed entro il giorno 11 di ogni mese all'ispettorato compartimentale delle tasse ed imposte indirette sugli affari di Bologna, un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese da ogni singola dipendenza o rappresentanza e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori, con indicazione degli estremi delle quietanze di tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 9.

Le spese relative al concentramento nel magazzino compartimentale dell'Istituto della dotazione di valori di cui all'art. 4 come quelle di trasporto dei valori bollati e degli stampati dal deposito generale dei valori bollati di Roma, o dall'Istituto Poligrafico dello Stato o dalla cartiera di Foggia, fino alla stazione ferroviaria di Bologna od a quella Intendenza di finanza su ordinazione dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati della stazione ferroviaria e dalla intendenza di finanza di Bologna al magazzino compartimentale stesso, come le spese di gestione di questo, le spese di custodia e conservazione della scorta stessa e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dal magazzino compartimentale, sono invece a carico dell'Istituto.

Art. 10.

L'Istituto si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, succursali, sub-agenzie, ecc.) nonchè di istituti di credito corrispondenti o di apposite rappresentanze nelle piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa tra l'Amministrazione delle finanze e l'Istituto, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

L'Istituto si obbliga ad effettuare la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari tutti i giorni in cui gli istituti di credito restano aperti al pubblico, ad eccezione dell'ultimo giorno di ogni quindicina.

Qualora l'Istituto intenda spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati, quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione, dovrà otteneme il preventivo assenso del Ministero delle finanze, direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'Istituto si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori bollati per ogni specie e taglio che devono costituire la detta dotazione e quale parte di essa deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dall'Istituto contro pagamento al deposito generale dei valori bollati, compete all'Istituto stesso la seguente provvigione:

L. 2,50% fino ad un importo di L. 24.000 milioni;
L. 0,30% sull'importo eccedente L. 24.000 milioni.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta all'Istituto ed alle sue dipendenze, corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art. 12.

La provvigione di cui al precedente art. 11 sarà liquidata, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e l'Istituto, mensilmente, con l'osservanza delle norme emanate dal Ministero delle finanze.

L'Istituto deve corrispondere, per conto dello Stato, ai rivenditori di valori bollati l'aggio nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge.

Per il rimborso dell'aggio anticipato ai rivenditori, l'Istituto inoltrerà mensilmente all'intendenza di finanza, tramite l'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, le domande di prelevamento di valori bollati, modello 22 Tasse, con i relativi riepiloghi modelli 162 e 162-*bis*.

L'intendenza di finanza, sulla base di tale documentazione, tenuto conto anche degli eventuali rilievi dell'ispettorato compartimentale, emetterà ordinativo di pagamento dell'importo dell'aggio, commutabile, da parte della tesoreria provinciale o regionale, in quietanza di entrata a favore del deposito generale dei valori bollati di Roma.

Il deposito generale provvederà quindi alla rimessa, a favore dell'Istituto, di un ammontare di valori bollati pari alla somma risultante dalla quietanza.

Art. 13.

L'Istituto si obbliga a tenere per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione, le contabilità che sono attualmente in uso presso i magazzini gestiti dall'amministrazione e presso gli uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori sia presso il magazzino compartimentale dell'Istituto, sia presso gli organi di distribuzione.

L'Istituto si obbliga altresì di sottoporsi per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il magazzino compartimentale come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari dell'amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 14.

L'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni e di quelli che esso si assume con la presente, si obbliga di confermare entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di quest'ultima convenzione il deposito cauzionale già prestato in base alle precedenti convenzioni ed alle successive integrazioni di esso ed ammontante attualmente a L. 352.312.000 (valore nominale).

Tutti i titoli costituenti il predetto deposito cauzionale dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4.

L'eventuale aumento del deposito cauzionale dovrà essere effettuato con titoli dello Stato 5% intestati al predetto istituto.

Art. 15.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1972 ed ha la durata di due anni. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, s'intende rinnovata per un successivo biennio.

Roma, addì 22 settembre 1972

Il Ministro per le finanze
VALSECCHI

Il presidente dell'istituto di credito delle casse di risparmio italiane
EDOARDO CALLERI DI SALA

Registrato al n. 9503/E, mod. 71/M, addì 17 novembre 1972, al n. I ufficio registro, atti privati di Roma, esatte L. 4.410 (quattromilaquattrocentodieci). — Il direttore: RADICE. — *Il cassiere:* FORTUNATO.

ALLEGATO A
(Articolo 10 della convenzione)

Elenco delle piazze nelle quali le Casse di risparmio e i Monti di credito su pegno dell'Emilia e Romagna si obbligano a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo di proprie sedi e dipendenze o di agenzie di credito corrispondenti.

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
1	**Bologna**	Bologna	Filiale Borsa della Cassa di risparmio di Bologna, piazza Nettuno, 3-*B*
2	**Bologna**	Id.	Sede del Monte di Bologna, via Indipendenza, 11
3	**Baricella**	Id.	Filiale del Monte di Bologna, via Roma, 12
4	**Bazzano**	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Bologna, via Mazzini, 22
5	**Budrio**	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Bologna, via Bissolati, 26
6	Castelmaggiore	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Bologna, via Gramsci, 161
7	Castel S. Pietro Terme	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Bologna, piazza Garibaldi
8	Castenaso	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Bologna, via S. Nasica, 51
9	Castiglione dei Pepoli	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Bologna, via G. Pepoli, 14
10	Crevalcore	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Bologna, via G. Matteotti n. 141
11	Imola	Id.	Sede della Cassa di risparmio di Imola, via Cavour, 53
12	Loiano	Id.	Filiale del Monte di Bologna, via Roma, 20
13	Medicina	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Bologna, via della Libertà n. 43
14	Molinella	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Bologna, piazza del Popolo n. 16
15	Ozzano Emilia	Bologna	Filiale della Cassa di risparmio di Bologna, via Emilia Levante, 189
16	**Porretta Terme**	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Bologna, piazza della Libertà, 61
17	S. Giorgio di **Piano**	Id.	Filiale della Cassa di risparmio **di Bologna, via A. Costa, 3-a**
18	S. Giovanni in Persiceto	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Bologna, corso Italia, 27
19	S. Pietro in Casale	Id	Filiale del Monte di Bologna, piazza L. Calori, 3-4
20	Savigno	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Bologna, via Marconi, 22
21	Vergato	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Bologna, via Marconi, 2
22	Zola Predosa	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Bologna, via Risorgimento n. 286
23	Ferrara	Ferrara	Sede della Cassa di risparmio di Ferrara, corso Giovecca, 108
24	Argenta	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Ferrara, viale Roiti, 17
25	Bondeno	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Ferrara, piazza Garibaldi, 23
26	Cento	Id.	Sede della Cassa di risparmio di Cento, via G. Matteotti, 8-*B*
27	Codigoro	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Ferrara, piazza 4 Novembre n. 22
28	Comacchio	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Ferrara, piazza Folegatti, 25
29	Copparo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Ferrara, piazza della Libertà, 27-28
30	Migliarino	Id	Filiale della Cassa di risparmio di Ferrara, piazza della Repubblica, 31

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
31	Portomaggiore	Ferrara	Filiale della Cassa di risparmio di Ferrara, corso Vittorio Emanuele, 9
32	Forlì	Forlì	Sezione pegni della Cassa di risparmio di Forlì, via G. Saffi n. 2
33	Bellaria	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Rimini, via P. Guidi, 40
34	Cattolica	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Rimini, via C. Mancini, 30-32
35	Cesena	Id.	Esattoria della Cassa di risparmio di Cesena, piazza Pia, 2
36	Civitella di Romagna	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Forlì, piazza 25 aprile, 1
37	Forlimpopoli	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Forlì, via Saffi, 3
38	Meldola	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Forlì, piazza Vittorio Emanuele, 4
39	Modigliana	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Forlì, via Garibaldi, 36
40	Morciano	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Rimini, via Bucci, 1
41	Riccione	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Rimini, viale Ceccarini, 80
42	Rimini	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Rimini, corso d'Augusto, 62
43	Rocca S. Casciano	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Forlì, via IV Novembre, 11
44	S. Piero in Bagno	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Forlì, via Garibaldi, 59
45	Santarcangelo di Romagna	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Rimini, piazza Ganganelli n. 10
46	Santa Sofia	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Forlì, via Marconi, 4
47	Savignano sul Rubicone	Forlì	Filiale della Cassa di risparmio di Cesena, corso Perticali, 27
48	Modena	Modena	Sezione pegni della Cassa di risparmio di Modena, via F. Rismondo, 50
49	Carpi	Id.	Sede della Cassa di risparmio di Carpi, piazza dei Martiri, 3
50	Castelfranco Emilia	Id	Filiale della Cassa di risparmio di Modena, via Cappi, 3
51	Finale Emilia	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Mirandola, corso Matteotti n. 2-*a*
52	Mirandola	Id.	Sezione pegni della Cassa di risparmio di Mirandola, via Cesare Battisti, 8
53	Pavullo nel Frignano	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Modena, piazza S. Bartolomeo, 1
54	S. Felice sul Panaro	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Mirandola, via Mazzini, 21
55	Sassuolo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Modena, piazza Martiri Partigiani, 93
56	Vignola	Id.	Sede della Cassa di risparmio di Vignola, viale Mazzini, 1
57	Parma	Parma	Sede della Cassa di risparmio di Parma, piazza Garibaldi, 9
58	Bardi	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Parma, via Roma, 1
59	Bedonia	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Parma, piazza Battisti, 14
60	Borgo V. Taro	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Parma, via Nazionale, 27
61	Busseto	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Parma, via Roma, 123/5
62	Collecchio	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Parma, piazza Repubblica, 2

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
63	Colorno	Parma	Filiale della Cassa di risparmio di Parma, via Cavour, 23
64	Fidenza	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Parma, via Gramsci, 41
65	Fontanellato	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Parma, via Marconi, 8/10
66	Fornovo Taro	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Parma, via XXIV Maggio n. 15
67	Langhirano	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Parma, via O. Ferrari, 9
68	Salsomaggiore	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Parma, via Romagnosi, 10
69	S. Secondo Parmense	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Parma, via Garibaldi, 55
70	Sissa	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Parma, via Matteotti, 38
71	Soragna	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Parma, piazza Garibaldi, 18
72	Zibello	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Parma, via Matteotti, 2
73	Piacenza	Piacenza	Sede della Cassa di risparmio di Piacenza, via Poggiali, 18
74	Agazzano	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Piacenza, via Macallè, 38
75	Bettola	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Piacenza, piazza Colombo, 5
76	Bobbio	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Piacenza, piazza S. Francesco, 18
77	Carpaneto	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Piacenza, via della Vittoria n. 2
78	Castel S. Giovanni	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Piacenza, via Matteotti, 102
79	Cortemaggiore	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Piacenza, via Cavour
80	Fiorenzuola d'Arda	Piacenza	Filiale della Cassa di risparmio di Piacenza, via Garibaldi, 120
81	Lugagnano Val d'Arda	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Piacenza, piazza Castellana
82	Monticelli d'Ongina	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Piacenza, via Martiri della Libertà, 36
83	Pianello Val Tidone	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Piacenza, via Roma, 39
84	Ponte dell'Olio	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Piacenza, via Vittorio Veneto, 72
85	Ravenna	Ravenna	Sede della Cassa di risparmio di Ravenna, piazza Garibaldi, 6
86	Alfonsine	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Ravenna, corso Matteotti n. 17-*C*
87	Bagnacavallo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Ravenna, piazza della Libertà, 38
88	Brisighella	Id	Filiale della Cassa di risparmio di Ravenna, via Baccarini, 2
89	Cervia	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Ravenna, piazza Garibaldi n. 8
90	Conselice	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Ravenna, via Cavallotti, 1
91	Faenza	Id.	Sede centrale del Monte su pegno di Faenza, corso Garibaldi, 1
92	Fusignano	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Ravenna, corso Emaldi, 85
93	Lavezzola	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Ravenna, via A. Costa, 20
94	Lugo	Id.	Sede centrale della Cassa di risparmio di Lugo, piazza Baracca, 24

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
95	Massalombarda	Ravenna	Filiale della Cassa di risparmio di Ravenna, via Vittorio Veneto, 53
96	Russi	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Ravenna, via Farini, 36
97	Reggio Emilia	Reggio Emilia	Esattoria della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, via S. Pietro Martire
98	Boretto	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, via Saccani n. 1
99	Castellarano	Id	Filiale della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, via Radici Sud, 1-*a*
100	Castelnovo Monti	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, via Roma n. 118
101	Correggio	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, corso Mazzini, 34
102	Guastalla	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, via Gonzaga, 4-*F*
103	Montecchio E.	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, piazza della Repubblica, 38
104	Novellara	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, piazza Unità d'Italia, 26
105	Rolo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, via Roma, 3

Roma, addì 22 settembre 1972

Il Ministro per le finanze
VALSECCHI

Il presidente dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane
EDOARDO CALLERI DI SALA

Rinnovo della convenzione col Monte dei paschi di Siena per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nella Toscana e nell'Umbria.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro prof. dott. Athos Valsecchi e il Monte dei paschi di Siena rappresentato dal suo direttore generale (provveditore) prof. Paolo Pagliazzi si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata fra il Ministero delle finanze e il Monte dei paschi di Siena in data 20 novembre 1940, approvata con regio decreto 23 dicembre 1940, n. 2025, con la quale fu affidato al detto Monte il servizio di distribuzione dei valori bollati nella Toscana e nell'Umbria, rinnovata, con modificazioni, per il biennio 1° gennaio 1943 31 dicembre 1944 con convenzione 22 dicembre 1942, approvata con regio decreto 29 marzo 1943, n. 255, prorogata tacitamente per un altro biennio e cioè dal 1° gennaio 1945 al 31 dicembre 1946, e sostituita, ad ogni effetto, a decorrere dal 1° gennaio 1946, per il biennio 1946-47, con la convenzione 24 agosto 1946 approvata con decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1946, n. 599, rinnovata, con modificazioni, per un triennio e cioè dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 1950, con la convenzione 26 aprile 1950, approvata con la legge 16 dicembre 1950, n. 1022, e successivamente prorogata tacitamente per il successivo triennio e cioè dal 1° gennaio 1951 al 31 dicembre 1953, rinnovata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1955 con la convenzione del 17 marzo 1954 approvata con decreto ministeriale 18 marzo 1954, rinnovata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1957 con la convenzione 20 febbraio 1956, approvata con decreto ministeriale 21 febbraio 1956, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 18 maggio 1956, prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1959, rinnovata, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1960, approvata con decreto ministeriale 20 maggio 1960, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1961 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1962 al 31 di-

cembre 1963 e rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1965, con la convenzione 24 giugno 1964, approvata con decreto ministeriale 26 giugno 1964, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 277 dell'11 novembre 1964 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1967, rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1969 con la convenzione 16 aprile 1968, approvata con decreto ministeriale 18 aprile 1968, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 25 ottobre 1968 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 1971, è rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1972 al 31 dicembre 1973, alle condizioni che seguono.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze consente al Monte dei paschi di Siena di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nelle seguenti province: Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Siena, Pisa, Perugia e Terni.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni tipi di valori bollati agli uffici del registro.

Art. 3.

Il Monte dei paschi di Siena accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Art. 4.

Il Monte dei paschi di Siena continuerà a mantenere, a proprie spese, un magazzino compartimentale dei valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi.

Resta fissata in L. 17.500 milioni la scorta dei valori bollati di cui il magazzino suddetto è stato già dotato.

Tale dotazione dovrà risultare da apposito dettagliato elenco formato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare della detta dotazione potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alla contrazione o all'incremento dei prelievi di valori bollati effettuati dall'Istituto.

Art. 5.

Il Monte dei paschi di Siena assume in deposito la dotazione di valori bollati di cui al precedente art. 4 e se ne rende responsabile obbligandosi a restituirla integralmente in valori o in danaro al termine della presente convenzione o della proroga prevista dal successivo art. 15, ed anche prima all'atto della eventuale soppressione di qualche tipo di valore.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze autorizza il Monte dei paschi di Siena a disporre, sulla detta dotazione per la distribuzione, senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo, salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5 di un ammontare di valori bollati non superiore ai 9/10 della dotazione stabilita col precedente art. 4.

Art. 7.

Il Monte dei paschi di Siena si obbliga a tener fermo, come scorta, costantemente nel magazzino compartimentale almeno un decimo dei valori bollati costituenti la predetta dotazione, giusta i vari tagli e specie che verranno determinati con apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Di tale quantitativo di valori il detto Monte non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 8.

Il Monte dei paschi di Siena si obbliga ad effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 25 e il 10 di ogni mese il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate — al netto degli aggi riconosciuti ai rivenditori secondari nella misura di legge — rispettivamente nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, delle proprie dipendenze e rappresentanze e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al deposito generale dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante versamento del relativo importo presso la sezione di tesoreria provincaile di Siena o di Roma.

All'ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto, il Monte dei paschi di Siena si obbliga a trasmettere entro il giorno 26 ed entro il giorno 11 di ogni mese allo ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Firenze, un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese da ogni singola dipendenza o rappresentanza e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori, con l'indicazione degli estremi delle quietanze di tesoreria, relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 9.

Le spese relative al concentramento nel magazzino compartimentale dell'Istituto della dotazione di valori bollati di cui sopra, come quelle di trasporto dei valori bollati e degli stampati dal deposito generale dei valori bollati di Roma o dall'Istituto Poligrafico dello Stato o dalla cartiera di Foggia fino alla stazione ferroviaria di Siena od a quella intendenza di finanza su ordinazione del Monte dei paschi di Siena, sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati dalla stazione ferroviaria e dall'intendenza di finanza di Siena al magazzino compartimentale dell'Istituto, come le spese di gestione di questo, le spese per la custodia e conservazione della dotazione stessa e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dal magazzino compartimentale sono, invece, a carico dell'Istituto.

Art. 10.

Il Monte dei paschi di Siena si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, sub-agenzie, ecc.) nonchè di istituti di credito corrispondenti o di apposite

rappresentanze nelle piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa fra l'Amministrazione delle finanze ed il Monte dei paschi di Siena, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

Il Monte dei Paschi di Siena si obbliga ad effettuare la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari tutti i giorni in cui gli istituti di credito restano aperti al pubblico, ad eccezione dell'ultimo giorno di ogni quindicina.

Qualora il Monte dei paschi di Siena intenda spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati quale risulta dallo allegato *A* alla presente convenzione, dovrà ottenerne il preventivo assenso dal Ministero delle finanze Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Il Monte dei paschi di Siena si obbliga a tener presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi di valori per ogni specie e taglio che devono costituire la detta dotazione e quale parte di essa deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dal Monte dei paschi di Siena contro pagamento al deposito generale dei valori bollati compete all'istituto la seguente provvigione:

L. 2,60 % fino ad un importo di L. 25.000 milioni;
L. 0,30 % sull'importo eccedente L. 25.000 milioni.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta al Monte dei paschi ed alle sue dipendenze, corrispondenti e rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art. 12.

La provvigione di cui al precedente art. 11 sarà liquidata, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e il Monte dei paschi mensilmente, con l'osservanza delle norme emanate dal Ministero delle finanze.

Il Monte dei paschi di Siena deve corrispondere, per conto dello Stato, ai rivenditori di valori bollati l'aggio nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge.

Per il rimborso dell'aggio anticipato ai rivenditori il Monte dei paschi di Siena inoltrerà mensilmente alla Intendenza di finanza, tramite l'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, le domande di prelevamento di valori bollati, modello 22 Tasse, con i relativi riepiloghi 162 e 162-*bis*.

L'intendenza di finanza, sulla base di tale documentazione, tenuto conto anche degli eventuali rilievi dell'ispettorato compartimentale, emetterà ordinativo di pagamento dell'importo dell'aggio, commutabile, da parte della tesoreria provinciale o regionale, in quietanza di entrata a favore del deposito generale dei valori bollati di Roma.

Il deposito generale provvederà quindi alla rimessa, a favore del Monte dei paschi di Siena, di un ammontare di valori bollati pari alla somma risultante dalla quietanza.

Art. 13.

Il Monte dei paschi si obbliga a tenere, per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione le contabilità che sono attualmente in uso presso i magazzini gestiti dall'amministrazione e presso gli uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori, sia presso il magazzino compartimentale dell'Istituto sia presso gli organi di distribuzione.

Il Monte dei paschi si obbliga altresì di sottoporsi per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il magazzino compartimentale dell'Istituto come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari della Amministrazione delle finanze, appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale a norma dello art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 14.

Il Monte dei paschi di Siena a garanzia dello esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni e di quelli che esso si assume con la presente, si obbliga di confermare entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di questa ultima convenzione, il deposito cauzionale già prestato in base alle precedenti convenzioni ed alle successive integrazioni di esso ed ammontante attualmente a L. 583.600.000 (valore nominale).

Tutti i titoli costituenti il predetto deposito cauzionale dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4.

L'eventuale aumento del deposito cauzionale dovrà essere effettuato con titoli dello Stato 5 % intestati al predetto istituto.

Art. 15.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1972 ed ha la durata di due anni. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, si intende rinnovata per un successivo biennio.

Roma, addì 22 settembre 1972

Il Ministro per le finanze
VALSECCHI

Il Direttore generale (provveditore)
del Monte dei paschi di Siena
Paolo PAGLIAZZI

Registrato al n. 9504, mod. 71/M, addì 17 novembre 1972, al I Ufficio registro, atti privati di Roma, esatte L. 4.410 (quattromilaquattrocentodieci). — Il direttore: RADICE. — *Il cassiere:* FORTUNATO.

ALLEGATO *A*
(Articolo 10 della convenzione)

Elenco delle piazze nelle quali il Monte dei paschi di Siena provvede alla distribuzione dei valori bollati a mezzo di proprie dipendenze o rappresentanze o di istituti di credito corrispondenti.

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
1	Aulla	Massa Carrara	Banca Toscana
2	Bagnone	Id.	Banca Toscana
3	Carrara	Id.	Via M. D'Azeglio
4	Fivizzano	Id.	Banca Toscana
5	Marina di Carrara	Id	Banca Toscana
6	Massa	Id	Piazza Aranci, 9
7	Pontremoli	Id.	Piazza della Repubblica, 1
8	Villafranca Lunigiana	Id.	Banca Toscana
9	Arezzo	Arezzo	Corso Italia, 221
10	Bucine	Id.	Via Roma, 15
11	Castiglion Fiorentino	Id.	Corso Italia, 23
12	Cortona	Id.	Via Nazionale, 42
13	Foiano della Chiana	Id.	Piazza fra Benedetto, 6-7
14	Monte S. Savino	Id	Via Antonio da Sangallo, 99
15	Montevarchi	Id	Via Roma, 54
16	Pieve Santo Stefano	Id.	Via Roma, 2
17	Ponte a Poppi	Id.	Via Roma, 83-85-87
18	Pratovecchio	Id.	Banca Toscana
19	S. Giovanni Valdarno	Id.	Corso Italia, 151
20	Sansepolcro	Id.	Piazza Torre di Berta, 18
21	Soci	Id.	Piazza Garibaldi, 34
22	Terranuova Bracciolini	Id.	Piazza della Repubblica, 1
23	Barberino di Mugello	Firenze	Banca Toscana
24	Borgo S. Lorenzo	Id.	Via Giovanni della Casa s.n.c.
25	Campi Bisenzio	Id.	Banca Toscana
26	Castelfiorentino	Id.	Piazza Cavour, 15-r
27	Certaldo	Firenze	Via XX Settembre, 1
28	Dicomano	Id	Piazza Buonamici, 11
29	Empoli	Id.	Piazza della Vittoria, 24
30	Figline Valdarno	Id.	Piazza B. Bianchi, 1-2
31	Firenze	Id.	Via de' Percori, 6 (Via dello Oriuolo, 38)
32	Firenze (Ag. Rifredi)	Id.	Piazza Dalmazia, 41-42-r
33	Fucecchio	Id	Corso Matteotti, 55
34	Greve in Chianti	Id.	Piazza Matteotti, 3
35	Mercatale di Vernio	Id.	Via Bologna, 205-207
36	Poggio a Caiano	Id	Banca Toscana
37	Pontassieve	Id.	Via L. Gori, 29
38	Prato	Id	Via Ricasoli, 17
39	San Casciano Val di Pesa	Id	Via Machiavelli, 19
40	Sesto Fiorentino	Id.	Via Gramsci, 425
41	Signa	Id	Piazza Felice Cavallotti, 8
42	Casteldelpiano	Grosseto	Piazza Garibaldi, 5
43	Castiglion della Pescaia	Id	Via Vittorio Veneto, 16
44	Follonica	Id	Via Roma, 93
45	Gavorrano	Id.	Via G. Matteotti, 6
46	Grosseto	Id.	Via A. Saffi, 4
47	Manciano	Id	Via Marsala, 13
48	Massa Marittima	Id.	Via della Libertà, 45
49	Montieri	Id.	Via Roma, 32
50	Orbetello	Id.	Corso Italia, 66
51	Pitigliano	Id.	Via Roma
52	Porto Santo Stefano	Id.	Corso Umberto, 49-53
53	Roccalbegna	Id	Via IV Novembre, 5
54	Roccastrada	Id.	Piazza Gramsci, 8-9
55	Santa Fiora	Id.	Piazza Garibaldi, 24

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
56	Scansano	Grosseto	Banca Toscana
57	Castagneto Carducci	Livorno	Piazza del Popolo, 40
58	Cecina	Id	Corso G. Matteotti, 139
59	Collesalvetti	Id.	Piazza della Repubblica, 6
60	Livorno	Id.	Via Cairoli, 41
61	Piombino	Id.	Corso Italia, 77
62	Portoferraio	Id.	Via Garibaldi, 2
63	Rosignano Marittimo	Id.	Via Gramsci, 113-c
64	Venturina	Id.	Via Indipendenza, 110
65	Barga	Lucca	Via G. Pascoli, 28
66	Borgo a Mozzano	Id.	Banca Toscana
67	Camaiore	Id.	Via V. Emanuele, 132
68	Castelnuovo Garfagnana	Id.	Via A. Vallisneri, 2
69	Fornoli (Bagni di Lucca)	Id.	Via Papa Giovanni XXIII, s.n.c.
70	Forte dei Marmi	Id.	Via G. Carducci, 5-A
71	Gallicano Garfagnana	Id.	Banca Toscana
72	Lucca	Id.	Piazza Bernardini, 5
73	Massarosa	Id.	Via Roma, 65
74	Pietrasanta	Id.	Piazza Duomo
75	Querceta	Id	Piazza Matteotti, 1
76	Seravezza	Id.	Piazza Mazzini, 3
77	Viareggio	Id.	Corso Garibaldi, 20
78	Bastia Umbra	Perugia	Piazza Mazzini, 60
79	Cascia	Id.	Banca Popolare di Spoleto
80	Castiglion del Lago	Id.	Via G. Matteotti, 53
81	Città della Pieve	Id.	Piazza del Plebiscito, 3-4
82	Città di Castello	Id.	Corso Cavour, 8
83	Foligno	Id.	Corso Cavour, 99
84	Gualdo Tadino	Id.	Cassa di risparmio di Perugia
85	Gubbio	Id.	Via della Repubblica, 6
86	Magione	Perugia	Via XX Settembre, 5
87	Marsciano	Id	Via G. Marconi
88	Norcia	Id.	Banca Popolare di Spoleto
89	Panicale	Id.	Corso P. Vannucci, 11
90	Passignano sul Trasimeno	Id.	Via Roma, 8
91	Perugia	Id.	Via Baglioni, 24
92	Santa Maria degli Angeli	Id.	Via G. Becchetti, 8
93	Spoleto	Id.	Via Flaminia, 5-9
94	Todi	Id.	Via Cavour, 65
95	Umbertide	Id.	Piazza Matteotti, 14
96	Calci	Pisa	Via Roma
97	Casciana Terme	Id.	Piazza Garibaldi, 27
98	Cascina	Id.	Corso Matteotti, 93
99	Lari	Id.	Banca Toscana
100	Navacchio	Id.	Largo Pietro Gori
101	Peccioli	Id	Banca Toscana
102	Pisa	Id.	Lungarno Pacinotti, 9
103	Pomarance	Id.	Via A. Gramsci, 4
104	Pontedera	Id.	Via della Misericordia, 90
105	San Giuliano Terme	Id.	Piazza della Repubblica, 16
106	San Miniato	Id.	Via dei Ridolfi, 2
107	San Romano	Id.	Via A. Gramsci, 42-44
108	Santa Croce sull'Arno	Id.	Banca Toscana
109	Volterra	Id.	Piazza Martiri della Libertà, 2
110	Borgo a Buggiano	Pistoia	Via Indipendenza, 98
111	Cutigliano	Id.	Via Pacioni
112	Lamporecchio	Id.	Piazza Berni, 27-29
113	Monsummano	Id.	Banca Toscana
114	Montecatini Terme	Id.	Piazza del Popolo, 13
115	Pescia	Id.	Piazza Mazzini, 39

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
116	Pistoia	Pistoia	Piazza Duono, 3
117	San Marcello Pistoiese	Id.	Banca Toscana
118	Abbadia S. Salvatore	Siena	Via G. Matteotti, 10
119	Asciano	Id.	Corso G. Matteotti, 15
120	Buonconvento	Id.	Piazza Matteotti, 19
121	Chianciano Terme	Id.	Via Dante, 11
122	Chiusi	Id.	Piazza XX Settembre, 5
123	Colle di Val d'Elsa	Id.	Piazza Arnolfo di Cambio, 8
124	Montalcino	Id.	Via G. Matteotti, 47
125	Montepulciano	Id.	Via Roma, 67
126	Poggibonsi	Id.	Via Marconi, 10
127	Radicondoli	Id.	Via T. Gazzei, 8
128	Rapolano Terme	Id.	Piazza Garibaldi, 4
129	San Gimignano	Id.	Piazza Cisterna, 10
130	San Quirico d'Orcia	Id.	Via Dante Alighieri, 32
131	Sarteano	Id.	Piazza 24 Giugno
132	Siena	Id.	Banchi di Sopra, 92
133	Sinalunga	Id.	Piazza Garibaldi, 13
134	Torrita	Id	Via Adua, 4
135	Acquasparta	Terni	Corso Umberto I, 10
136	Amelia	Id.	Via della Repubblica
137	Fabro Stazione	Id.	Via Nazionale, 42
138	Narni	Id.	Banco S. Spirito
139	Orvieto	Id.	Corso Garibaldi, 24
140	Terni	Id.	Corso Tacito, 38

Roma, addì 22 settembre 1972

Il Ministro per le finanze
VALSECCHI

Il direttore generale (provveditore) *del Monte dei paschi di Siena*
PAOLO PAGLIAZZI

Rinnovo della convenzione con l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari delle Marche.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro prof. dott. Athos Valsecchi e l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, con sede in Roma, rappresentato dal suo presidente dott. Edoardo Calleri Di Sala si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata fra il Ministero delle finanze e l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane in data 26 marzo 1953, approvata con il decreto ministeriale 14 aprile 1953, con la quale fu affidato al detto istituto il servizio di distribuzione dei valori bollati nelle Marche dal 14 aprile 1953 al 31 dicembre 1955, rinnovata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1957 con la convenzione 20 febbraio 1956, approvata col decreto ministeriale 21 febbraio 1956, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 18 maggio 1956, prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1959, rinnovata, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1961, con la convenzione 19 maggio 1960, approvata col decreto ministeriale 20 maggio 1960, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1961 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1963 e rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1965, con la convenzione 24 giugno 1964, approvata con decreto ministeriale 26 giugno 1964, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 277 dell'11 novembre 1964 e prorogata tacitamente per un

biennio e cioè dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1967, rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1969, con la convenzione 16 aprile 1968, approvata con decreto ministeriale 18 aprile 1968, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 25 ottobre 1968 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 1971, è rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1972 al 31 dicembre 1973, alle condizioni che seguono.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze consente all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione di valori bollati ai rivenditori secondari nelle seguenti province: Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle Finanze di riservare la distribuzione di alcuni valori bollati agli uffici del registro.

Art. 3.

L'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Art. 4.

L'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane continuerà a mantenere, a proprie spese, un magazzino centrale di distribuzione dei valori bollati presso la sede della Cassa di risparmio di Ancona quale centro di distribuzione dei valori stessi.

Resta fissata in lire 4.000.000.000 la scorta di valori bollati di cui il magazzino suddetto è stato già dotato. Tale dotazione dovrà risultare da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare di detta dotazione potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze in relazione alla contrazione o all'incremento dei prelievi di valori bollati effettuati dall'Istituto.

Art. 5.

L'Istituto assume in deposito la dotazione dei valori bollati di cui sopra all'art. 4 e se ne rende responsabile obbligandosi a restituirla integralmente in valori od in denaro al termine della durata della presente convenzione o della proroga prevista dal successivo art. 15 ed anche prima all'atto della eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze autorizza l'Istituto a disporre della detta dotazione, per la distribuzione senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo, salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5 di un ammontare di valori bollati non superiore ai nove decimi della dotazione stabilita col precedente art. 4.

Art. 7.

L'Istituto si obbliga a tenere fermo costantemente nel predetto magazzino come scorta, almeno un decimo dei valori bollati costituenti la predetta dotazione, giusta i vari tagli e specie dei valori bollati che saranno del pari determinati con apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Di tale scorta il detto Istituto non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 8.

L'Istituto si obbliga ad effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 25 e il 10 di ogni mese il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate — al netto degli aggi riconosciuti ai rivenditori secondari nella misura di legge — rispettivamente nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze e rappresentanze e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al deposito generale dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione mediante versamento del relativo importo presso la sezione di tesoreria provinciale di Ancona.

All'ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto l'Istituto si obbliga a trasmettere entro il giorno 26 ed entro il giorno 11 di ogni mese all'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Ancona, un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, da ogni singola dipendenza e rappresentanza e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori, con indicazione degli estremi delle quietanze di tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 9.

Le spese relative al concentramento nel magazzino centrale di Ancona della dotazione dei valori di cui sopra all'art. 4 come quelle del trasporto dei valori bollati e degli stampati dal deposito generale dei valori bollati di Roma o dall'Istituto Poligrafico dello Stato o dalla cartiera di Foggia fino alla stazione ferroviaria di Ancona o a quella intendenza di finanza su ordinazione dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati dalla stazione ferroviaria o dall'intendenza di finanza di Ancona al magazzino centrale dell'Istituto predetto, come le spese di gestione di esso, le spese per la custodia o conservazione della scorta stessa e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati, dal magazzino centrale sono, invece, a carico dell'Istituto.

Art. 10.

L'Istituto si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, succursali, subagenzie, ecc.) nonchè di istituti di credito corrispondenti e di apposite rappresentanze nelle piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione ed in altre che potranno successiva-

mente essere determinate d'intesa fra l'Amministrazione delle finanze e l'Istituto, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

L'Istituto si obbliga ad effettuare la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari tutti i giorni in cui gli istituti di credito restano aperti al pubblico, ad eccezione dell'ultimo giorno di ogni quindicina.

Qualora l'Istituto intenda spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati quale risulta dall'allegato *A* della presente convenzione, dovrà ottenerne il preventivo assenso del Ministero delle finanze Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'Istituto si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori per ogni specie e taglio che debbono costituire la detta dotazione e quale parte di essa deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dall'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane contro pagamento al deposito generale dei valori bollati, compete all'Istituto la seguente provvigione:

L. 2,70 % fino ad un importo di L. 8000 milioni;

L. 0,30 % sull'importo eccedente L. 8000 milioni.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane ed alle sue dipendenze, corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art. 12.

La provvigione di cui al precedente art. 11 sarà liquidata, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e l'Istituto, mensilmente, con l'osservanza delle norme emanate dal Ministero delle finanze.

L'Istituto deve corrispondere, per conto dello Stato, ai rivenditori di valori bollati l'aggio nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge.

Per il rimborso dell'aggio anticipato ai rivenditori, l'Istituto inoltrerà mensilmente all'intendenza di finanza, tramite l'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, le domande di prelevamento di valori bollati, modello 22 Tasse, con i relativi riepiloghi modelli **162 e 162-*bis*.**

L'intendenza di finanza, sulla base di tale documentazione, tenuto conto anche degli eventuali rilievi dell'ispettorato compartimentale, emetterà ordinativo di pagamento dell'importo dell'aggio, commutabile, da parte della tesoreria provinciale o regionale, in quietanza di entrata a favore del deposito generale dei valori bollati di Roma.

Il deposito generale provvederà quindi alla rimessa, a favore dell'Istituto, di un ammontare di valori bollati pari alla somma risultante dalla quietanza.

Art. 13.

L'Istituto si obbliga a tenere, per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione le contabilità che sono attualmente in uso presso i Magazzini gestiti dall'amministrazione o presso gli Uffici del Registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori, sia presso il magazzino centrale dell'Istituto sia presso gli organi di distribuzione.

L'Istituto si obbliga altresì di sottoporsi per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il magazzino centrale come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze nonchè alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 14.

L'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni e di quelli che esso si assume con la presente, si obbliga di confermare, entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di quest'ultima convenzione, il deposito cauzionale già prestato in base alle precedenti convenzioni ed alle successive integrazioni di esso ed ammontante attualmente a L. 160 milioni (valore nominale).

Tutti i titoli costituenti il predetto deposito cauzionale dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito cauzionale dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4.

L'eventuale aumento del deposito cauzionale dovrà essere effettuato con titoli dello Stato 5 % intestati al predetto Istituto.

Art. 15.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1972 ed ha la durata di due anni. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, si intende successivamente rinnovata per un altro biennio.

Roma, addì 22 settembre 1972

Il Ministro per le finanze
VALSECCHI

Il presidente dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane
CALLERI DI SALA

Registrato al n. 9505, *mod.* 71/M, *addì* 17 *novembre* 1972, *al I Ufficio registro, atti privati di Roma, esatte L.* 4.410 (*quattromilaquattrocentodieci*). — *Il direttore:* RADICE. — *Il cassiere:* FORTUNATO.

ALLEGATO A
(Art. 10 della convenzione)

Elenco delle piazze sulle quali l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo di proprie dipendenze o rappresentanze o di istituti di credito corrispondenti.

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
1	Ancona	Ancona	Cassa di risparmio anconitana, corso Stamira, 61
2	Arcevia	Id.	Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, corso Mazzini
3	Cupramontana	Id.	Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, via M. Ferranti, 99
4	Fabriano	Id.	Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, piazza Garibaldi, 4
5	Jesi	Id.	Cassa di risparmio di Jesi, piazza Don Minzoni, 5
6	Loreto	Id.	Cassa di risparmio di Loreto, piazza G. Leopardi, 1
7	Numana	Id.	Cassa di risparmio anconitana, via Marconi
8	Osimo	Id.	Cassa di risparmio anconitana, piazza Gallo, 11
9	Sassoferrato	Id.	Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, viale C. Battisti
10	Senigallia	Id.	Cassa di risparmio di Jesi, corso 11 giugno, 30
11	Amandola	Ascoli Piceno	Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, viale Indipendenza, 73
12	Ascoli Piceno	Id.	Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, corso Mazzini, 190
13	Fermo	Id.	Cassa di risparmio di Fermo, via Don Ernesto Ricci, 1
14	Montegiorgio	Id.	Cassa di risparmio della provincia di Macerata, piazza Matteotti
15	Montegranaro	Ascoli Piceno	Cassa di risparmio di Fermo, piazza Mazzini, 20
16	Offida	Id.	Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, piazza Vittorio Emanuele, 5
17	Pedaso	Id.	Cassa di risparmio di Fermo, corso Mazzini, 49
18	Porto San Giorgio	Id.	Cassa di risparmio di Fermo, viale Buozzi, 1
19	Ripatransone	Id.	Cassa rurale ed artigiana di Ripatransone, corso Vittorio Emanuele, 90 (corrispondente)
20	San Benedetto del Tronto	Id.	Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, corso Mazzini, 46
21	Sant'Elpidio a Mare	Id.	Cassa di risparmio di Fermo, corso Baccio, 32
22	Camerino	Macerata	Cassa di risparmio della provincia di Macerata, via Favorino, 4
23	Cingoli	Id.	Cassa di risparmio della provincia di Macerata, piazza Garibaldi
24	Civitanova Marche	Id.	Cassa di risparmio della provincia di Macerata, corso Umberto, I, 8
25	Corridonia	Id.	Cassa di risparmio della provincia di Macerata, piazza Col del Rosso
26	Macerata	Id.	Cassa di risparmio della provinvia di Macerata, corso della Repubblica, 38
27	Matelica	Id.	Cassa di risparmio della provincia di Macerata, corso Vittorio Emanuele, 45
28	Recanati	Id.	Cassa di risparmio della provincia di Macerata, corso Persiani, 33
29	San Ginesio	Id.	Cassa di risparmio della provincia di Macerata, piazza A. Gentili, 19
30	San Severino Marche	Id.	Cassa di risparmio della provincia di Macerata, piazza del Popolo

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
31	Tolentino	Macerata	Cassa di risparmio della provincia di Macerata, piazza della Pace, 6
32	Cagli	Pesaro	Cassa di risparmio di Pesaro, piazza Matteotti, 21
33	Fano	Id.	Cassa di risparmio di Fano, via Montevecchio, 126
34	Fermignano	Id.	Cassa di risparmio di Pesaro, via Martiri della Libertà, 34
35	Fossombrone	Id.	Cassa di risparmio di Pesaro, corso Garibaldi, 64
36	Macerata Feltria	Id.	Banca popolare del Montefeltro di Macerata Feltria, via Antimi (corrispondente)
37	Novafeltria	Id.	Cassa di risparmio di Pesaro, via Garibaldi, 4
38	Pergola	Id.	Cassa di risparmio di Pesaro, corso Matteotti, 49
39	Pesaro	Id.	Cassa di risparmio di Pesaro, corso XI Settembre, 22
40	Urbino	Id.	Cassa di risparmio di Pesaro, via Vittorio Veneto, 47

Roma, addì 22 settembre 1972

Il Ministro per le finanze
VALSECCHI

Il presidente dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane
EDOARDO CALLERI DI SALA

Rinnovo della convenzione col Banco di Santo Spirito di Roma per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nel Lazio.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro prof. dott. Athos Valsecchi ed il Banco di Santo Spirito, con sede in Roma, rappresentato dal suo presidente dott. Mario Braidotti si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze ed il Banco di Santo Spirito di Roma in data 28 dicembre 1939, approvata con regio decreto 16 maggio 1940, n. 536, con la quale fu affidato al detto Banco il servizio di distribuzione dei valori bollati nel Lazio, per il biennio dal 1° gennaio 1940 al 31 dicembre 1941, rinnovata, con modificazioni, per il biennio 1° gennaio 1942-31 dicembre 1943 con la convenzione dal 28 dicembre 1941, approvata col regio decreto 9 marzo 1942, n. 317, e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1944 al 31 dicembre 1945 e successivamente prorogata per un altro biennio dal 1° gennaio 1946 al 31 dicembre 1947, con la convenzione 24 agosto 1946 approvata con decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1946, n. 609, rinnovata con modificazioni, per un triennio e cioè dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 1950 con la convenzione 26 aprile 1950 approvata con legge 16 dicembre 1950, n. 1022, e successivamente prorogata tacitamente per il successivo triennio e cioè dal 1° gennaio 1951 al 31 dicembre 1953, rinnovata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1955, con la convenzione 17 marzo 1954, rinnovata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1957 con la convenzione 20 febbraio 1956, approvata col decreto ministeriale 21 febbraio 1956, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 18 maggio 1956, prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1959, rinnovata, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1961 con la convenzione 19 maggio 1960, approvata con decreto ministeriale 20 maggio 1960, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1961 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1963 e rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1965, con la convenzione 24 giugno 1964, approvata con decreto ministeriale 26 giugno 1964, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 277 dell'11 novembre 1964 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1967, rinnovata per un bien-

nio e cioè dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1969, con la convenzione 16 aprile 1968, approvata con decreto ministeriale 18 aprile 1968, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 25 ottobre 1968 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 1971, è rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1972 al 31 dicembre 1973, alle condizioni che seguono.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze consente al Banco di Santo Spirito di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nelle seguenti province: Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni tipi di valori bollati agli uffici del registro.

Art. 3.

Il Banco di Santo Spirito accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Art. 4.

Il Banco di Santo Spirito continuerà a mantenere a Roma, a proprie spese, un magazzino compartimentale dei valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi.

Resta fissata in L. 11.500 milioni la scorta dei valori bollati di cui è già dotato il magazzino suddetto.

Tale dotazione dovrà risultare da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare della detta scorta potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alla contrazione o all'incremento dei prelievi di valori bollati effettuati dal Banco.

Art. 5.

Il Banco di Santo Spirito assume in deposito la dotazione di valori bollati di cui al precedente art. 4 e se ne rende responsabile obbligandosi a restituirla integralmente in valori o in denaro al termine della durata della presente convenzione, o della proroga prevista dal successivo art. 15, ed anche prima all'atto della eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze autorizza il Banco di Santo Spirito a disporre, sulla detta dotazione, per la distribuzione, senza l'obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo, salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5, di un ammontare di valori bollati non superiore ai 9/10 della dotazione stabilita col precedente art. 4.

Art. 7.

Il Banco di Santo Spirito si obbliga a tenere fermo costantemente nel magazzino compartimentale almeno 1/10 dei valori bollati costituenti la predetta dotazione, giusta i vari tagli e specie che verranno determinati con apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Di tale quantitativo di valori il detto Banco non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 8.

Il Banco di Santo Spirito si obbliga ad effettuare almeno ogni 15 giorni ed in ogni caso non oltre il 25 e il 10 di ogni mese il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate — al netto degli aggi riconosciuti ai rivenditori secondari nella misura di legge — rispettivamente nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze e rappresentanze e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al deposito generale dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante versamento del relativo importo presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma.

All'ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto, il Banco di Santo Spirito si obbliga a trasmettere, entro il 26 ed entro il giorno 11 di ogni mese all'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Roma, un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti, rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese da ogni singola dipendenza o rappresentanza e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori, con indicazione degli estremi delle quietanze di tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 9.

Le spese relative al concentramento nel magazzino compartimentale dell'istituto della dotazione di valori di cui sopra all'art. 4, come pure la spesa relativa al trasporto dei valori bollati dal deposito generale dei valori bollati in Roma al detto magazzino compartimentale su ordinazione dell'istituto, sono a carico del Banco di Santo Spirito.

Sono del pari a carico del Banco di Santo Spirito le spese di gestione del magazzino compartimentale comprese quelle per la custodia e conservazione della detta dotazione, nonchè le spese di trasporto per la distribuzione dei valori dal magazzino compartimentale.

Art. 10.

Il Banco di Santo Spirito si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, succursali, sub-agenzie), nonchè di istituti di credito corrispondenti o di apposite rappresentanze nelle piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa fra l'Amministrazione delle finanze ed il Banco, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

Il Banco si obbliga ad effettuare la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari tutti i giorni in cui gli istituti di credito restano aperti al pubblico, ad eccezione dell'ultimo giorno di ogni quindicina.

Qualora il Banco intenda spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione, dovrà ottenerne il preventivo assenso dal Ministero delle finanze Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Il Banco di Santo Spirito si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori per ogni specie e taglio che devono costituire la detta dotazione e quale parte di essi deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dal Banco di Santo Spirito contro pagamento al deposito generale dei valori bollati di Roma, compete al banco la seguente provvigione:

di L. 2,15 % fino ad un importo di L. 26.000 milioni;

di L. 0,30 % sull'importo eccedente L. 26.000 milioni.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta al Banco di Santo Spirito ed alle sue dipendenze, corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art. 12.

La provvigione di cui al precedente articolo 11 sarà liquidata, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e il Banco mensilmente, con l'osservanza delle norme emanate dal Ministero delle finanze.

Il Banco di Santo Spirito deve corrispondere, per conto dello Stato, ai rivenditori di valori bollati l'aggio nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge.

Per il rimborso dell'aggio anticipato ai rivenditori, il Banco inoltrerà mensilmente all'intendenza di finanza, tramite l'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, le domande di prelevamento di valori bollati, modello 22 Tasse, con i relativi riepiloghi modelli 162 e 162-*bis*.

L'intendenza di finanza, sulla base di tale documentazione, tenuto conto anche degli eventuali rilievi dell'ispettorato compartimentale, emetterà ordinativo di pagamento dell'importo dell'aggio, commutabile, da parte della tesoreria provinciale o regionale, in quietanza di entrata a favore del deposito generale dei valori bollati di Roma.

Il deposito generale provvederà quindi alla rimessa, a favore del Banco di Santo Spirito di un ammontare di valori bollati pari alla somma risultante dalla quietanza.

Art. 13.

Il Banco si obbliga a tenere, per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione, le contabilità che sono attualmente in uso presso i magazzini gestiti dall'Amministrazione e presso gli uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori sia presso il magazzino compartimentale dell'istituto, sia presso gli organi di distribuzione.

Il Banco si obbliga altresì di sottoporsi per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il magazzino compartimentale, come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 14.

Il Banco di Santo Spirito a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni e di quelli che esso si assume con la presente, si obbliga di confermare entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di questa ultima convenzione, il deposito cauzionale già prestato in base alle precedenti convenzioni ed alle successive integrazioni di esso ed ammontante complessivamente a L. 385.660.000 (valore nominale).

Tutti i titoli costituenti il predetto deposito cauzionale dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito dovrà essere aumentato o diminuito con disposizioni del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente articolo 4.

L'eventuale aumento del deposito cauzionale dovrà essere effettuato con titoli dello Stato 5 % intestati al predetto istituto.

Art. 15.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1972 ed ha la durata di due anni.

Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, si intende rinnovata per un successivo biennio.

Roma, addì 22 settembre 1972

Il Ministro per le finanze
VALSECCHI

Il presidente del Banco di Santo Spirito
Mario BRAIDOTTI

Registrato al n. 9506, mod. 71/M, addì 17 novembre 1972, al I Ufficio registro, atti privati di Roma, esatte L. 4.410 (quattromilaquattrocentodieci). — Il direttore: RADICE. — *Il cassiere:* FORTUNATO.

ALLEGATO A
(Articolo 10 della convenzione)

Elenco delle piazze nelle quali il Banco di Santo Spirito si obbliga di provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo di proprie dipendenze o rappresentanze o di istituti di credito corrispondenti.

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
1	Roma	Roma	Via del Giardino Theodoli, 66, sede di Roma
2	Roma	Id.	Via Casilina, 356 - Succursale di città n. 2
3	Roma	Id.	Largo Magnagrecia, 16 - Succursale di città n. 3
4	Roma	Id.	Via Merulana, 283 - Succursale di città n. 5
5	Roma	Id.	Via Ostiense n. 105 - Succursale di città n. 8
6	Roma	Id.	Via Tiburtina, 81 - Succursale di città n. 9
7	Roma	Id.	Piazza Mazzini, 5 - Succursale di città n. 10
8	Roma	Id.	Corso Vittorio Emanuele, 50 - Succursale di città n. 12
9	Roma	Id.	Via Piave, 94 Succursale di città n 16
10	Roma	Id.	Lido di Roma, viale della Marina, 16 - Succursale di città n. 20
11	Roma	Id.	Via Flaminia, 413 Succursale di città n. 21
12	Roma	Id.	Via delle Fornaci, 4 Succursale di città n. 23
13	Roma	Id.	Viale XXI Aprile, 52 - Succursale di città n. 25
14	Roma	Id.	Viale America, 109 (EUR) Succursale di città n. 34
15	Roma	Id.	Via dei Castani, 176 Succursale di città n. 35
16	Albano	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
17	Anzio	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
18	Arsoli	Roma	Banco di Santo Spirito Filiale
19	Bracciano	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
20	Campagnano	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
21	Castelgandolfo	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
22	Cave	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
23	Cerveteri	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
24	Civitavecchia	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
25	Colleferro	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
26	Frascati	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
27	Genazzano	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
28	Genzano	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
29	Guidonia	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
30	Manziana	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
31	Montecompatri	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
32	Monterotondo	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
33	Morlupo	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
34	Nazzano	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
35	Nettuno	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
36	Olevano Romano	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
37	Palestrina	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
38	Palombara Sabina	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
39	Pomezia	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
40	Santa Marinella	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
41	S. Vito Romano	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
42	Segni	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
43	Subiaco	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
44	Tivoli	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
45	Tolfa	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
46	Valmontone	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
47	Velletri	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
48	Marino	Id.	Banca di Marino Marino (Corrispondente)

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
49	Alatri	Frosinone	Banco di Santo Spirito Filiale
50	Anagni	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
51	Arce	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
52	Arpino	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
53	Atina	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
54	Cassino	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
55	Ceccano	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
56	Ceprano	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
57	Ferentino	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
58	Fiuggi	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
59	Frosinone	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
60	Paliano	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
61	Pontecorvo	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
62	Roccasecca	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
63	Sora	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
64	Supino	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
65	Veroli	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
66	Aprilia	Latina	Banco di Santo Spirito Filiale
67	Cisterna	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
68	Cori	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
69	Fondi	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
70	Formia	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
71	Gaeta	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
72	Latina	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
73	Minturno - Scauri	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
74	Ponza	Id.	Rispoli Biagio (corrispondènte)
75	Priverno	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
76	Sezze	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
77	Terracina	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
78	Amatrice	Rieti	Banca federale di Amatrice (corrispondente)
79	Borbona	Id.	Banca federale di Amatrice (corrispondente)
80	Borgorose	Rieti	Banco di Santo Spirito Filiale
81	Cittaducale	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
82	Fara Sabina-Passo Corese	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
83	Leonessa	Id.	Banca federale di Amatrice (corrispondente)
84	Magliano Sabina	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
85	Poggio Mirteto	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
86	Poggio Moiano	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
87	Rieti	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
88	Acquapendente	Viterbo	Banco di Santo Spirito Filiale
89	Canino di Castro	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
90	Civitacastellana	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
91	Gallese	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
92	Grotte di Castro	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
93	Grotte S. Stefano	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
94	Ischia di Castro	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
95	Montalto di Castro	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
96	Montefiascone	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
97	Nepi	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
98	Orte	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
99	Ronciglione	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
100	Soriano nel Cimino	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
101	Tarquinia	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
102	Tuscania	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
103	Valentano	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
104	Vetralla	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
105	Vignanello	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
106	Viterbo	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale

Roma, addì 22 settembre 1972

Il Ministro per le finanze
VALSECCHI

Il presidente del Banco di Santo Spirito
MARIO BRAIDOTTI

Rinnovo della convenzione con il Banco di Sardegna (già Istituto di credito agrario per la Sardegna) per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nella Sardegna.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro prof. dott. Athos Valsecchi ed il Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari, rappresentato dal suo presidente Vittorio Bozzo si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata fra il Ministero delle finanze e l'Istituto di credito agrario per la Sardegna in data 19 ottobre 1949, approvata con la legge 6 marzo 1950, n. 154, con la quale fu affidato al detto Istituto il servizio di distribuzione dei valori bollati nella Sardegna dal 1° giugno 1950 al 31 dicembre 1950, prorogata tacitamente per il successivo triennio e cioè dal 1° gennaio 1951 al 31 dicembre 1953, rinnovata con modificazioni per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1955, con la convenzione 17 marzo 1954, approvata col decreto ministeriale 18 marzo 1954, rinnovata con il Banco di Sardegna, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1957 con la convenzione 20 febbraio 1956, approvata con decreto ministeriale 21 febbraio 1956, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 18 maggio 1956, prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1959, rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1961, con la convenzione 19 maggio 1960, approvata con decreto ministeriale 20 maggio 1960, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1961 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1963 e rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1965, con la convenzione 24 giugno 1964, approvata con decreto ministeriale 26 giugno 1964, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 277 dell'11 novembre 1964 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1967, rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1969 con la convenzione 16 aprile 1968, approvata con decreto ministeriale 18 aprile 1968, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 25 ottobre 1968 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 1971, è rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1972 al 31 dicembre 1973, alle condizioni che seguono.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze consente al Banco di Sardegna di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nelle seguenti province: Cagliari, Sassari e Nuoro.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni tipi di valori bollati agli uffici del registro.

Art. 3.

Il Banco di Sardegna accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con la osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Art. 4.

Il Banco di Sardegna continuerà a mantenere, a proprie spese, un magazzino centrale di distribuzione dei valori bollati presso la propria sede centrale di Sassari ed un magazzino ausiliario presso la sede di Cagliari quali centri di distribuzione dei valori stessi.

Resta fissata in L. 2.000.000.000 la scorta di valori bollati di cui i magazzini suddetti sono stati già dotati.

Tale dotazione dovrà risultare da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare di detta dotazione potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alla contrazione o all'incremento delle vendite di valori bollati effettuate dal Banco.

Art. 5.

Il Banco assume in deposito la dotazione dei valori bollati di cui sopra all'art. 4 e se ne rende responsabile obbligandosi a restituirla integralmente in valori od in denaro al termine della durata della presente convenzione o della proroga prevista dal successivo art. 16 ed anche prima all'atto dell'eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze autorizza il Banco di Sardegna a disporre di detta dotazione, per la distribuzione, senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo, salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5 di un ammontare di valori bollati non superiore ai 9/10 della dotazione stabilita col precedente art. 4.

Art. 7.

Il Banco si obbliga a tenere fermo constantemente nei predetti magazzini come scorta, almeno un decimo dei valori bollati costituenti la predetta dotazione, giusta i vari tagli e specie dei valori bollati che saranno del pari determinati con apposito elenco firmato dalle parti contraenti.

Di tale scorta il detto Banco non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 8.

Il Banco si obbliga ad effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 25 e il 10 di ogni mese il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate — al netto degli aggi riconosciuti ai rivenditori secondari nella misura di legge — rispettivamente nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze e rappresentanze e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al deposito generale dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante versamento del relativo importo presso la sezione di tesoreria provinciale di Sassari e Cagliari o presso la tesoreria regionale. All'ordinazione devono essere allegate le relative quietanze.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto il Banco si obbliga a trasmettere entro il giorno 26 ed entro il giorno 11 di ogni mese all'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli

affari di Roma, un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese da ogni singola dipendenza o rappresentanza, con l'indicazione degli estremi delle quietanze di tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 9.

Le spese relative al concentramento nel magazzino centrale di Sassari ed in quello ausiliario di Cagliari della dotazione di valori di cui sopra all'art. 4, come quelle di trasporto dei valori bollati e degli stampati dal deposito generale dei valori bollati di Roma o dall'Istituto Poligrafico dello Stato o dalla cartiera di Foggia, fino alle stazioni ferroviarie di Sassari e di Cagliari o a quelle intendenze di finanza su ordinazione del Banco di Sardegna, sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro e per il trasporto dei detti valori bollati e stampati dalle predette stazioni ferroviarie e intendenze di finanza ai magazzini centrale ed ausiliario predetti, come le spese di gestione di essi, le spese per la custodia e conservazione della scorta stessa e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dai magazzini centrale ed ausiliario sono, invece, a carico del Banco.

Art. 10.

Il Banco si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, succursali, sub-agenzie, ecc.) nonchè di istituti di credito corrispondenti o di apposite rappresentanze nelle piazze indicate nell'allegato *A*) alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa fra l'Amministrazione delle finanze ed il Banco, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

Il Banco si obbliga ad effettuare la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari tutti i giorni in cui gli istituti di credito restano aperti al pubblico, ad eccezione dell'ultimo giorno di ogni quindicina.

Qualora il Banco intenda spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati quale risulta dall'allegato *A*) alla presente convenzione, dovrà ottenerne il preventivo assenso dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Il Banco si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A*) una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi di valori per ogni specie e taglio che debbono costituire la detta dotazione e quale parte di essa deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dal Banco di Sardegna contro pagamento al deposito generale dei valori bollati, compete al Banco la seguente provvigione:

L. 3,50 % fino ad un importo di L. 4000 milioni;
L. 0,30 % sull'importo eccedente L. 4000 milioni.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta al Banco di Sardegna ed alle sue dipendenze, corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art. 12.

La provvigione di cui al precedente art. 11 sarà liquidata, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e il Banco, mensilmente, con l'osservanza delle norme emanate dal Ministero delle finanze.

Il Banco di Sardegna deve corrispondere, per conto dello Stato, ai rivenditori di valori bollati l'aggio nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge.

Per il rimborso dell'aggio anticipato ai rivenditori, il Banco di Sardegna inoltrerà mensilmente all'Intendenza di finanza, tramite l'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, le domande di prelevamento di valori bollati, mod. 22 Tasse, con i relativi riepiloghi modelli 162 e 162-*bis*.

L'intendenza di finanza, sulla base di tale documentazione, tenuto conto anche degli eventuali rilievi dell'ispettorato compartimentale, emetterà ordinativo di pagamento dell'importo dell'aggio, commutabile, da parte della tesoreria provinciale o regionale, in quietanza di entrata a favore del deposito generale dei valori bollati di Roma.

Il deposito generale provvederà quindi alla rimessa, a favore del Banco di Sardegna, di un ammontare di valori bollati pari alla somma risultante dalla quietanza.

Art. 13.

Il Banco, si obbliga a tenere, per la gestione del servizio distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione, le contabilità che sono attualmente in uso presso i magazzini gestiti dall'amministrazione e presso gli uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori, sia presso il magazzino centrale ed ausiliario del Banco sia presso gli organi di distribuzione.

Il Banco si obbliga altresì di sottoporsi per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione ad ogni controllo tanto presso i magazzini centrale ed ausiliario come presso gli organi periferici di distribuzione dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 14.

Il Banco di Sardegna, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni dal cessato Istituto di credito agrario della Sardegna e di quelli che esso si assume con la presente, si obbliga di confermare, entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di questa ultima convenzione il deposito cauzionale già prestato in base alle precedenti convenzioni ed alle successive integrazioni di esso dal cessato Istituto di credito agrario per la Sardegna ed ammontante a L. 74.667.000 (valore nominale).

Tutti i titoli costituenti il predetto deposito cauzionale dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore

dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito cauzionale dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4. L'eventuale aumento del deposito cauzionale dovrà essere effettuato con titoli dello Stato 5% intestati al predetto Banco.

Art. 15.

L'Amministrazione continuerà a consentire la cessione in uso gratuito al Banco di Sardegna degli armadi di sicurezza già in dotazione presso gli uffici del registro di Sardegna, i quali a seguito della cessazione del servizio di distribuzione dei valori bollati, si siano resi disponibili.

Alla scadenza della convenzione o delle eventuali successive proroghe, il Banco dovrà restituire, in buone condizioni d'uso gli armadi stessi o in mancanza corrisponderne il valore ai prezzi correnti al momento della cessazione del servizio. La riconsegna dei suddetti armadi dovrà avvenire a cura e spese del Banco.

Art. 16.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1972 ed ha durata di due anni. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, si intende rinnovata per un successivo biennio.

Roma, addì 22 settembre 1972

Il Ministro per le finanze
VALSECCHI

Il presidente del Banco di Sardegna
Vittorio BOZZO

Registrato al n. 9507, *mod.* 71/M, *addì* 17 *novembre* 1972, *al I Ufficio registro, atti privati di Roma, esatte L.* 4.410 (*quattromilaquattrocentodieci*). — *Il direttore*: RADICE. — *Il cassiere*: FORTUNATO.

ALLEGATO *A*
(Articolo 10 della convenzione)

Elenco delle piazze nelle quali il Banco di Sardegna si obbliga a provvedere alla distribuzione primaria dei valori bollati a mezzo di proprie dipendenze o rappresentanze.

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
1	Ales	Cagliari	Corso Umberto, 52
2	Cagliari Sede prov.	Id.	Via Torino, 26
3	Cagliari Agenzia n. 3	Id.	Viale Regina Margherita, 7
4	Carbonia	Id.	Via Gramsci
5	Ghilarza	Id.	Ufficio di corrispondenza
6	Iglesias	Id.	Piazza Quintino Sella
7	Oristano	Id.	Via Garibaldi, 22
8	Quartu S. Elena	Id.	Via Marconi
9	San Gavino Monreale	Id.	Piazza ex Mercato
10	Sanluri	Id.	Via Carlo Felice
11	Mandas	Id.	Ufficio di corrispondenza
12	Senorbì	Id.	Piazza Mercato
13	Bitti	Nuoro	Via Vittorio Veneto
14	Bosa	Id.	Via la Passeggiata
15	Cuglieri	Id.	Corso Umberto, 1
16	Ierzu	Id.	Via Centrale
17	Isili	Id.	Corso Vittorio Emanuele
18	Lanusei	Id.	Via Roma, 15

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
19	Macomer	Nuoro	Corso Umberto, 63
20	Nuoro	Id.	Corso Garibaldi
21	Siniscola	Id.	Piazza S. Giovanni, 2
22	Sorgono	Id.	Ufficio di corrispondenza
23	Alghero	Sassari	Largo S. Francesco
24	Bono	Id.	Ufficio di corrispondenza
25	Nulvi	Id.	Corso Vittorio Emanuele
26	Olbia	Id.	Corso Umberto
27	Ozieri	Id.	Via Regina Margherita
28	Pattada	Id.	Corso Vittorio Emanuele
29	Portotorres	Id.	Piazza XX Settembre
30	Sassari Sede prov.	Id.	Piazza Castello
31	Sassari Agenzia n. 2	Id.	Corso Vittorio Emanuele, 129
32	Sorso	Id.	Corso Vittorio Emanuele, 117
33	Tempio	Id.	Via Mazzini
34	Thiesi	Id.	Via Umberto I

Roma, addì 22 settembre 1972

Il Ministro per le finanze
VALSECCHI

Il presidente del Banco di Sardegna
VITTORIO BOZZO

Rinnovo della convenzione con l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari dell'Abruzzo.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro prof. dott. Athos Valsecchi e l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, con sede in Roma, rappresentato dal suo presidente dott. Edoardo Calleri Di Sala si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane in data 20 febbraio 1956, approvata con il decreto ministeriale 21 febbraio 1956, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 18 maggio 1956, con la quale fu affidato al detto istituto il servizio di distribuzione dei valori bollati nell'Abruzzo dal 21 febbraio 1956 al 31 dicembre 1957, prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1959, rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1961 con la convenzione 19 maggio 1960, approvata con decreto ministeriale 20 maggio 1960, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1961 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1963 e rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1965, con la convenzione 24 giugno 1964, approvata con decreto ministeriale 26 giugno 1964, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 277 dell'11 novembre 1964 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1967, rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1969 con la convenzione 16 aprile 1968, approvata con decreto ministeriale 18 aprile 1968, pubblicato nel supplemento ordinario alla

Gazzetta Ufficiale n. 272 del 25 ottobre 1968 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 1971, è rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1972 al 31 dicembre 1973, alle condizioni che seguono.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze consente all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nelle seguenti province: L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni tipi di valori bollati agli uffici del registro, giusta le norme vigenti.

Art. 3.

L'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Art. 4.

L'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane continuerà a mantenere a proprie spese un magazzino centrale di distribuzione dei valori bollati presso la sede della Cassa di risparmio di L'Aquila quale centro di distribuzione dei valori stessi.

Resta fissata in L. 2800 milioni la scorta dei valori bollati di cui il magazzino suddetto è stato già dotato. Tale dotazione dovrà risultare da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare di detta scorta potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alla contrazione o all'incremento dei prelievi di valori bollati effettuati dall'Istituto.

Art. 5.

L'Istituto assume in deposito la dotazione dei valori bollati di cui all'art. 4 e se ne rende responsabile obbligandosi a restituirla integralmente in valori o in denaro al termine della durata della presente convenzione o della proroga prevista dal successivo art. 16 ed anche prima all'atto dell'eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze autorizza l'Istituto a disporre della detta dotazione, per la distribuzione, senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo, salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5, di un ammontare di valori bollati non superiore ai nove decimi della dotazione stabilita col precedente art. 4.

Art. 7.

L'Istituto si obbliga a tener fermo costantemente nel predetto magazzino, come scorta, almeno un decimo dei valori bollati costituenti la predetta dotazione, giusta i vari tagli e specie di valori che verranno determinati con apposito elenco, firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Di tale quantitativo di valori il detto Istituto non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 8.

L'Istituto si obbliga ad effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 25 e il 10 di ogni mese il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate — al netto degli aggi riconosciuti ai rivenditori secondari nella misura di legge — rispettivamente nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze e rappresentanze e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al deposito generale valori bollati di Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante versamento del relativo importo presso la sezione di tesoreria provinciale di L'Aquila.

All'ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto, l'Istituto si obbliga a trasmettere entro il giorno 26 ed entro il giorno 11 di ogni mese, all'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Ancona, un prospetto indicante globalmente lo ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, da ogni singola dipendenza o rappresentanza e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori, con indicazione degli estremi delle quietanze di tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 9.

Le spese relative al concentramento nel magazzino centrale di L'Aquila della dotazione di valori di cui sopra all'art. 4 come quelle di trasporto dei valori bollati e degli stampati dal deposito generale dei valori bollati di Roma o dall'Istituto Poligrafico dello Stato o dalla cartiera di Foggia fino alla stazione ferroviaria di L'Aquila o a quella intendenza di finanza su ordinazione dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati, dalla stazione ferroviaria o dall'intendenza di finanza di L'Aquila al magazzino centrale dell'Istituto predetto, come le spese di gestione di esso, le spese per la custodia e conservazione della dotazione stessa e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori bollati e stampati dal magazzino centrale sono, invece, a carico dell'Istituto.

Art. 10.

L'Istituto si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, succursali, sub-agenzie, ecc.) nonchè di istituti di credito corrispondenti o di apposite rappresentanze, nelle piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa tra l'Amministrazione delle finanze e l'Istituto, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

L'Istituto si obbliga ad effettuare la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari tutti i giorni in cui gli istituti di credito restano aperti al pubblico, ad eccezione dell'ultimo giorno di ogni quindicina.

Qualora l'Istituto intenda spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei

valori bollati, quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione, dovrà ottenere il preventivo assenso dal Ministero delle finanze Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'Istituto si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A*, una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori per ogni specie e taglio che debbono costituire la detta dotazione e quale parte di essa deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza, che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dall'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane contro pagamento al deposito generale dei valori bollati, compete all'Istituto la seguente provvigione:

L. 3,25 % fino ad un importo di L. 4500 milioni;
L. 0,30 % sull'importo eccedente L. 4500 milioni.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane ed alle sue dipendenze, corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art. 12.

La provvigione di cui al precedente art. 11 sarà liquidata, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e l'Istituto, mensilmente, con l'osservanza delle norme emanate dal Ministero delle finanze.

L'Istituto di credito deve corrispondere, per conto dello Stato, ai rivenditori di valori bollati l'aggio nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge.

Per il rimborso dell'aggio anticipato ai rivenditori, l'Istituto inoltrerà mensilmente alla intendenza di finanza, tramite l'ispettore compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, le domande di prelevamento di valori bollati, modello 22 Tasse, con i relativi riepiloghi modelli 162 e 162-*bis*.

L'Intendenza di finanza, sulla base di tale documentazione, tenuto conto anche degli eventuali rilievi dell'ispettorato compartimentale, emetterà ordinativo di pagamento dell'importo dell'aggio, commutabile, da parte della tesoreria provinciale o regionale, in quietanza di entrata a favore del deposito generale dei valori bollati di Roma.

Il deposito generale provvederà quindi alla rimessa, a favore dell'Istituto, di un ammontare di valori bollati pari alla somma risultante dalla quietanza.

Art. 13.

L'Istituto si obbliga a tenere, per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione, le contabilità che sono attualmente in uso presso i magazzini gestiti dall'amministrazione e presso gli uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori sia presso il magazzino centrale dell'Istituto, sia presso gli organi di distribuzione.

L'Istituto si obbliga altresì di sottoporsi, per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il magazzino centrale come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale, a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 14.

L'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni e di quelli che esso si assume con la presente, si obbliga di confermare, entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di quest'ultima convenzione, il deposito cauzionale già prestato in base alle precedenti convenzioni ed alle successive integrazioni di esso ed ammontante attualmente a L. 95.714.000 (valore nominale).

Tutti i titoli costituenti il predetto deposito cauzionale dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito cauzionale dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4.

L'eventuale aumento del deposito cauzionale dovrà essere effettuato con titoli di Stato 5 % intestati al predetto Istituto.

Art. 15.

L'amministrazione continuerà a consentire la cessione in uso gratuito all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, degli armadi di sicurezza già in dotazione presso gli uffici del registro dell'Abruzzo, che, a seguito della cessazione del servizio di distribuzione dei valori bollati, si siano resi disponibili.

Alla scadenza della convenzione o dell'eventuale successiva proroga, l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, dovrà restituire, in buone condizioni d'uso, gli armadi stessi, o, in mancanza, corrisponderne il valore ai prezzi correnti al momento della cessazione del servizio.

La riconsegna dei suddetti armadi dovrà avvenire a cura e spese dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane.

Art. 16.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1972 ed ha la durata di due anni. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, si intende successivamente rinnovata per un altro biennio.

Roma, addì 22 settembre 1972

Il Ministro per le finanze
VALSECCHI

Il presidente dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane
Edoardo CALLERI DI SALA

Registrato al n. 9508, *mod.* 71/M, *addì* 17 *novembre* 1972, *al I Ufficio registro, atti privati di Roma, esatte L.* 4.410 (*quattromilaquattrocentodieci*). — *Il direttore*: RADICE. — *Il cassiere*: FORTUNATO.

ALLEGATO *A*
(Articolo 10 della convenzione)

Elenco delle piazze nelle quali l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo di proprie dipendenze o rappresentanze o di istituti di credito corrispondenti.

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
1	L'Aquila	L'Aquila	Cassa di risparmio, via Sallustio, 10
2	Avezzano	Id.	Cassa di risparmio, via Trieste
3	Capestrano	Id.	Cassa di risparmio, piazza Capone
4	Carsoli	Id.	Cassa di risparmio di Rieti, via Roma
5	Castel di Sangro	Id.	Cassa di risparmio, via XX Settembre
6	Celano	Id.	Cassa di risparmio, piazza IV Novembre
7	Magliano dei Marsi	Id.	Cassa di risparmio, via Cicolana, 48
8	Montereale	Id.	Cassa di risparmio, via Nazionale
9	Ofena	Id.	Cassa di risparmio, via Savoia n. 10
10	Pescina	Id.	Cassa di risparmio, piazza Mazzarino
11	Pratola Peligna	Id.	Cassa di risparmio, piazza Garibaldi
12	San Demetrio nei Vestini	Id.	Cassa di risparmio, via Nazionale
13	Scanno	Id.	Cassa di risparmio, via Fuori Porta S. Maria
14	Sulmona	Id.	Cassa di risparmio, corso Ovidio
15	Tagliacozzo	Id.	Cassa di risparmio, viale Duca degli Abruzzi
16	Trasacco	Id.	Cassa di risparmio, piazza Umberto I
17	Chieti	Chieti	Cassa di risparmio, piazza Martiri della Libertà
18	Atessa	Chieti	Cassa di risparmio, corso Vittorio Emanuele, 4
19	Casalbordino	Id.	Cassa di risparmio, corso Garibaldi, 54
20	Casoli	Id.	Cassa di risparmio, largo San Nicola
21	Celenza sul Trigno	Id.	Sig. Cieri Nicola, Esattoria
22	Francavilla al Mare	Id.	Cassa di risparmio, via Adriatica
23	Guardiagrele	Id.	Cassa di risparmio, piazza Santa Maria Maggiore
24	Lama dei Peligni	Id.	Cassa di risparmio, via Frentana
25	Lanciano	Id.	Cassa di risparmio, corso Trento e Trieste
26	Orsogna	Id.	Cassa di risparmio, piazza del Mercato, 43
27	Ortona	Id.	Cassa di risparmio, corso Matteotti
28	Torricella Peligna	Id.	Cassa di risparmio, corso Umberto I
29	Vasto	Id.	Cassa di risparmio, via Cavour
30	Villa S. Maria	Id.	Cassa di risparmio, via Duca degli Abruzzi
31	Pescara	Pescara	Cassa di risparmio, corso Vittorio Emanuele, 104
32	Alanno	Id.	Cassa di risparmio, corso Alighieri, 96
33	Caramanico	Id.	Cassa di risparmio, corso Gaetano Bernardi
34	Catignano	Id.	Cassa di risparmio, via Madonna delle Grazie, 15
35	Cepagatti	Id.	Cassa di risparmio, via degli Abruzzi
36	Colle Corvino	Id.	Cassa di risparmio, via Giulio Giordano, 1
37	Farindola	Id.	Cassa di risparmio, via Salita della Chiesa, 2
38	Loreto Aprutino	Id.	Cassa di risparmio, via Vittorio Veneto

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
39	Manoppello	Pescara	Cassa di risparmio, corso Santarelli
40	Moscufo	Id.	Cassa di risparmio, piazza Principe Umberto, 1
41	Penne	Id.	Cassa di risparmio, piazza Duca da Penne, 30
42	Pianella	Id.	Cassa di risparmio, viale Regina Margherita, 4
43	Picciano	Id.	Cassa di risparmio, corso Vittorio Emanuele
44	Popoli	Id.	Cassa di risparmio, corso Gramsci
45	San Valentino d'Abruzzo	Id.	Cassa di risparmio, corso Umberto I, 32
46	Scafa	Id.	Cassa di risparmio, via I Maggio, 166
47	Tocco Casauria	Id.	Cassa di risparmio, piazza Carlo di Tocco, 11
48	Torre dei Passeri	Id.	Cassa di risparmio, piazza delle Grazie
49	Teramo	Teramo	Cassa di risparmio, corso San Giorgio, 78
50	Alba Adriatica	Id.	Cassa di risparmio, via Roma, 51
51	Arsita	Id.	Cassa di risparmio, via Roma
52	Atri	Id.	Cassa di risparmio, piazza Duomo
53	Bellante	Id.	Cassa di risparmio, piazza Roma, 10
54	Bisenti	Id.	Banca popolare di Teramo, corso Vittorio Emanuele, 8
55	Campli	Id.	Cassa di risparmio, corso Umberto, 94
56	Castelli	Id.	Cassa di risparmio, piazza Roma
57	Controguerra	Id.	Cassa di risparmio, piazza Commercio, 1
58	Castilenti	Id.	Cassa di risparmio, via Duca degli Abruzzi, 7
59	Corropoli	Id.	Cassa di risparmio, piazza Piè di Corte
60	Giulianova Lido	Id.	Cassa di risparmio, via Matteotti
61	Giulianova Paese	Teramo	Cassa di risparmio, corso Garibaldi
62	Martin Sicuro	Id.	Cassa di risparmio, via Roma, n. 285
63	Montorio al Vomano	Id.	Cassa di risparmio, via Nazionale
64	Mosciano S. Angelo	Id.	Cassa di risparmio, piazza Amadio Saliceti
65	Nereto	Id.	Cassa di risparmio, piazza Umberto I
66	Notaresco	Id.	Cassa di risparmio, piazza del Mercato
67	Pietracamela	Id.	Cassa di risparmio, via XXIV Maggio
68	Pineto	Id.	Cassa di risparmio, piazza della Libertà, 1
69	Roseto	Id.	Cassa di risparmio, via Nazionale
70	Sant'Egidio alla Vibrata	Id.	Cassa di risparmio, corso Adriatico
71	Sant'Omero	Id.	Cassa di risparmio, via Vittorio Emanuele II
72	Sant'Onofrio (Campli)	Id.	Cassa di risparmio, via Mirabigli, 13
73	Silvi Marina	Id.	Cassa di risparmio, via Roma
74	Torricella Sicura	Id.	Cassa di risparmio, via Alcide De Gasperis
75	Tortoreto Lido	Id.	Cassa di risparmio, via Carducci
76	Tossicia	Id.	Cassa di risparmio, piazza Umberto I
77	Val Vomano	Id.	Cassa di risparmio, via Nazionale

Roma, addì 22 settembre 1972

Il Ministro per le finanze
VALSECCHI

Il presidente dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane
EDOARDO CALLERI DI SALA

Rinnovo della convenzione con il Banco di Napoli per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari della Campania e del Molise.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro prof. dott. Athos Valsecchi ed il Banco di Napoli rappresentato dal direttore di sede dott. Francesco Franco e dal condirettore di sede dott. Clemente Cornacchione si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata fra il Ministero delle finanze ed il Banco di Napoli in data 10 dicembre 1954, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 1955, con la quale fu affidato al detto Banco il servizio di distribuzione dei valori bollati nella Campania e nel Molise dall'11 dicembre 1954 al 31 dicembre 1955, prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1957, rinnovata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1959, con la convenzione 28 febbraio 1958, approvata col decreto ministeriale 1° marzo 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 3 maggio 1958, prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1961, rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1963, con la convenzione 30 maggio 1962, approvata con decreto ministeriale 6 giugno 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 10 settembre 1962 e rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1965, con la convenzione 24 giugno 1964, approvata con decreto ministeriale 26 giugno 1964, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 277 dell'11 novembre 1964, prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1967, rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1969, con la convenzione 16 aprile 1968, approvata con decreto ministeriale 18 aprile 1968, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 25 ottobre 1968 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 1971, è rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1972 al 31 dicembre 1973, alle condizioni che seguono.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze consente al Banco di Napoli di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari delle seguenti province: Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Napoli e Salerno.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni tipi di valori bollati agli uffici del registro.

Art. 3.

Il Banco di Napoli accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Per l'espletamento del servizio stesso il Banco di Napoli potrà avvalersi anche di personale specificatamente assunto per i compiti relativi e per la durata massima della convenzione, con rapporto regolato dalle norme sull'impiego privato.

Art. 4.

Il Banco di Napoli continuerà a mantenere in Napoli, presso la propria sede, a proprie spese, il magazzino compartimentale dei valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi. Resta fissata in lire 10.000 milioni la scorta dei valori bollati di cui il magazzino suddetto è stato già dotato.

La dotazione complessiva dovrà risultare da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare di detta dotazione potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze in relazione alla contrazione o all'incremento dei prelievi di valori bollati effettuati dal Banco.

Art. 5.

Il Banco di Napoli assume in deposito la dotazione di valori bollati di cui al precedente art. 4 e se ne rende responsabile, obbligandosi a restituirla integralmente in valori o in denaro al termine della durata della presente convenzione ed anche prima all'atto dell'eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze autorizza il Banco di Napoli a disporre sulla detta dotazione, per la distribuzione, senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo, salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5, di un ammontare di valori bollati non superiore ai nove decimi della dotazione stabilita col precedente art. 4.

Art. 7.

Il Banco di Napoli si obbliga a tener fermo costantemente nel predetto magazzino, come scorta, almeno un decimo dei valori bollati costituenti la predetta dotazione, giusta i vari tagli e specie che verranno determinati con apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti. Di tale quantitativo di valori il detto Banco non potrà disporre se non previa, espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 8.

Il Banco di Napoli si obbliga ad effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 25 e il 10 di ogni mese il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate — al netto degli aggi riconosciuti ai rivenditori secondari nella misura di legge — rispettivamente nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze e rappresentanze e dei propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al deposito generale dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante il versamento del relativo importo presso la sezione di tesoreria provinciale di Napoli.

All'ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto il Banco si obbliga a trasmettere entro il giorno 26 ed

entro il giorno 11 di ogni mese all'ispettorato compartimentale delle tasse ed imposte indirette sugli affari di Napoli, un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese da ogni singola dipendenza di ogni rango e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori, con l'indicazione degli estremi delle quietanze di tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 9.

Le spese relative al concentramento nel magazzino compartimentale del Banco della dotazione di valori di cui al precedente art. 4 come quelle di trasporto dei valori e degli stampati dal deposito generale di Roma o dall'Istituto Poligrafico dello Stato o dalla cartiera di Foggia fino alla stazione ferroviaria di Napoli, o a quella Intendenza di finanza su ordinazione del Banco di Napoli, sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati dalla stazione ferroviaria o dalla intendenza di finanza di Napoli al magazzino compartimentale del Banco come le spese di gestione di esso, le spese per la custodia e la conservazione della dotazione stessa e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dal magazzino compartimentale, sono invece, a carico del Banco di Napoli.

Art. 10.

Il Banco di Napoli si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze di ogni rango, nonchè di corrispondenti, nelle piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione, ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa tra l'Amministrazione delle finanze ed il Banco, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

Il Banco si obbliga ad effettuare la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari tutti i giorni in cui gli istituti di credito restano aperti al pubblico, ad eccezione dell'ultimo giorno di ogni quindicina.

Qualora il Banco intenda spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati, quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione, dovrà ottenere il preventivo assenso dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Il Banco si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori per ogni specie e taglio che devono costituire la detta dotazione e quale parte di essa deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dal Banco contro pagamento al deposito generale dei valori bollati, compete al Banco la seguente provvigione:

L. 2,15 % fino ad un importo di L. 18.000 milioni;

L. 0,30 % sull'importo eccedente L. 18.000 milioni.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta al Banco ed alle sue dipendenze di ogni rango e corrispondenti per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art. 12.

La provvigione di cui al precedente art. 11 sarà liquidata nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria ed il Banco di Napoli, mensilmente, con l'osservanza delle norme emanate dal Ministero delle finanze.

Il Banco di Napoli deve corrispondere, per conto dello Stato, ai rivenditori di valori bollati l'aggio nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge.

Per il rimborso dell'aggio anticipato ai rivenditori, il Banco inoltrerà mensilmente all'intendenza di finanza, tramite l'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, le domande di prelevamento di valori bollati, modello 22 Tasse, con i relativi riepiloghi modello 162 e 162-*bis*.

L'intendenza di finanza, sulla base di tale documentazione, tenuto conto anche degli eventuali rilievi dell'ispettorato compartimentale, emetterà ordinativo di pagamento dell'importo dell'aggio, commutabile da parte della tesoreria provinciale o regionale, in quietanza di entrata a favore del deposito generale dei valori bollati di Roma.

Il deposito generale provvederà quindi alla rimessa, a favore del Banco di Napoli, di un ammontare di valori bollati pari alla somma risultante dalla quietanza.

Art. 13.

Il Banco si obbliga a tenere per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione, le contabilità che sono attualmente in uso presso i magazzini gestiti dall'Amministrazione presso gli uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori, sia presso il magazzino compartimentale del Banco sia presso gli organi di distribuzione.

Il Banco si obbliga altresì di sottoporsi, per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il magazzino compartimentale come presso gli organi periferici di distribuzione dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze, appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 14.

Il Banco di Napoli, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni e di quelli che esso si assume con la presente, si obbliga di confermare, entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di quest'ultima convenzione, il

deposito cauzionale già prestato in base alle precedenti convenzioni ed alle successive integrazioni di esso ed ammontante attualmente a L. 300 milioni (valore nominale).

Tutti i titoli costituenti il predetto deposito cauzionale dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito cauzionale dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4.

L'eventuale aumento del deposito cauzionale dovrà essere effettuato con titoli dello Stato 5 % intestati al predetto Banco.

Art. 15.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1972 ed ha la durata di anni due. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, s'intende rinnovata per un altro biennio.

Roma, addì 22 settembre 1972

Il Ministro per le finanze
VALSECCHI

p. *Il Banco di Napoli*
Francesco FRANCO Clemente CORNACCHIONE

Registrato al n. 9509, *mod.* 71/M, *addì* 17 *novembre* 1972, *al I Ufficio registro, atti privati di Roma, esatte L.* 6.620 (*seimilaseicentoventi*). — *Il direttore*: RADICE. — *Il cassiere*: FORTUNATO.

ALLEGATO A
(Articolo 10 della convenzione)

Elenco delle piazze nelle quali il Banco di Napoli si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo di proprie dipendenze di ogni rango, nonché di corrispondenti.

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
1	Ariano Irpino	Avellino	Filiale, piazza del Plebiscito
2	Atripalda	Id.	Filiale, piazza Umberto, 13/15
3	Avellino	Id.	Filiale, via F. de Santis, 2
4	Baiano	Id.	Filiale, corso Garibaldi
5	Bisaccia	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
6	Calitri	Id.	Filiale, via F. De Santis, 20
7	Castelbaronia	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
8	Cervinara	Id.	Filiale, piazza Municipio, 7-8
9	Fontanarosa	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
10	Forino	Id.	Filiale, piazza Tigli, 23
11	Grottaminarda	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
12	Mirabella Eclano	Id.	Filiale, via Roma, 106
13	Montecalvo Irpino	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
14	Montella	Id.	Filiale, corso Umberto, 84-86
15	Pietradefusi	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
16	S. Angelo dei Lombardi	Id.	Filiale, piazza F. de Sanctis 12-14
17	Solofra	Id.	Filiale, via F. De Stefano, 21
18	Vallata	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
19	Airola	Benevento	Filiale, piazza Vittoria, 20
20	Benevento	Id.	Filiale, corso Garibaldi, 112
21	Cerreto Sannita	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
22	Guardia Sanframondi	Id.	Filiale, via Nazionale
23	Morcone	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
24	San Bartolomeo in Galdo	Id.	Corrispondente Banco di Napoli

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
25	San Marco dei Cavoti	Benevento	Corrispondente Banco di Napoli
26	Sant'Agata dei Goti	Id.	Filiale, via Roma
27	Vitulano	Id.	Filiale, via Roma, 19
28	Agnone	Campobasso	Filiale, corso Vittorio Emanuele, 213-215
29	Boiano	Id.	Filiale, piazza Roma, 46-50
30	Campobasso	Id.	Filiale, via Bucci, 3
31	Casacalenda	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
32	Guglionesi	Id.	Filiale, viale R. Margherita, 4
33	Larino	Id.	Filiale, largo Garibaldi, 2
34	Montenero di Bisaccia	Id.	Filiale, via Massangioli, 87
35	Riccia	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
36	S. Martino in Pensilis	Id.	Filiale, piazza Vittoria, 15-16
37	S. Croce di Magliano	Id.	Filiale, piazza Marconi, 4
38	Termoli	Id.	Filiale, corso Nazionale, 92
39	Trivento	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
40	Venafro	Id.	Filiale, corso Campano, 21
41	Aversa	Caserta	Filiale, via Roma, 160-170
42	Caiazzo	Id.	Filiale, via Latina, 1
43	Capua	Id.	Filiale, piazza dei Giudici, 5-7
44	Carinola	Id.	Filiale, corso Umberto I, 18
45	Casal di Principe	Id.	Filiale, corso Umberto I, 19
46	Caserta	Id.	Filiale, via Don Bosco, 27
47	Frignano	Id.	Filiale, via Vittorio Emanuele II, 32-34
48	Maddaloni	Id.	Filiale, corso I Ottobre, 35-36
49	Marcianise	Id.	Filiale, via Santoro n. 70-74
50	Mondragone	Id.	Filiale, via Campanile, 5
51	Orta di Atella	Id.	Filiale, via S. Donato
52	Piedimonte Matese	Caserta	Filiale, via A. De Cesare, 9-13
53	Pignataro Maggiore	Id.	Filiale, via Regina Elena, 3
54	Roccamonfina	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
55	S. Maria Capua Vetere	Id.	Filiale, corso Garibaldi, 18-24
56	Sessa Aurunca	Id.	Filiale, corso Lucilio, 205
57	Teano	Id.	Filiale, largo Croci, 19-22
58	Villa Literno	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
59	Isernia	Isernia	Filiale, piazza Carducci, 15-18
60	Afragola	Napoli	Filiale, via F. Russo, 1-9
61	Anacapri	Id.	Filiale, via G. Orlandi, 86
62	Bacoli	Id.	Filiale, piazza Marconi
63	Boscotrecase	Id.	Filiale, via Umberto I, 155-159
64	Caivano	Id.	Filiale, corso P. Umberto, 108-114
65	Capri	Id.	Filiale, via V. Emanuele, 37-39
66	Cardito	Id.	Filiale, piazza Madonna delle Grazie
67	Casalnuovo	Id.	Filiale, corso Umberto I, 535
68	Casoria	Id.	Filiale, via Principe di Piemonte, 56
69	Castellammare di Stabia	Id.	Filiale, corso Vittorio Emanuele, 76-80
70	Ercolano	Id.	Filiale, corso Ercolano, 32-34
71	Forio di Ischia	Id.	Filiale, corso Umberto I, 24-25
72	Frattamaggiore	Id.	Filiale, corso Durante, 19-27
73	Giugliano in Campania	Id.	Filiale, corso Campano, 151-155
74	Gragnano	Id.	Filiale, via T. Sorrentino
75	Ischia Porto	Id.	Filiale, salita S. Pietro, 1
76	Marigliano	Id.	Filiale, corso Umberto I, 247-251
77	Massalubrense	Id.	Filiale, viale Filangieri, 17

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
78	Meta di Sorrento	Napoli	Filiale, corso Italia, 46
79	Napoli	Id.	Filiale, via Roma, 177-178
80	Napoli	Id.	Filiale, corso Garibaldi, 206-209 - Agenzia n. 5
81	Napoli	Id.	Filiale, via Tribunali, 210 Agenzia n. 6
82	Napoli	Id.	Filiale, via Ferrante Imparato, 7 Agenzia n. 7
83	Napoli	Id.	Filiale, via dei Mille, 20 Agenzia n. 11
84	Napoli	Id.	Filiale, corso Secondigliano, 221 Agenzia n. 12
85	Napoli	Id.	Filiale, piazza G. Pepe, 23-24 - Agenzia n. 16
86	Napoli	Id.	Filiale, piazza Bagnoli, 716-718 - Agenzia n. 17
87	Napoli	Id.	Filiale, piazza Italia angolo viale Augusto - Agenzia n. 18
88	Napoli	Id.	Filiale, via S. Biagio dei Librai, 114 Agenzia n. 20
89	Napoli	Id.	Filiale, via Mergellina, 148-*a* - Agenzia n. 27
90	Napoli	Id.	Filiale, via Roma, 402 - Agenzia n. 28
91	Napoli	Id.	Filiale, via F. Cilea, 127 Agenzia n. 34
92	Nola	Id.	Filiale, piazza Marconi
93	Palma Campania	Id.	Filiale, piazza De Martino, 58-60
94	Piano di Sorrento	Id.	Filiale, piazza D. Cota, 4-5
95	Pomigliano D'Arco	Id.	Filiale, via Terracciano, 40-44
96	Pompei	Id.	Filiale, piazza Municipio, 13
97	Portici	Napoli	Filiale, corso Garibaldi, 39
98	Pozzuoli	Id.	Filiale, via Terracciano, 29-35
99	Procida	Id.	Filiale, via V. Emanuele, 146
100	S. Giorgio a Cremano	Id.	Filiale, piazza Municipio
101	S. Giuseppe Vesuviano	Id.	Filiale, via XX Settembre, 5-7
102	Sant'Agnello	Id.	Filiale, via A. Balsamo, 19
103	Sant'Anastasia	Id.	Filiale, via A. D'Auria, 86-88
104	Somma Vesuviana	Id.	Filiale, via Roma, 33-*ter*
105	Sorrento	Id.	Filiale, piazza Tasso, 35-36
106	Torre Annunziata	Id.	Filiale, corso Umberto, 94-*a*
107	Torre Del Greco	Id.	Filiale, via Vittorio Veneto, 16-20
108	Vico Equense	Id.	Filiale, corso Filangieri, 62
109	Agropoli	Salerno	Filiale, via Piave, 1-5
110	Amalfi	Id.	Filiale, piazza Duomo, 2
111	Angri	Id.	Filiale, via G. da Procida, 7-9
112	Battipaglia	Id.	Filiale, via Roma, 68-72
113	Buccino	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
114	Campagna	Id.	Filiale, corso Umberto, 69
115	Cava dei Tirreni	Id.	Filiale, piazza Duomo Pal. Scaramella
116	Eboli	Id.	Filiale, via Matteo Ripa, 29
117	Giffoni Vallepiana	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
118	Laurino	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
119	Maiori	Id.	Filiale, via G. Amendola
120	Mercato Sanseverino	Id.	Filiale, via Principe di Carignano, 18

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
121	Minori	Salerno	Filiale, via Maresciallo Amato, 14
122	Montecorvino Rovella	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
123	Montesano sulla Marcellana	Id.	Filiale, corso Mamma Gagliardi n. 93
124	Nocera Inferiore	Id.	Filiale, corso Garibaldi, 24
125	Padula	Id.	Filiale, piazza Umberto I, 9-10
126	Pagani	Id.	Filiale, corso Padovani, 94-96
127	Pisciotta	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
128	Polla	Id.	Filiale, via XX Settembre
129	Pontecagnano	Id.	Filiale, piazza Felice Sabbato
130	Postiglione	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
131	Roccadaspide	Id.	Filiale, via Giuliani, 8
132	Sala Consilina	Id.	Filiale, via Nazionale Palazzo Castiglione
133	Salerno	Id.	Filiale, piazza Matteo Luciani
134	S. Angelo a Fasanella	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
135	Sapri	Id.	Filiale, corso Umberto, 11-15
136	Scafati	Id.	Filiale, via Chiesa Madre, 15
137	Vallo della Lucania	Id.	Filiale, via Calcinari
138	Sarno	Id.	Filiale, via Matteotti, 55

Roma, addì 22 settembre 1972

Il Ministro per le finanze
VALSECCHI

Per il Banco di Napoli
FRANCESCO FRANCO
CLEMENTE CORNACCHIONE

BANCO DI NAPOLI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Estratto dal verbale del 10 marzo 1972

Rinnovo convenzione Campania e Molise per il biennio 1972-1973

Servizio distribuzione valori bollati

Vista la deliberazione assunta il 25 giugno 1971;

Visto l'esito delle trattative con il Ministero delle finanze-Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari per il rinnovo della convenzione relativa alla distribuzione dei valori bollati in Campania e Molise per il biennio 1972-1973, salvo proroga per altro biennio.

Visto che, fermo restando le condizioni stabilite per il servizio in parola, le provvigioni spettanti al Banco verrebbero ad essere determinate nelle seguenti misure:

— 2,15% sui primi 18 miliardi di valori venduti, a fronte degli 11.500 milioni prima fissati;

— 0,30% sulle vendite eccedenti i limiti suddetti;

Su proposta del Direttore Generale

Il Consiglio di amministrazione delibera:

a) di autorizzare il rinnovo della convenzione per la distribuzione primaria dei valori bollati ai rivenditori secondari della Campania e Molise per il biennio 1972-1973, salvo rinnovo per il successivo biennio alle condizioni riportate in premessa;

b) di delegare il capo del servizio provveditorato, direttore di sede Francesco Franco ed il condirettore di sede Cornacchione Clemente, perchè in nome e per conto del Banco sottoscrivano la convenzione stessa.

Il segretario del consiglio di amministrazione: STANGHERLIN.

Il presente estratto desunto dall'originale verbale si rilascia a richiesta del Banco di Napoli per gli usi consentiti.

Napoli, 27 aprile 1972

Firma e timbro del dott. Salomone Enzo di Luigi, notaio in Napoli.

Rinnovo della convenzione con il Banco di Napoli per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari della Puglia e della Lucania.

Fra il Ministero delle finanze rappresentato dal Ministro prof. dott. Athos Valsecchi ed il Banco di Napoli rappresentato dal direttore di sede dott. Francesco Franco e dal condirettore di sede dott. Clemente Cornacchione si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata fra il Ministero delle finanze ed il Banco di Napoli in data 20 febbraio 1956, approvata col decreto ministeriale 21 febbraio 1956 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 18 maggio 1956, con la quale fu affidato al detto Banco il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari delle Puglie e Lucania dal 21 febbraio 1956 al 31 dicembre 1957, prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1959, rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1961 con la convenzione 19 maggio 1960, approvata con decreto ministeriale 20 maggio 1960, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1961 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1963 e rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1965, con la convenzione 24 giugno 1964, approvata con decreto ministeriale 26 giugno 1964, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 277 dell'11 novembre 1964 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1967, rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1969 con la convenzione 16 aprile 1968, approvata con decreto ministeriale 18 aprile 1968, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 25 ottobre 1968 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 1971, è rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1972 al 31 dicembre 1973, alle condizioni che seguono.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze consente al Banco di Napoli di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari delle seguenti province: Bari, Foggia, Lecce, Taranto, Brindisi, Matera e Potenza.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni tipi di valori bollati agli uffici del registro.

Art. 3.

Il Banco di Napoli accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con la osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Per l'espletamento del servizio stesso il Banco di Napoli potrà avvalersi anche di personale specificatamente assunto per i compiti relativi e per la durata massima della convenzione, con rapporto regolato dalle norme sull'impiego privato.

Art. 4.

Il Banco di Napoli continuerà a mantenere in Bari, a proprie spese, un magazzino compartimentale dei valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi.

Resta fissata in L. 7.500 milioni la scorta di valori bollati di cui il magazzino suddetto è stato già dotato.

Tale dotazione dovrà risultare da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare di detta dotazione potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze in relazione alla contrazione o all'incremento dei prelievi di valori bollati effettuati dal Banco.

Art. 5.

Il Banco di Napoli assume in deposito la dotazione di valori bollati di cui al precedente art. 4 e se ne rende responsabile, obbligandosi a restituirla integralmente in valori o in denaro al termine della durata della presente convenzione o della proroga prevista dal successivo art. 15 ed anche prima all'atto della eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze autorizza il Banco di Napoli a disporre sulla detta dotazione, per la distribuzione, senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo, salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5 di un ammontare di valori bollati non superiore ai nove decimi della dotazione stabilita col precedente art. 4.

Art. 7.

Il Banco di Napoli si obbliga a tener fermo costantemente nel predetto magazzino, come scorta, almeno un decimo dei valori bollati costituenti la predetta dotazione, giusta i vari tagli e specie che verranno determinati con apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti. Di tale quantitativo di valori il detto Banco non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 8.

Il Banco di Napoli si obbliga ad effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 25 e il 10 di ogni mese il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate — al netto degli aggi riconosciuti ai rivenditori secondari nella misura di legge — rispettivamente nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze e rappresentanze e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al deposito generale dei valori bollati di Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante versamento del relativo importo presso la sezione di tesoreria provinciale di Napoli.

All'ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto il Banco si obbliga a trasmettere, entro il giorno 26 ed entro il giorno 11 di ogni mese all'ispettorato compartimentale delle tasse ed imposte indirette sugli affari di Napoli, un prospetto indicante globalmente l'ammon-

tare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese da ogni singola dipendenza di ogni rango e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori con la indicazione degli estremi delle quietanze di tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 9.

Le spese relative al concentramento nel magazzino compartimentale del Banco della dotazione di valori di cui al precedente art. 4, come quelle di trasporto dei valori bollati e degli stampati dal deposito generale dei valori bollati di Roma o dall'Istituto Poligrafico dello Stato o dalla cartiera di Foggia, fino alla stazione ferroviaria di Bari o a quella intendenza di finanza, su ordinazione del Banco di Napoli, sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati dalla stazione ferroviaria o dalla intendenza di finanza di Bari al magazzino compartimentale del Banco come le spese di custodia e conservazione della dotazione stessa e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dal magazzino compartimentale sono, invece, a carico del Banco di Napoli.

Art. 10.

Il Banco di Napoli si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze di ogni rango nonchè di corrispondenti, nelle piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione, ed in altre che potranno successivamente essere determinate tra l'Amministrazione delle finanze ed il Banco, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

Il Banco si obbliga ad effettuare la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari tutti i giorni in cui gli istituti di credito restano aperti al pubblico, ad eccezione dell'ultimo giorno di ogni quindicina.

Qualora il Banco intenda spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati, quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione, dovrà ottenerne il preventivo assenso dal Ministero delle finanze Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Il Banco si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori per ogni specie e taglio che devono costituire la detta dotazione e quale parte di essa deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dal Banco contro pagamento al Deposito generale dei valori bollati, compete al Banco la seguente provvigione:

L. 3,00 % fino ad un importo di L. 12.000 milioni;

L. 0,30 % sull'importo eccedente L. 12.000 milioni.

Nessun altro compeno o provvigione spetta al Banco ed alle sue dipendenze di ogni rango e corrispondenti per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art. 12.

La provvigione di cui al precedente art. 11 sarà liquidata nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria ed il Banco di Napoli mensilmente, con l'osservanza delle norme emanate dal Ministero delle finanze.

Il Banco di Napoli deve corrispondere, per conto dello Stato, ai rivenditori di valori bollati l'aggio nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge.

Per il rimborso dell'aggio anticipato ai rivenditori, il Banco inoltrerà mensilmente all'intendenza di finanza, tramite l'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, le domande di prelevamento di valori bollati, modello 22 Tasse, con i relativi riepiloghi modelli 162 e 162-*bis*.

L'Intendenza di finanza, sulla base di tale documentazione, tenuto conto anche degli eventuali rilievi dell'ispettorato compartimentale, emetterà ordinativo di pagamento dell'importo dell'aggio, commutabile, da parte della tesoreria provinciale o regionale, in quietanza di entrata a favore del deposito generale dei valori bollati di Roma.

Il deposito generale provvederà quindi alla rimessa, a favore del Banco di Napoli, di un ammontare di valori bollati pari alla somma risultante dalla quietanza.

Art. 13.

Il Banco si obbliga a tenere per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione, le contabilità che sono attualmente in uso presso i magazzini gestiti dall'Amministrazione e presso gli uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori sia presso il magazzino compartimentale del Banco sia presso gli organi di distribuzione.

Il Banco si obbliga altresì di sottoporsi per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il magazzino compartimentale come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze, appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 14.

Il Banco di Napoli, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni e di quelli che esso si assume con la presente, si obbliga di confermare entro il mese successivo a quello della

sottoscrizione di quest'ultima convenzione, il deposito cauzionale già prestato in base alle precedenti convenzioni e alle successive integrazioni di esso ed ammontanti attualmente a L. 225.000.000 (valore nominale).

Tutti i titoli costituenti il predetto deposito cauzionale dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito cauzionale dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4.

L'eventuale aumento del deposito cauzionale dovrà essere effettuato con titoli dello Stato 5 % intestati al predetto Banco.

Art. 15.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1972 ed ha la durata di due anni.

Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, si intende successivamente rinnovata per un altro biennio.

Roma, addì 22 settembre 1972

Il Ministro per le finanze
VALSECCHI

p. *Il Banco di Napoli*
Francesco FRANCO Clemente CORNACCHIONE

Registrato al n. 9510, *mod.* 71/M, *addì* 17 *novembre* 1972, *al I ufficio registro, atti privati di Roma, esatte L.* 6.620 (*seimilaseicentoventi*). — *Il direttore*: RADICE. — *Il cassiere*: FORTUNATO.

ALLEGATO A
(Articolo 10 della convenzione)

Elenco delle piazze nelle quali il Banco di Napoli si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo di proprie dipendenze di ogni rango, nonché di corrispondenti.

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
1	Acquaviva delle Fonti	Bari	Filiale, piazza V. Emanuele, 11-13
2	Adelfia	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
3	Alberobello	Id.	Filiale, corso V. Emanuele, 7-*b*-*c*
4	Altamura	Id.	Filiale, piazza Unità d'Italia, 11
5	Andria	Id.	Filiale, piazza Cavour, 112
6	Bari	Id.	Filiale, via Abate Gimma, 101
7	Barletta	Id.	Filiale, corso Garibaldi, 123
8	Bisceglie	Id.	Filiale, via De Gasperi, 2
9	Bitonto	Id.	Filiale, piazza Marconi, 59-60
10	Canosa di Puglia	Id.	Filiale, via Bovio, 16
11	Casamassima	Id.	Filiale, piazza Municipio, 54-55
12	Castellana Grotte	Id.	Filiale, piazza Garibaldi, 12
13	Conversano	Id.	Filiale, piazza C. Battisti, 40
14	Corato	Id.	Filiale, corso Cavour, 5-11
15	Gioia del Colle	Id.	Filiale, via Garibaldi, 91-93
16	Gravina di Puglia	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
17	Grumo Appula	Id.	Filiale, piazza XX Settembre numero 13-14
18	Locorotondo	Id.	Filiale, piazza Roma, 1

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
19	Minervino Murge	Bari	Filiale, piazza G. Bovio, 35
20	Modugno	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
21	Mola di Bari	Id.	Filiale, piazza XX Settembre, 17
22	Molfetta	Id.	Filiale, piazza V. Emanuele, 7
23	Monopoli	Id.	Filiale, piazza V. Emanuele, 69
24	Noci	Id.	Filiale, piazza Garibaldi, 41-43
25	Palc del Colle	Id.	Filiale, piazza Diaz, 15
26	Putignano	Id.	Filiale, corso Umberto, 52-56
27	Ruvo di Puglia	Id.	Filiale, piazza Matteotti, 23-24
28	Santeremo in Colle	Id.	Filiale, piazza di Vagno, 29-30
29	Spinazzola	Id.	Filiale, corso Umberto, 39-41
30	Terlizzi	Id.	Filiale, corso Garibaldi, 10-14
31	Trani	Id.	Filiale, piazza V. Emanuele, 62
32	Triggiano	Id.	Filiale, via Settembrini, 10
33	Brindisi	Brindisi	Filiale, piazza Cairoli, 8-11
34	Carovigno	Id.	Filiale, corso V. Emanuele, 37-39
35	Ceglie Messapico	Id.	Filiale, via Umberto I
36	Cisternino	Id.	Filiale, via S. Quirico, 33
37	Fasano	Id.	Filiale, piazza Ciaia, 24-25
38	Francavilla Fontana	Id.	Filiale, piazza Giovanni XXIII
39	Latiano	Id.	Filiale, piazza d'Ippolito, 12
40	Mesagne	Id.	Filiale, via Roma, 1
41	Oria	Brindisi	Filiale, piazza M. Pagano, 4-5
42	Ostuni	Id.	Filiale, via P. Tanzarella Vitale n. 8-10
43	S. Pancrazio Salentino	Id.	Filiale, via S. Antonio, 18
44	S. Pietro Vernotico	Id.	Filiale, via Torre, 10
45	S. Vito dei Normanni	Id.	Filiale, piazza Vittoria, 26
46	Torre S. Susanna	Id.	Filiale, via Roma, 2-4
47	Accadia	Foggia	Corrispondente Banco di Napoli
48	Ascoli Satriano	Id.	Filiale, corso Umberto, 17
49	Bovino	Id.	Filiale, corso V Emanuele, 14
50	Castelnuovo della Daunia	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
51	Cerignola	Id.	Filiale, via Mazzini, 8
52	Foggia	Id.	Filiale, corso V. Emanuele, 35
53	Lucera	Id.	Filiale, corso Gramsci, 13
54	Manfredonia	Id.	Filiale, corso Manfredi, 152
55	Margherita di Savoia	Id.	Filiale, corso V. Emanuele, 55
56	Monte S. Angelo	Id.	Filiale, corso V. Emanuele, 40
57	Ortanova	Id.	Filiale, piazza Municipio, 31-33
58	Rodi Garganico	Id.	Filiale, via Carmine Grossi, 3
59	Roseto Valfortore	Id.	Filiale, piazza Umberto I, 23
60	S. Ferdinando di Puglia	Id.	Filiale, via Nazionale, 88-92
61	S. Giovanni Rotondo	Id.	Corrispondente Banco di Napoli

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
62	S. Marco in Lamis	Foggia	Filiale, corso Matteotti, 59
63	S. Nicandro Garganico	Id.	Filiale, corso Umberto I, 67-69
64	Sansevero	Id.	Filiale, piazza Carmine, 43-44
65	Serracapriola	Id.	Filiale, corso Garibaldi, 2
66	Torremaggiore	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
67	Trinitapoli	Id.	Filiale, corso Trinità, 37-39
68	Troia	Id.	Filiale, piazza della Vittoria numero 14-15
69	Vico Garganico	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
70	Vieste	Id.	Filiale, piazza Kennedy, 11
71	Alessano	Lecce	Corrispondente Banco di Napoli
72	Alezio	Id.	Filiale, via Senape de Pace, 50-54
73	Campi Salentina	Id.	Filiale, via S. Filomena, 2-6
74	Casarano	Id.	Filiale, piazza Indipendenza numero 17-18
75	Galatina	Id.	Filiale, via Garibaldi, 19
76	Galatone	Id.	Filiale, via Cavour, 19-21
77	Gallipoli	Id.	Filiale, piazza M. R. Imbriani, 21
78	Lecce	Id.	Filiale, via 25 Luglio, 13
79	Maglie	Id.	Filiale, via Trieste e Trento, 10
89	Nardò	Id.	Filiale, via Cairoli, 1
81	Salice Salentino	Id.	Filiale, via Umberto I, 19
82	Squinzano	Id.	Filiale, via V. Veneto, 6-8
83	Taviano	Id.	Filiale, corso V. Emanuele II, 10
84	Ugento	Id.	Filiale, piazza Adolfo Colosso, 1
85	Bernalda	Matera	Filiale, piazza Plebiscito, 1
86	Grassano	Id.	Filiale, via Regina Margherita, 52
87	Irsina	Id.	Filiale, piazza Garibaldi, 1
88	Matera	Id.	Filiale, piazza V. Veneto, 48
89	Montalbano Ionico	Id.	Filiale, viale Eraclea, 16-*h*
90	Montescaglioso	Id.	Filiale, via Garibaldi, 30
91	Pisticci	Id.	Filiale, via V. Emanuele II, 13-14
92	Rotondella	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
93	Stigliano	Id.	Filiale, corso Umberto I, 41
94	Tricarico	Id.	Filiale, via Veneto, 19-21
95	Acerenza	Potenza	Corrispondente Banco di Napoli
96	Chiaramonte	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
97	Genzano di Lucania	Id.	Filiale, corso V. Emanuele, 1
98	Lagonegro	Id.	Filiale, piazza IV Novembre numero 11-15
99	Laurenzana	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
100	Lauria Superiore	Id.	Filiale, piazza Carlo Viceconti n. 42
101	Lavello	Id.	Filiale, corso V. Emanuele II n. 146-150
102	Maratea	Id.	Filiale, piazza Buraglia, 26
103	Marsiconuovo	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
104	Melfi	Id.	Filiale, via Carmine, 5
105	Moliterno	Id.	Filiale, via Roma, 35
106	Montemurro	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
107	Muro Lucano	Id.	Filiale, via Umberto I, 2

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
108	Palazzo S. Gervasio	Potenza	Filiale, corso Manfredi, 148-152
109	Pescopagano	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
110	Picerno	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
111	Potenza	Id.	Filiale, corso 18 Agosto, 99
112	Rionero in Vulture	Id.	Filiale, via Garibaldi, 7-9
113	Sant'Arcangelo	Id.	Filiale, corso Umberto I
114	Senise	Id.	Filiale, corso V. Emanuele, 86-88
115	Venosa	Id.	Filiale, corso V. Emanuele, 65-69
116	Viggiano	Id.	Filiale, corso V. Emanuele, 85
117	Castellaneta	Taranto	Corrispondente Banco di Napoli
118	Ginosa	Id.	Filiale, piazza Nusco, 25-27
119	Grottaglie	Id.	Filiale, via Marconi, 15
120	Manduria	Id.	Filiale, piazza V. Emanuele, 20
121	Martina Franca	Id.	Filiale, piazza XX Settembre, 7
122	Mottola	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
123	Palagiano	Id.	Filiale, via Sansonetti ang. corso V. Emanuele
124	Sava	Id.	Filiale, via Regina Elena, 8
125	Taranto	Id.	Filiale, via d'Aquino, 49

Roma, addì 22 settembre 1972

Il Ministro per le finanze
VALSECCHI

Per il Banco di Napoli
FRANCESCO FRANCO
CLEMENTE CORNACCHIONE

BANCO DI NAPOLI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Estratto dal verbale del 10 marzo 1972

Rinnovo convenzione Puglia e Lucania per il biennio 1972-73
Servizio distribuzione valori bollati

Vista la deliberazione assunta il 25 giugno 1971;

Visto l'esito delle trattative con il Ministero delle finanze Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari per il rinnovo della convenzione relativa alla distribuzione dei valori bollati in Puglia e Lucania per il biennio 1972-1973, salvo proroga per altro biennio;

Visto che, ferme restando le condizioni stabilite per il servizio in parola, le provvigioni spettanti al Banco verrebbero ad essere determinate nelle seguenti misure:

3 % sui primi 12 miliardi di valore venduti, a fronte degli 8 miliardi prima previsti;

0,30 % sulle vendite eccedenti il limite suddetto;

Su proposta del direttore generale;

Il consiglio di amministrazione delibera:

a) di autorizzare il rinnovo della convenzione per la distribuzione primaria dei valori bollati ai rivenditori secondari della Puglia e Lucania per il biennio 1972-1973, salvo rinnovo per il successivo biennio, alle condizioni riportate in premessa;

b) di delegare il capo del servizio provveditorato, direttore di sede Francesco Franco ed il condirettore di sede Cornacchione Clemente, perchè in nome e per conto del Banco sottoscrivano la convenzione stessa.

Il segretario del consiglio di amministrazione: STANGHERLIN

Il presente estratto desunto dall'originale verbale si rilascia a richiesta del Banco di Napoli per gli usi consentiti.

Napoli, ventisette aprile millenovecentosettantadue

Firma e timbro
del dott. Salomone Enzo di Luigi, notaio in Napoli

Rinnovo della convenzione con la Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nella Calabria.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro prof. dott. Athos Valsecchi e la Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania, con sede in Cosenza, rappresentata dal suo presidente dott. Rivadavio Vetere si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e la Cassa di risparmio della Calabria in data 21 febbraio 1955, approvata con il decreto ministeriale 23 febbraio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 1955, con la quale fu affidato alla detta Cassa di risparmio il servizio di distribuzione dei valori bollati nella Calabria dal 23 febbraio 1955 al 31 dicembre 1955, prorogata tacitamente per altri due bienni e cioè dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1959, rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1961, con la convenzione 19 maggio 1960, approvata con decreto ministeriale 20 maggio 1960, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1961 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1963 e rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1965, con la convenzione 24 giugno 1964, approvata con decreto ministeriale 26 giugno 1964, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 277 dell'11 novembre 1964 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1967. rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1969, con la convenzione 16 aprile 1968, approvata con decreto ministeriale 18 aprile 1968, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 25 ottobre 1968 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 1971 è rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1972 al 31 dicembre 1973, alle condizioni che seguono.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze consente alla Cassa di risparmio di Calabria e Lucania di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari delle province seguenti: Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni tipi di valori bollati agli uffici del registro.

Art. 3.

La Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Art. 4.

La Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania continuerà a mantenere a proprie spese, un magazzino centrale di distribuzione dei valori bollati presso la propria sede centrale di Cosenza, ed un magazzino ausiliario presso la sede di Reggio Calabria, quali centri di distribuzione dei valori stessi.

Resta fissata in L. 2.500 milioni la scorta dei valori bollati di cui i suddetti magazzini sono stati già dotati. Tale dotazione dovrà risultare da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare di detta scorta potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alla contrazione o all'incremento dei prelievi di valori bollati effettuati dalla Cassa.

Art. 5.

La Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania assume in deposito la dotazione di valori bollati di cui al precedente art. 4 e se ne rende responsabile, obbligandosi a restituirla integralmente in valori o in denaro, al termine della durata della presente convenzione, o della proroga prevista dal successivo art. 16, ed anche prima all'atto della eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze, autorizza la Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania a disporre della detta dotazione, per la distribuzione, senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo, salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente articolo 5, di un ammontare di valori bollati non superiore ai nove decimi della dotazione stabilita col precedente art. 4.

Art. 7.

La Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania si obbliga a tener fermo costantemente nei predetti magazzini come scorta, almeno un decimo dei valori bollati costituenti la predetta dotazione, giusta i vari tagli e specie di valori che verranno determinati in apposito elenco, firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Di tale quantitativo di valori la detta Cassa non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 8.

La Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania si obbliga ad effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 25 e il 10 di ogni mese il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate — al netto degli aggi riconosciuti ai rivenditori secondari nella misura di legge — rispettivamente nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze e rappresentanze e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al deposito generale valori bollati di Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante versamento del relativo importo presso la sezione di tesoreria provinciale di Cosenza o di Reggio Calabria.

All'ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto, la Cassa di risparmio si obbliga a trasmettere entro il giorno 26 ed entro il giorno 11 di ogni mese, all'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Messina, un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, da ogni singola dipendenza e rappresentanza e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori, con indicazione degli estremi delle quietanze di Tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 9.

Le spese relative al concentramento nel magazzino centrale di Cosenza, ed in quello ausiliario di Reggio Calabria, della dotazione dei valori bollati cui all'art. 4, come quelle di trasporto dei valori bollati e degli stampati dal deposito generale dei valori bollati di Roma, o dall'Istituto Poligrafico dello Stato, o dalla cartiera di Foggia, fino alle stazioni ferroviarie di Cosenza e di Reggio Calabria o a quelle intendenze di finanza su ordinazione della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati, dalle dette stazioni ferroviarie e intendenze di finanza ai magazzini centrale ed ausiliario suindicati, come spese di gestione di essi, le spese per la custodia e la conservazione della dotazione stessa, e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dai magazzini centrale ed ausiliario, sono invece, a carico della Cassa di risparmio.

Art. 10.

La Cassa si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, succursali, sub-agenzie, ecc.) nonchè di Istituti di Credito corrispondenti, o di apposite rappresentanze, nelle piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione, ed in altre che potranno successivamente essere determinate di intesa tra l'Amministrazione delle finanze e la Cassa, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

La Cassa si obbliga ad effettuare la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari tutti i giorni in cui gli istituti di credito restano aperti al pubblico, ad eccezione dell'ultimo giorno di ogni quindicina.

Qualora la Cassa intenda spostare le proprie dipendenze, o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati, quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione, dovrà ottenere il preventivo assenso dal Ministero delle finanze Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

La Cassa si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A*, una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori per ogni specie e taglio che devono costituire la detta dotazione e quale parte di essa deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dalla Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, contro pagamento al deposito generale dei valori bollati compete alla Cassa la seguente provvigione:

lire 3,30 % fino ad un importo di lire 5.000 milioni;

lire 0,30 % sull'importo eccedente L. 5.000 milioni.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta alla Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania ed alle sue dipendenze, istituti di credito corrispondenti o rappresentanze, per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art. 12.

La provvigione di cui al precedente art. 11 sarà liquidata nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e la Cassa di risparmio, mensilmente, con l'osservanza delle norme emanate dal Ministero delle finanze.

La Cassa di risparmio deve corrispondere, per conto dello Stato, ai rivenditori di valori bollati l'aggio nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge.

Per il rimborso dell'aggio anticipato ai rivenditori, la Cassa di risparmio inoltrerà mensilmente all'intendenza di finanza, tramite l'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, le domande di prelevamento di valori bollati, modello 22 Tasse, con i relativi riepiloghi modelli 162 e 162-*bis*.

L'intendenza di finanza, sulla base di tale documentazione, tenuto conto anche degli eventuali rilievi dello ispettorato compartimentale, emetterà ordinativo di pagamento dell'importo dell'aggio, commutabile, da parte della tesoreria provinciale o regionale, in quietanza di entrata a favore del deposito generale dei valori bollati di Roma.

Il deposito generale provvederà quindi alla rimessa, a favore della Cassa di risparmio, di un ammontare di valori bollati pari alla somma risultante dalla quietanza

Art. 13.

La Cassa si obbliga a tenere, per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad essa affidato con al presente convenzione, le contabilità che sono attualmente in uso presso i magazzini gestiti dall'amministrazione e presso gli uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori, sia presso i magazzini centrali ed ausiliario della Cassa, sia presso gli organi di distribuzione.

La Cassa si obbliga altresì di sottoporsi, per quanto riguarda la gestione del servizio ad essa affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso i magazzini centrale e ausiliario come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale, a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 14.

La Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni e di quelli che essa si assume con la presente, si obbliga di confermare, entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di questa ultima convenzione, il deposito cauzionale già prestato in base alle precedenti convenzioni ed alle successive integrazioni di esso ed ammontante attualmente in L. 87.500.000 (valore nominale).

Tutti i titoli costituenti il predetto deposito cauzionale dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore della Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito cauzionale dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4.

L'eventuale aumento del deposito cauzionale dovrà essere effettuato con titoli dello Stato 5 % intestati alla predetta Cassa.

Art. 15.

L'Amministrazione continuerà a consentire la cessione in uso gratuito alla Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania degli armadi di sicurezza già in dotazione presso gli uffici del registro della Calabria, che, a seguito della cessazione del servizio di distribuzione dei valori bollati, si siano resi disponibili.

Alla scadenza della convenzione e delle eventuali successive proroghe, la Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania dovrà restituire, in buone condizioni d'uso, gli armadi stessi, o, in mancanza, corrisponderne il valore ai prezzi correnti al momento della cessazione del servizio.

La riconsegna dei suddetti armadi dovrà avvenire a cura e spese della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania.

Art. 16.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1972 ed ha la durata di due anni.

Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, s'intende successivamente rinnovata per un altro biennio.

Roma, addì 22 settembre 1972

Il Ministro per le finanze
VALSECCHI

Il presidente della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania
RIVADAVIO VETERE

Registrato al n. 9511, *mod.* 71/M, *addì* 17 *novembre* 1972, *al I Ufficio registro, atti privati di Roma, esatte L.* 4.410 (*quattromilaquattrocentodieci*). — *Il direttore*: RADICE. — *Il cassiere*: FORTUNATO.

ALLEGATO *A*
(Art. 10 della convenzione)

Elenco delle piazze nelle quali la Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania si obbliga a provvedere alla distribuzione di valori bollati a mezzo di proprie dipendenze, rappresentanze o corrispondenti.

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
1	Arena	Catanzaro	Piazza Generale Pagano
2	Borgia	Id.	Presso Lanatà Saverio
3	Botricello	Id.	Via Nazionale
4	Catanzaro	Id.	Piazza Matteotti
5	Chiaravalle Centrale	Id.	Via Indipendenza, 4
6	Cirò	Id.	Via del Risparmio
7	Cropani	Id.	Presso sig. Cimino Raffaele
8	Crotone	Id.	Via M. Nicoletti
9	Lamezia Terme	Id.	Corso Numistrano, 14-16-18
10	Maida	Id.	Piazza Garibaldi
11	Martirano Lombardo	Id.	Corrispondente
12	Mileto	Id.	Presso sig. Russo Giuseppe, corso Umberto
13	Nicotera	Id.	Via Cavour, 48
14	Nocera Terinese	Id.	Via S. Caterina
15	Petilia Policastro	Id.	Piazza Filotteta, 13
16	Pizzo Calabro	Id.	Via Marconi, 10
17	Savelli	Id.	Presso sig. Astorino Salvatore
18	Serra San Bruno	Id.	Piazza Asilo Infantile, 12
19	Soriano	Id.	Via Roma, 87
20	Soverato	Id.	Viale Stazione
21	Soveria Mannelli	Id.	Corso Garibaldi, 242
22	Squillace	Id.	Presso dott. Francesco Varano

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
23	Strongoli	Catanzaro	Via XXIV Maggio, 1
24	Taverna	Id.	Presso sig. Ingenito Michele
25	Tropea	Id.	Piazza Vittorio Veneto, 11-14
26	Vibo Valentia	Id.	Corso Vittorio Emanuele
27	Acri	Cosenza	Via V. Padula, 50-*b*
28	Aiello	Id.	Via Luigi De Seta
29	Amantea	Id.	Via Margherita
30	Amendolara	Id.	Presso sig.ra Raffetta Giuseppina
31	Belvedere Marittimo	Id.	Via Amellino
32	Cariati	Id.	Via San Giovanni
33	Carolei	Id.	Corso Mazzini, 105
34	Cassano Jonio	Id.	Via Garibaldi, 4
35	Castrovillari	Id.	Corso Garibaldi
36	Cetraro	Id.	Via Luigi De Seta
37	Corigliano Calabro	Id.	Piazza del Popolo, 4
38	Cosenza	Id.	Via Brenta, 8
39	Diamante	Id.	Via Nazionale
40	Fuscaldo	Id.	Via San Michele
41	Grimaldi	Id.	Corso Trento, 31
42	Longobucco	Id.	Via Colombo
43	Lungro	Id.	Via Croce
44	Montalto Uffugo	Id.	Via Garibaldi, 16
45	Mormanno	Id.	Via L. Romano
46	Oriolo Calabro	Id.	Via Michele Bianchi
47	Paola	Id.	Via del Cannone

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
48	Praia a Mare	Cosenza	Viale della Libertà
49	Rende	Id.	Piazza degli Eroi, 1
50	Roggiano Gravina	Id.	Corso V. Emanuele, 54
51	Rogliano	Id.	Piazza Municipio
52	Rossano	Id.	Via Garibaldi
53	San Demetrio Corone	Id.	Via Dante Alighieri, 34
54	San Giovanni in Fiore	Id.	Via Roma
55	San Lucido	Id.	Piazza Fiume
56	San Marco Argentano	Id.	Presso sig. Lattarulo Pietro
57	San Sosti	Id.	Via Libertà
58	Scalea	Id.	Via Caroprese
59	Spezzano Albanese	Id.	Via del Corso
60	Spezzano della Sila	Id.	Via Roma
61	Torano Castello	Id.	Via Marconi, 71
62	Trebisacce	Id.	Via Nazionale
63	Ardore	Reggio Calabria	Presso rag. Riccardo Zappia
64	Bagnara Calabra	Id.	Via V. Emanuele, 121-123
65	Bianco	Id.	Corso Garibaldi, 47
66	Caulonia	Id.	Corrispondente
67	Cinquefrondi	Id.	Viale delle Rimembranze, 13
68	Cittanova	Id.	Piazza Garibaldi, 1
69	Delianuova	Id.	Via Umberto I, 189-191
70	Gioiosa Jonica	Id.	Piazza Vittorio Veneto
71	Gioia Tauro	Id.	Via Lo Moro

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
72	Laureana di Borrello	Reggio Calabria	Viale Margherita
73	Locri	Id.	Via Matteotti (palazzo Panuzzo)
74	Melito Porto Salvo	Id.	Presso sig.ra Battaglia Maria
75	Molochio	Id.	Via V. Emanuele, 13
76	Oppido Mamertina	Id.	Presso sig. Pentimalli Vittorio
77	Palmi	Id.	Via Roma
78	Polistena	Id.	Piazza Garibaldi
79	Reggio Calabria	Id.	Corso Garibaldi, 144
80	Rizziconi	Id.	Viale Umberto I
81	Roccella Jonica	Id.	Via Roma, 51-53
82	Rosarno	Id.	Via Piave
83	S. Eufemia D'Aspromonte	Id.	Via Veneto, 42
84	Seminaria	Id.	Corso Barlani
85	Siderno Marina	Id.	Piazza Risorgimento
86	Stilo	Id.	Presso sig.ra Pacetta Ilde Germanotta
87	Taurianova	Id.	Piazza Italia
88	Villa S. Giovanni	Id.	Presso sig. Rizzuto Antonio, via Siena

Roma, addì 22 settembre 1972

Il Ministro per le finanze
VALSECCHI

Il presidente della cassa di risparmio di Calabria e di Lucania
Rivadavio VETERE

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

(2651441/1) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.